

**DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE STRATEGIE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DELLA REGIONE PUGLIA
2026-2028**

INDICE GENERALE

Parte I – LA STRATEGIA REGIONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1.1	<i>Premessa</i>	Pag. 4
1.2	<i>Misurazione e percezione della corruzione al livello regionale</i>	Pag. 4
1.3	<i>Analisi di contesto</i>	Pag. 6
1.4	<i>Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza</i>	Pag. 17

Parte II - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1	<i>Il sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi organizzativi regionali</i>	Pag. 25
2.2	<i>Risk assessment della Regione Puglia</i>	Pag. 30

Parte III - GESTIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO: I SOGGETTI, LE MISURE DI PREVENZIONE, IL MONITORAGGIO

3.1	<i>Soggetti istituzionali coinvolti nel sistema di gestione del rischio</i>	Pag. 31
3.1.1	<i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Regione Puglia e la Rete dei Referenti del RPCT</i>	Pag. 32
3.1.2	<i>Le strutture di vigilanza e controllo interno, il Network istituzionale regionale RPCT e il Network Sanità</i>	Pag. 33
3.2	<i>Misure generali di prevenzione del rischio corruttivo</i>	Pag. 35
3.2.1	<i>Rotazione ordinaria del personale</i>	Pag. 36
3.2.2	<i>Controlli interni</i>	Pag. 40
3.2.3	<i>La policy antiriciclaggio</i>	Pag. 44
3.2.4	<i>La formazione</i>	Pag. 46
3.2.5	<i>La trasparenza</i>	Pag. 47
3.2.6	<i>La “Rotazione straordinaria”</i>	Pag. 48
3.2.7	<i>Codice di comportamento dei dipendenti regionali</i>	Pag. 49
3.2.8	<i>Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi</i>	Pag. 52
3.2.9	<i>Divieti post-employment (cd. pantouflage)</i>	Pag. 61
3.2.10	<i>Il whistleblowing</i>	Pag. 66
3.2.11	<i>Sensibilizzazione e partecipazione</i>	Pag. 69
3.3	<i>Misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo</i>	Pag. 71
3.3.1	<i>Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici</i>	Pag. 71
3.3.2	<i>Misure di carattere specifico nella gestione dei Fondi UE e dei fondi PNRR</i>	Pag. 77
3.4	<i>Il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione</i>	Pag. 91

Parte IV - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA'

4.1	<i>La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione</i>	<i>Pag. 98</i>
4.2	<i>Il bilanciamento fra trasparenza e tutela dei dati personali</i>	<i>Pag. 100</i>
4.3	<i>Gli obblighi di pubblicazione</i>	<i>Pag. 102</i>
4.4	<i>La trasparenza nei contratti pubblici</i>	<i>Pag. 105</i>
4.5	<i>Gestione dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia</i>	<i>Pag. 109</i>
4.6	<i>L'accesso agli atti</i>	<i>Pag. 111</i>
4.7	<i>Monitoraggio sugli obblighi di trasparenza e pubblicità</i>	<i>Pag. 115</i>

ALLEGATI

A3.1 – Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale istituzionale della Regione Puglia

A3.2 – Registro regionale degli eventi rischiosi

A3.3 – Misure di prevenzione di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici

Parte I

LA STRATEGIA REGIONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1.1 – Premessa

Le dimensioni di legalità, trasparenza e partecipazione sono ormai da anni incluse fra le priorità politiche regionali, che puntano ad una *governance* condivisa e collettiva del territorio da parte di istituzioni, società civile, terzo settore ed imprese, in grado di concertare le politiche territoriali e di co-progettare interventi, servizi e investimenti.

La prevenzione della corruzione e la trasparenza, del resto, si configurano – come ribadito nel tempo dai vari PNA di ANAC – quali dimensioni fondamentali del valore pubblico. Nelle recentissime *“Indicazioni per la definizione della Sottosezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC nell’Adunanza del 23/7/2025 nelle more dell’adozione definitiva del PNA 2025, l’Autorità ha infatti ribadito come *“nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, quindi, a generare Valore pubblico (di seguito VP), riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. La prevenzione della corruzione è al contempo uno strumento per proteggere gli obiettivi di VP mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi”*.

Nell’ambito di tale visione strategica si è proceduto, dunque, all’elaborazione del presente Documento di programmazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia, inteso quale strumento programmatico connesso e funzionale al Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Puglia.

1.2 – Misurazione e percezione della corruzione al livello regionale

Misurare la corruzione è un compito complesso - come rilevato dalla Commissione Europea - atteso che la corruzione di per sé *“si differenzia dalla maggior parte degli aspetti che caratterizzano la salute e il benessere di un’economia e che possono essere misurati con indicatori econometrici oggettivi. Sebbene sia possibile valutare la situazione, spesso non vi è modo di quantificare la piena portata del problema”*¹. Allo stato attuale uno dei più affidabili strumenti di misura della corruzione, disponibile su scala regionale all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea, è rappresentato dall’Indice europeo di qualità del governo (EQI - *European Quality of Government Index*)². Disponibile dal 2013, l’EQI sintetizza la capacità di governo delle Amministrazioni rilevando le percezioni, le esperienze e le valutazioni dei cittadini, nelle proprie regioni di residenza, sui cosiddetti “tre pilastri” della qualità delle istituzioni, ossia la corruzione, la qualità e l’imparzialità nell’erogazione dei servizi pubblici (*in primis*: sanità, istruzione, sicurezza). Secondo le risultanze dell’ultima indagine EQI 2024, i valori registrati dalle regioni italiane collocano il

¹ Commissione Europea, *Scheda Tematica per il semestre europeo – Lotta alla corruzione*, 2017, pag. 3. Cfr. https://commission.europa.eu/system/files/2018-06/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_en_0.pdf.

² Sviluppato dal Quality of Government Institute dell’Università di Göteborg con il contributo della Commissione europea che lo ha finanziato, l’EQI utilizza una metodologia d’indagine basata su 16 domande, i cui risultati sono poi accorpati in 3 pillar (“pilastri”, aree tematiche) standardizzati: l’indice finale è frutto di un mix di quesiti posti ai cittadini riguardanti la qualità dei servizi pubblici, l’imparzialità con la quale questi vengono assegnati e la corruzione. Il risultato dell’indice è un dato standardizzato con la media di tutte le 27 regioni dell’UE pari a zero e i valori positivi corrispondono a performance migliori della media. Cfr. <https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index>.

nostro Paese al 20° posto in classifica, con un valore medio regionale EQI pari a -0,643 punti, abbastanza al di sotto della media europea (pari a 0), con una percezione alquanto negativa dei cittadini italiani rispetto alle dimensioni di corruzione ed imparzialità, mentre la qualità dei servizi pubblici, per quanto ancora insoddisfacente, fa registrare una distanza minore rispetto alla media dell'Unione.

Guardando alle risultanze regionali, l'Indice EQI 2024 fa emergere, per la Puglia un significativo peggioramento rispetto al settore della qualità dei servizi pubblici, confermandone la collocazione alla 19^a posizione fra le regioni italiane, così come avvenuto nel 2021, in peggioramento di 8 posizioni rispetto al 2017. Di contro, 'pilastro' tematico "Corruzione" appare come una delle regioni più virtuose, progredendo dalla 21^a posizione del 2010 alla 13^a del 2024. Le più recenti rilevazioni dell'EQI 2024 confermano questa tendenza positiva: il punteggio assoluto della Puglia continua a crescere, mostrando i maggiori progressi nel pilastro "corruzione", come sintetizzato nella tabella seguente.

EQI - Le Performance della Puglia dal 2010 al 2024 – risultato globale e dei singoli 'pilastri'.

EQI - Le performance della Puglia dal 2010 al 2024 - risultato globale e dei singoli pilastri					
Indicatori	2010	2013	2017	2021	2024
risultato globale EQI	-1,929	-1,641	-1,429	-1,331	-1,266
pilastro 'Qualità'	-1,812	-1,432	-1,006	-1,378	-1,492
pilastro 'Imparzialità'	-1,518	-1,76	-1,479	-1,399	-1,458
pilastro 'Corruzione'	-2,265	-1,594	-1,657	-1,071	-0,67
posizione della Puglia nella graduatoria delle 21 regioni/prov. aut. italiane					
Indicatori	2010	2013	2017	2021	2024
risultato globale EQI	21	18	16	17	18
pilastro 'Qualità'	19	16	11	19	19
pilastro 'Imparzialità'	18	19	17	16	17
pilastro 'Corruzione'	21	18	18	16	13
posizione della Puglia nella graduatoria generale delle 210 regioni europee					
Indicatori	2010	2013	2017	2021	2024
risultato globale EQI	205	198	195	192	195
pilastro 'Qualità'	199	193	162	191	196
pilastro 'Imparzialità'	197	201	199	196	201
pilastro 'Corruzione'	209	203	205	180	150

Un dato ma interessante progetto relativo alla "Misurazione territoriale del rischio di corruzione e promozione della trasparenza", avviato nel 2017 dall'ANAC nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" finanziato dall'Unione europea, ha consentito di costruire e rendere disponibile un set di indicatori in grado di quantificare concretamente la possibilità che si verifichino eventi patologici, anche al fine di valutare il livello di efficacia delle misure anticorruzione attuate dalle varie Amministrazioni (cd. indicatori di contrasto)³. Fra i risultati di tale progetto – tutt'oggi utili per una riflessione di carattere generale – c'è il dossier dell'ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare", realizzato con il supporto della Guardia di Finanza e pubblicato nell'ottobre 2019, che contiene la ricostruzione di un quadro dettagliato delle vicende corruttive che hanno interessato la Pubblica Amministrazione delle varie Regioni d'Italia nel triennio 2016-2019 in termini di "oggetti di scambio", dislocazione geografica, settori e soggetti coinvolti.

Il dossier in questione ha evidenziato le principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate nel quinquennio di riferimento, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno corruttivo:

³ Cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/misurazione-territoriale-del-rischio-corruzione-e-promozione-della-trasparenza-progettopon-1>.

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.
- frodi sui fondi UE e PNRR, sempre più pervasive in considerazione delle ingentissime risorse messe a disposizione a livello europeo.

In relazione all’oggetto di scambio utilizzato nell’evento corruttivo, nel suddetto Dossier l’Autorità aveva inoltre rilevato quale tendenza in crescita il fenomeno della cd. "smaterializzazione della tangente", che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica, sostituita in molti casi dall’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al soggetto corrotto, dall’assegnazione di prestazioni professionali specialmente sotto forma di consulenze, oltre che da ricorrenti *benefit* di diversa natura (benzina, pasti, pernotti, ristrutturazioni edilizie, riparazioni, ecc.): tale incipiente “pulviscolarità” del fenomeno corruttivo lo rende sempre meno plateale, ma non per questo meno pericoloso, richiedendo da parte delle Amministrazioni l’elaborazione di ulteriori misure di prevenzione e contrasto maggiormente centrate su tali nuovi connotati del fenomeno.

1.3 – Analisi di contesto

Rinviando preliminarmente all’analisi di contesto esterno ed interno già contenuta – rispettivamente – nella Sezione 2, Sottosezione di programmazione “Valore pubblico” (contesto esterno) e nella Sezione 3, Sottosezione di programmazione “Struttura organizzativa” (contesto interno) del presente PIAO, si ritiene in questa sede di focalizzare gli elementi dell’analisi di contesto maggiormente rilevanti ai fini del rischio corruttivo dell’Amministrazione regionale. Con riferimento al contesto esterno, è utile richiamare preliminarmente gli esiti di uno studio sulla corruzione avviato fin dal 2011 dall’Istat in risposta alla richiesta della Commissione Istat-CNEL sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) di sviluppare indicatori adeguati nel dominio “sicurezza”, volto a mappare i settori più colpiti da dinamiche corruttive, indagando anche la cosiddetta ‘corruzione minore’ (*petty corruption*), ossia le interazioni illecite tra cittadini e pubblici ufficiali. Dai risultati dell’ultima edizione di questa indagine, resi noti da ISTAT nel giugno 2024 e riferibili al biennio 2022-2023⁴, emerge come la Puglia sia una delle regioni italiane caratterizzate da una significativa incidenza di episodi di corruzione percepiti o vissuti: il 13% dei cittadini pugliesi, infatti, conosce persone coinvolte in episodi corruttivi, una percentuale superiore alla media nazionale dell’8,3%. In Puglia, però, si registra anche una minore tolleranza rispetto alla media nazionale nei confronti di fenomeni corruttivi, ad eccezione della possibilità di offrire o accettare

⁴ “La corruzione in Italia – anno 2022-2023” ISTAT (giugno 2024), <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-corrruzione-in-italia/>

denaro in cambio dell'assunzione di un figlio, circostanza ritenuta accettabile, almeno in alcune circostanze, da parte di oltre un quinto dei pugliesi. Dalle opinioni dei pugliesi emergono, infine, pessimismo e sfiducia riguardo ai fatti corruttivi: la percentuale di coloro che ritengono sia naturale e inevitabile è superiore rispetto alla media nazionale, ma lo sono anche le percentuali di coloro che ritengono che denunciarla sia inutile e pericoloso.

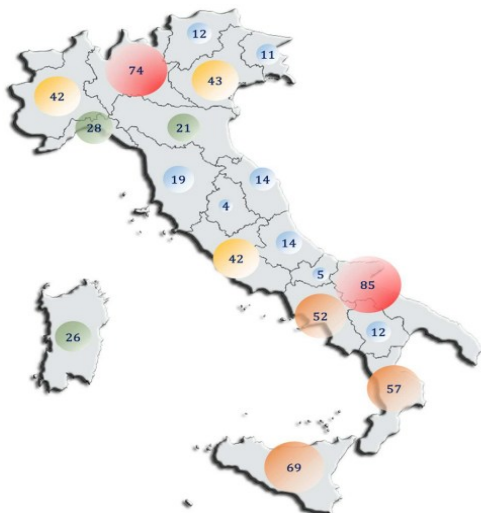
Puglia e Italia - percezione ed opinioni in merito a taluni comportamenti corruttivi (valori percentuali, persone di 18-80 anni). Anni 2022-2023

	Puglia	Italia
Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali per ottenere agevolazioni o servizi in almeno un settore	13,0	8,3
<i>Persone che ritengono accettabile, o almeno accettabile almeno in alcune circostanze...</i>		
...offrire denaro a un vigile, un medico, ecc.ecc.	4,6	5,7
...farsi raccomandare da familiari o amici per essere assunto	15,0	15,9
...cercare di ottenere benefici assistenziali ai quali non avrebbe diritto	4,7	6,1
...che un genitore offra o accetti di dare denaro per trovare lavoro a un figlio	21,3	20,1
...ottenere regali, favori o denaro in cambio del proprio voto alle elezioni	2,3	4,5
<i>Persone molto o abbastanza d'accordo con alcune affermazioni inerenti al tema della corruzione</i>		
"La corruzione è naturale e inevitabile"	39,7	29,4
"Tutti dovremmo combattere la corruzione denunciando"	94,7	90,7
"La corruzione è un danno per la società"	93,5	92,4
"Denunciare fatti di corruzione è pericoloso"	72,8	63,4
"La corruzione riguarda solo le grandi imprese e i politici"	29,4	31,8
"La corruzione fa aumentare i costi che i cittadini devono pagare per i servizi"	77,9	77,1
"Denunciare fatti di corruzione è inutile"	31,5	23,1

Fonte: ISTAT (2024).

A ciò si aggiunge il dato degli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, per cui il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati relativi al 2024⁵. L'analisi mostra un andamento nazionale in aumento del +13,9% rispetto al 2023, registrando 630 episodi di intimidazioni a fronte dei 533 dell'anno precedente. La Puglia è la regione che ha segnalato il maggior numero di casi: si sono infatti registrati 85 eventi contro i 54 del 2023. Le aree metropolitane maggiormente interessate dal fenomeno sono risultate Lecce con 36 episodi, a fronte dei 25 del 2023, e quelle di Cosenza (34 nel 2024, 28 nel 2023), Torino (33 nel 2024, 30 nel 2023) e Napoli (27 nel 2024, 37 nel 2023).

⁵ Il documento è disponibile al seguente link: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/atti-intimidatori-nei-confronti-amministratori-locali>



Fonte: Ministero dell'Interno

Di notevole rilievo ai fini dell'analisi di contesto risulta, infine, la situazione relativa ai reati e procedimenti penali nella Regione Puglia. In base ai dati forniti dall'Ufficio Statistico regionale su fonte ISTAT 2023, i delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Puglia sono complessivamente passati dai 167.039 del 2014 ai 125.080 del 2023, segnando un sensibile decremento. In questo periodo il calo più vistoso ha riguardato i furti, passati ad essere da oltre 90mila (più della metà del totale dei reati) a poco più di 52mila (42%), e le rapine (da quasi 3mila a meno di mille). Di contro sono esplosi i reati di tipo informatico (truffe, frodi e delitti) che sono passati dal 4,8% del totale del 2014 al 13,7% nel 2023. Si riduce sensibilmente, in termini assoluti, il numero di reati contro la Pubblica Amministrazione, che passa dai 1.056 casi del 2013 ai 629 del 2023, pari allo 0,5% del totale) in particolar modo a seguito di una riduzione registrata nell'ultimo anno, che segue a sua volta, una importante riduzione registrata nel periodo 2015-2016 e ad una successiva fase di stabilità nel periodo 2016-2020. Le motivazioni di tale riacutizzazione improvvisa dei reati contro la P.A. nell'anno 2021 – al netto di criticità di natura statistica derivanti dalla scarsa significatività/incompletezza di alcuni dati inseriti nella serie storica di riferimento (dal 2016 al 2020) – sono verosimilmente da collocarsi nell'attuale fase storica, connotata come si è detto nella parte introduttiva del presente Piano dapprima dalla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e poi dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est, che hanno reso necessari interventi pubblici di rilievo straordinario (*in primis* il PNRR), con un ingente flusso di denaro messo a disposizione di soggetti pubblici e privati e con rilevanti deroghe alla legislazione ordinaria in materia di appalti introdotte per esigenze di celerità della realizzazione degli interventi.

Il quadro fin qui descritto è chiaramente rappresentato dalle tabelle e grafici che seguono:

Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori assoluti e incidenze percentuali) in Puglia. Anni 2014-2023

Tipi di reato denunciati	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.	%	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Strage	1	0,0%	2	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	1	1	0,0%	0,0%	2	0,0%	2,0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
<u>omicidi volontari consumati</u>	39	0,0%	31	0,0%	38	0,0%	48	0,0%	32	27	0,0%	0,0%	27	0,0%	22,0	0,0%	25	0,0%	29	0,0%
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina	5	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	1	0,0%	-	2	0,0%	0,0%	-	0,0%	1,0	0,0%	2	0,0%	1	0,0%
omicidi volontari consumati di tipo mafioso	3	0,0%	4	0,0%	6	0,0%	15	0,0%	7	..	..	0,0%	9	0,0%	1,0	0,0%	2	0,0%	5	0,0%
omicidi volontari consumati a scopo terroristico	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%
tentati omicidi	127	0,1%	107	0,1%	102	0,1%	94	0,1%	108	63	0,0%	0,1%	102	0,1%	77,0	0,1%	100	0,1%	90	0,1%
Infanticidi	-	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%
omicidi preterintenzionali	2	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	-	0,0%	4	1	0,0%	0,0%	2	0,0%	1,0	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
<u>omicidi colposi</u>	100	0,1%	110	0,1%	123	0,1%	99	0,1%	94	121	0,1%	0,1%	113	0,1%	125,0	0,1%	143	0,1%	129	0,1%
omicidi colposi da incidente stradale	54	0,0%	58	0,0%	80	0,1%	56	0,0%	52	54	0,0%	0,0%	61	0,0%	39,0	0,0%	61	0,0%	59	0,0%
Percosse	906	0,5%	908	0,6%	786	0,5%	767	0,5%	769	758	0,6%	0,5%	740	0,5%	696,0	0,6%	723	0,6%	763	0,6%
lesioni dolose	4.610	2,8%	4.405	2,7%	4.371	2,9%	4.396	3,0%	4.304	3.607	2,8%	3,0%	4.123	3,1%	3.337,0	2,8%	3.428	2,7%	3.436	2,7%
Minacce	6.389	3,8%	6.321	3,8%	5.745	3,8%	5.687	3,9%	5.535	4.744	3,7%	3,9%	5.337	4,0%	4.937,0	4,1%	4.707	3,8%	4.418	3,5%
sequestri di persona	132	0,1%	126	0,1%	90	0,1%	102	0,1%	84	70	0,1%	0,1%	72	0,1%	76,0	0,1%	73	0,1%	56	0,0%
Ingiurie	4.672	2,8%	4.313	2,6%	1.699	1,1%	221	0,2%	..	-	0,0%	..	..	..	..	..	..	..	-	-
violenze sessuali	227	0,1%	223	0,1%	212	0,1%	227	0,2%	194	312	0,2%	0,1%	207	0,2%	234,0	0,2%	262	0,2%	261	0,2%
atti sessuali con minorenne	33	0,0%	29	0,0%	34	0,0%	24	0,0%	24	27	0,0%	0,0%	23	0,0%	26,0	0,0%	24	0,0%	32	0,0%
corruzione di minorenne	11	0,0%	10	0,0%	4	0,0%	10	0,0%	10	3	0,0%	0,0%	16	0,0%	9,0	0,0%	8	0,0%	5	0,0%
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	68	0,0%	41	0,0%	41	0,0%	47	0,0%	51	24	0,0%	0,0%	30	0,0%	33,0	0,0%	29	0,0%	24	0,0%
pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico	15	0,0%	22	0,0%	14	0,0%	12	0,0%	25	31	0,0%	0,0%	22	0,0%	51,0	0,0%	57	0,0%	34	0,0%
<u>furti</u>	90.948	54,4%	89.317	54,2%	80.191	53,7%	77.325	52,8%	73.833	54.387	42,1%	51,5%	64.096	47,6%	49.044,0	40,9%	48.851	39,0%	52.532	42,0%
furti con strappo	1.328	0,8%	1.221	0,7%	1.278	0,9%	1.075	0,7%	972	613	0,5%	0,7%	613	0,5%	493,0	0,4%	508	0,4%	447	0,4%
furti con destrezza	3.759	2,3%	3.827	2,3%	3.308	2,2%	3.348	2,3%	3.210	1.646	1,3%	2,2%	2.452	1,8%	1.375,0	1,1%	1.508	1,2%	1.909	1,5%

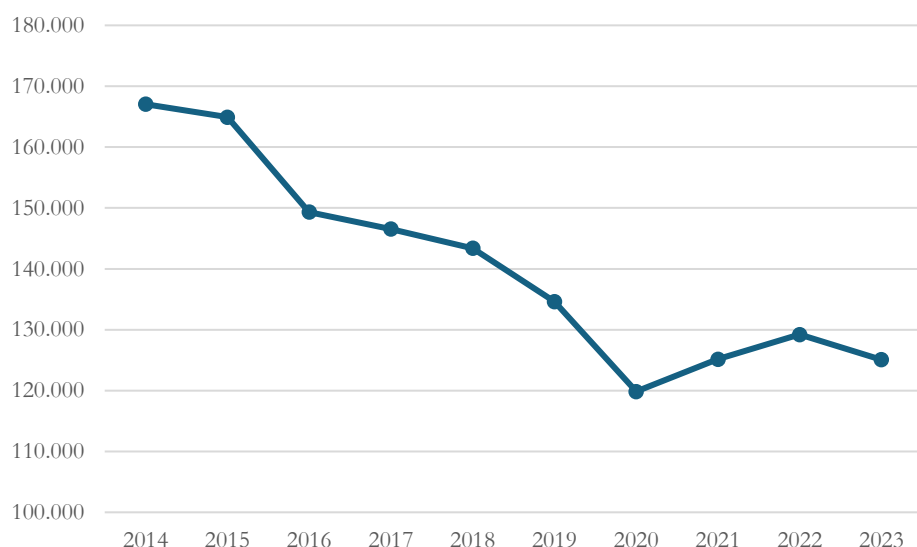
Tipi di reato denunciati	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.	%	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
furti in abitazioni	13.294	8,0%	13.079	7,9%	11.178	7,5%	11.329	7,7%	10.166	6.123	4,7%	7,1%	8.269	6,1%	6.457,0	5,4%	6.014	4,8%	6.308	5,0%
furti in esercizi commerciali	4.052	2,4%	4.168	2,5%	3.718	2,5%	3.752	2,6%	3.525	2.339	1,8%	2,5%	3.224	2,4%	2.316	1,9%	2.110	1,7%	2.255	1,8%
furti in auto in sosta	8.860	5,3%	8.767	5,3%	8.053	5,4%	7.675	5,2%	7.156	4.048	3,1%	5,0%	5.883	4,4%	4.204	3,5%	3.298	2,6%	3.733	3,0%
furti di opere d'arte e materiale archeologico	44	0,0%	44	0,0%	22	0,0%	26	0,0%	17	3	0,0%	0,0%	19	0,0%	12	0,0%	12	0,0%	17	0,0%
furti di automezzi pesanti trasportanti merci	132	0,1%	96	0,1%	109	0,1%	112	0,1%	88	37	0,0%	0,1%	89	0,1%	83	0,1%	34	0,0%	54	0,0%
furti di ciclomotori	1.080	0,6%	1.026	0,6%	839	0,6%	714	0,5%	657	486	0,4%	0,5%	616	0,5%	467	0,4%	476	0,4%	497	0,4%
furti di motocicli	1.847	1,1%	1.730	1,0%	1.488	1,0%	1.274	0,9%	1.176	888	0,7%	0,8%	932	0,7%	729	0,6%	688	0,5%	981	0,8%
furti di autovetture	17.194	10,3%	17.831	10,8%	17.368	11,6%	16.802	11,5%	18.267	16.282	12,6%	12,7%	16.823	12,5%	13.432	11,2%	14.569	11,6%	15.986	12,8%
<u>Rapine</u>	2.726	1,6%	2.598	1,6%	2.095	1,4%	1.948	1,3%	1.721	1.081	0,8%	1,2%	1.274	0,9%	1.030	0,9%	1.055	0,8%	997	0,8%
rapine in abitazione	206	0,1%	186	0,1%	164	0,1%	185	0,1%	135	113	0,1%	0,1%	128	0,1%	95	0,1%	121	0,1%	91	0,1%
rapine in banca	40	0,0%	40	0,0%	31	0,0%	45	0,0%	39	5	0,0%	0,0%	20	0,0%	8	0,0%	-	0,0%	1	0,0%
rapine in uffici postali	19	0,0%	19	0,0%	22	0,0%	20	0,0%	28	8	0,0%	0,0%	25	0,0%	9	0,0%	8	0,0%	3	0,0%
rapine in esercizi commerciali	601	0,4%	648	0,4%	524	0,4%	422	0,3%	400	202	0,2%	0,3%	274	0,2%	202	0,2%	204	0,2%	154	0,1%
rapine in pubblica via	1.083	0,6%	1.056	0,6%	787	0,5%	747	0,5%	662	494	0,4%	0,5%	485	0,4%	452	0,4%	472	0,4%	496	0,4%
Estorsioni	754	0,5%	805	0,5%	749	0,5%	739	0,5%	808	791	0,6%	0,6%	751	0,6%	728	0,6%	737	0,6%	703	0,6%
truffe e frodi informatiche	7.705	4,6%	7.761	4,7%	7.908	5,3%	8.185	5,6%	9.190	14.901	11,5%	6,4%	10.504	7,8%	13.252	11,1%	16.651	13,3%	15.866	12,7%
delitti informatici	382	0,2%	366	0,2%	360	0,2%	337	0,2%	501	1.568	1,2%	0,3%	561	0,4%	772	0,6%	873	0,7%	1249	1,0%
contraffazione di marchi e prodotti industriali	902	0,5%	909	0,6%	872	0,6%	756	0,5%	711	308	0,2%	0,5%	521	0,4%	266	0,2%	362	0,3%	243	0,2%
violazione della proprietà intellettuale	151	0,1%	142	0,1%	114	0,1%	71	0,0%	115	27	0,0%	0,1%	47	0,0%	20	0,0%	8	0,0%	13	0,0%
Ricettazione	1.769	1,1%	1.753	1,1%	1.698	1,1%	1.520	1,0%	1.396	933	0,7%	1,0%	1.169	0,9%	923	0,8%	870	0,7%	798	0,6%
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	131	0,1%	151	0,1%	153	0,1%	150	0,1%	171	126	0,1%	0,1%	154	0,1%	161	0,1%	139	0,1%	144	0,1%
Usura	23	0,0%	23	0,0%	28	0,0%	24	0,0%	23	18	0,0%	0,0%	11	0,0%	17	0,0%	30	0,0%	14	0,0%
Danneggiamenti	12.976	7,8%	14.082	8,5%	12.036	8,1%	12.251	8,4%	12.130	13.426	10,4%	8,5%	12.262	9,1%	11.278	9,4%	12.739	10,2%	13.187	10,5%
<u>Incendi</u>	1.051	0,6%	1.194	0,7%	1.009	0,7%	1.208	0,8%	716	697	0,5%	0,5%	869	0,6%	875	0,7%	1.022	0,8%	815	0,7%
incendi boschivi	179	0,1%	342	0,2%	274	0,2%	387	0,3%	160	268	0,2%	0,1%	322	0,2%	387	0,3%	438	0,3%	353	0,3%
danneggiamento seguito da incendio	1.313	0,8%	1.569	1,0%	1.394	0,9%	1.748	1,2%	1.220	1.451	1,1%	0,9%	1.270	0,9%	1.177	1,0%	1.586	1,3%	1.425	1,1%

Tipi di reato denunciati	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.	%	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
normativa sugli stupefacenti	2.207	1,3%	2.069	1,3%	2.290	1,5%	2.550	1,7%	2.526	2.074	1,6%	1,8%	2.303	1,7%	2.405	2,0%	2.201	1,8%	2.045	1,6%
Attentati	54	0,0%	42	0,0%	31	0,0%	29	0,0%	16	17	0,0%	0,0%	17	0,0%	18	0,0%	14	0,0%	14	0,0%
associazione per delinquere	186	0,1%	61	0,0%	45	0,0%	27	0,0%	21	24	0,0%	0,0%	40	0,0%	36	0,0%	31	0,0%	14	0,0%
associazione di tipo mafioso	13	0,0%	7	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	16	13	0,0%	0,0%	20	0,0%	28	0,0%	10	0,0%	9	0,0%
Contrabbando	28	0,0%	33	0,0%	5	0,0%	-	0,0%	3	4	0,0%	0,0%	6	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	4	0,0%
maltrattamenti contro familiari e conviventi	878	0,5%	892	0,5%	920	0,6%	1.036	0,7%	1.127	1.686	1,3%	0,8%	1.303	1,0%	1.362	1,1%	1.592	1,3%	1.635	1,3%
atti persecutori (stalking)	949	0,6%	876	0,5%	976	0,7%	1.139	0,8%	1.173	1.616	1,3%	0,8%	1.280	1,0%	1.404	1,2%	1.629	1,3%	1.624	1,3%
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	67	0,1%	..	22	0,0%	41	0,0%	72	0,1%	84	0,1%
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso										6	0,0%								8	0,0%
costrizione o induzione al matrimonio										-	0,0%								2	0,0%
REATI CONTRO LA P.A.	1.011	0,6%	1.132	0,7%	281	0,2%	210	0,1%	198	777	0,6%	0,1%	188	0,1%	199	0,2%	973	0,8%	629	0,5%
Peculato	29	0,0%	25	0,0%	34	0,0%	27	0,0%	24	29	0,0%	0,0%	27	0,0%	32	0,0%	25	0,0%	29	0,0%
peculato mediante profitto dell'errore altrui	1	0,0%	-	0,0%	3	0,0%	1	0,0%	1	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	-	0,0%
malversazione di erogazioni pubbliche	2	0,0%	5	0,0%	7	0,0%	4	0,0%	3	4	0,0%	0,0%	1	0,0%	3	0,0%	8	0,0%	3	0,0%
indebita percezione di erogazioni pubbliche	64	0,0%	90	0,1%	67	0,0%	29	0,0%	38	16	0,0%	0,0%	18	0,0%	12	0,0%	18	0,0%	18	0,0%
Concussione	10	0,0%	5	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	6	6	0,0%	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	3	0,0%	5	0,0%
corruzione per l'esercizio della funzione	3	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	3	5	0,0%	0,0%	3	0,0%	1	0,0%	3	0,0%	1	0,0%
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	3	0,0%	6	0,0%	10	0,0%	8	0,0%	5	10	0,0%	0,0%	5	0,0%	6	0,0%	3	0,0%	-	0,0%
corruzione in atti giudiziari	2	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	3	0,0%	2	-	0,0%	0,0%	2	0,0%	5	0,0%	-	0,0%	3	0,0%
induzione indebita a dare o promettere utilità	4	0,0%	1	0,0%	4	0,0%	-	0,0%	3	2	0,0%	0,0%	3	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	3	0,0%
induzione indebita a dare o promettere utilità (commessa dal pubblico ufficiale)	3	0,0%	1	0,0%	..	..	..	..	..	2	0,0%	..	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	3	0,0%
induzione indebita a dare o	1	0,0%	-	0,0%	..	..	..	..	..	-	0,0%	..	2	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%

Tipi di reato denunciati	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.	%	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
promettere utilità (commessa da chi dà o promette)																				
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	1	0,0%	2	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	1	1	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
pene per il corruttore	2	0,0%	7	0,0%	8	0,0%	9	0,0%	5	13	0,0%	0,0%	7	0,0%	9	0,0%	3	0,0%	2	0,0%
istigazione alla corruzione	12	0,0%	10	0,0%	13	0,0%	12	0,0%	9	8	0,0%	0,0%	6	0,0%	9	0,0%	11	0,0%	8	0,0%
peculato, concussione, corruzione di membri e funzionari di organi di Comunità europee o internazionali ecc.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	..	..	-	0,0%
abuso d'ufficio	135	0,1%	99	0,1%	130	0,1%	111	0,1%	98	98	0,1%	0,1%	106	0,1%	112	0,1%	106	0,1%	94	0,1%
utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio	-	0,0%	-	0,0%	..	..	..	..	..	-	0,0%	..	..	..	..	..	-	0,0%	0	0,0%
rivelazione ed utilizzo di segreti di ufficio	6	0,0%	4	0,0%	..	..	..	..	..	7	0,0%	..	..	..	..	..	7	0,0%	9	0,0%
rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	77	0,0%	97	0,1%	..	..	..	..	..	129	0,1%	..	..	..	..	..	121	0,1%	117	0,1%
rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica	1	0,0%	-	0,0%	..	..	..	..	..	-	0,0%	..	..	..	..	..	-	0,0%	-	0,0%
interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità	98	0,1%	66	0,0%	..	..	..	..	..	53	0,0%	..	..	..	..	..	60	0,0%	34	0,0%
sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ecc.	254	0,2%	336	0,2%	..	..	..	..	..	229	0,2%	..	..	..	..	..	324	0,3%	164	0,1%
violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro ecc.	303	0,2%	377	0,2%	..	..	..	..	..	165	0,1%	..	..	..	..	..	278	0,2%	136	0,1%
altri delitti	26.388	15,8%	25.369	15,4%	25.089	16,8%	25.936	17,7%	27.022	27.580	21,3%	18,8%	27.927	20,7%	28.195	23,5%	28.384	22,7%	25.729	20,6%
Totale	167.039	100,0%	164.902	100,0%	149.334	100,0%	146.543	100,0%	143.374	129.215	100,0%	100,0%	134.618	100,0%	119.851	100,0%	125.146	100,0%	125.080	100,0%

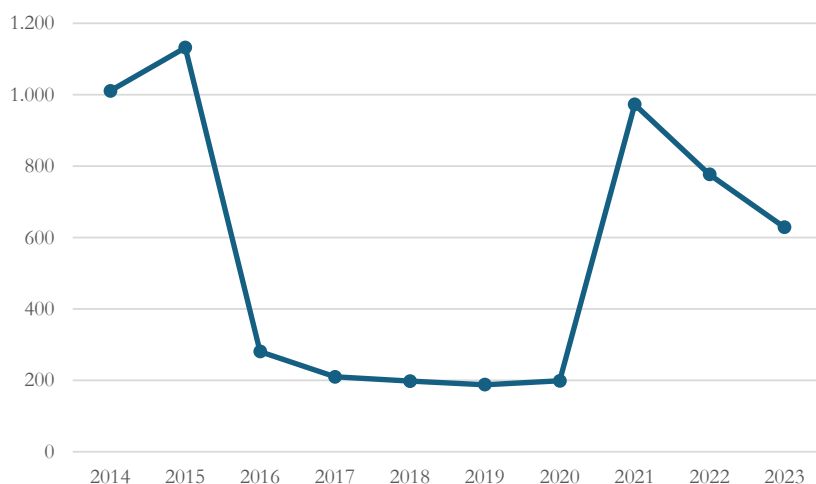
Fonte: ISTAT.

Fig. 1 – Puglia: Numero complessivo di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori assoluti). Anni 2014-2023



Fonte: ISTAT

Fig. 2 – Puglia: Numero complessivo di reati contro la P.A. denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori assoluti). Anni 2014-2023



Fonte: ISTAT

Le “Relazioni semestrali sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia” del 2023 e 2024 offrono poi uno sguardo di sintesi in merito ai provvedimenti interdittivi⁶ emessi nelle varie Regioni italiane. Nel corso del 2024, a livello nazionale, si è registrato un incremento del numero di provvedimenti, saliti da 677 a 764, con una variazione positiva pari a circa il 13%, concentrata prevalentemente nel secondo semestre dell’anno. Tale tendenza, tuttavia, non ha trovato riscontro nella regione Puglia, dove si è osservata una significativa flessione: il numero di provvedimenti è infatti diminuito da 43 nel 2023 a 25 nel 2024, con una riduzione pari a circa il 42%

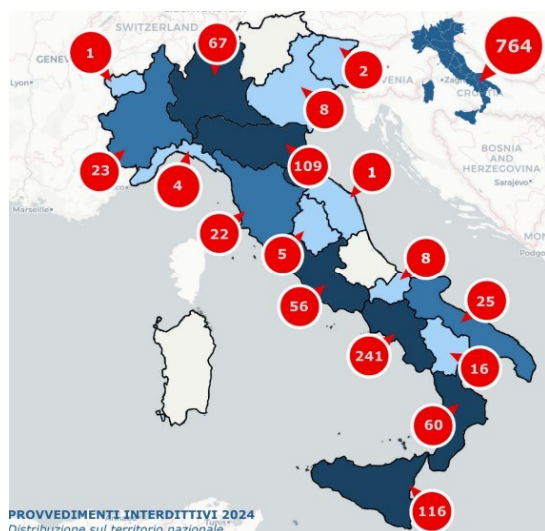
⁶ Tali misure cautelari personali si sostanziano in larga misura, con riferimento ai reati contro la P.A., nella sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi ex art. 289 Cod. Proc. Penale. Non si dispone tuttavia del dato disaggregato, non presentando le Relazioni semestrali della DIA questo livello di dettaglio.

TAB. Provvedimenti interdittivi emessi per Regione e semestre (valori assoluti e variazioni percentuali). Anni 2023-24

Regione	II ^o semestre 2024	I ^o semestre 2024	Totale 2024
Valle d'Aosta	1	0	1
Piemonte	13	10	23
Trentino-Alto Adige	0	0	0
Lombardia	40	27	67
Veneto	3	5	8
Friuli-Venezia Giulia	2	0	2
Liguria	2	2	4
Emilia-Romagna	64	45	109
Toscana	8	14	22
Umbria	4	1	5
Marche	1	0	1
Abruzzo	0	0	0
Lazio	39	17	56
Sardegna	0	0	0
Campania	124	117	241
Molise	1	7	8
Puglia	14	11	25
Basilicata	5	11	16
Calabria	27	33	60
Sicilia	44	72	116
Totale	392	372	764
	II ^o semestre 2023	I ^o semestre 2023	Totale 2023
Totale	314	363	677
Puglia	17	26	43
Scostamento Italia %	24,84%	2,48%	12,85%
Scostamento Puglia %	-17,65%	-57,69%	-41,86%

Fonte: Elaborazioni IPRES (2025) su dati DIA.

Fig. 3 – Provvedimenti interdittivi emessi per Regione (valori assoluti). Anno 2024 - Fonte: DIA.



Le caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio pugliese vanno tenute in debita considerazione per la formulazione del presente Documento di programmazione e l'individuazione delle relative misure di prevenzione, risultando potenzialmente in grado di condizionare impropriamente l'attività dell'Amministrazione regionale attraverso un incremento dell'esposizione al rischio corruttivo di quest'ultima.

Rispetto al contesto interno all'Amministrazione regionale, invece, si evidenziano i limiti di un assetto organizzativo caratterizzato da una scarsa centralizzazione e da un carattere "diffuso" della gestione di alcune attività, dalla gestione di appalti e contratti all'affidamento di incarichi a tempo determinato (tramite avviso pubblico), al conferimento di consulenze, fino alla gestione dei fondi UE e PNRR. Tale assetto, replicando il medesimo processo su più centri di responsabilità e con differenti caratteristiche organizzative, replica e "frammenta" il relativo rischio corruttivo: si rende in tal modo più complesso il presidio delle misure di prevenzione sia generali che specifiche, stante la mancanza per alcuni processi organizzativi di interlocutori unici o 'primari' con i quali concertare misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo, strategie operative e modalità di monitoraggio *in itinere* di livello regionale ed aventi carattere di trasversalità.

A completare la presente analisi di contesto contribuisce altresì l'analisi e valutazione preliminare degli esiti della strategia anticorruzione dell'anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l'introduzione di misure eccessive, ridondanti e poco utili, come suggerito dal PNA 2022. A tale riguardo, tuttavia, attesa l'approvazione anticipata del presente Piano rispetto alla scadenza di legge (31 gennaio) in ragione della conclusione dell'XI Legislatura e delle imminenti elezioni del nuovo Governo regionale nel mese di novembre 2025, fermo restando il monitoraggio per l'intera annualità 2025 da effettuarsi entro il mese di gennaio 2026, nella presente sede si farà riferimento agli esiti del monitoraggio effettuato per l'annualità 2024, sulla base delle relazioni delle Strutture organizzative regionali di primo, secondo e terzo livello (Dipartimenti, Sezioni, Servizi), nonché delle informazioni acquisite dagli organi di verifica e controllo interno regionali.

Da tale monitoraggio, riportato nell'Aggiornamento del PIAO per il 2025 di cui alla D.G.R. n. 50/2025 cui integralmente si rinvia (par. 2.4 – "Esiti del monitoraggio dell'anno precedente e valutazioni preliminari"),

emerge nel complesso un adeguato grado di attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo, generali e specifiche, definite e programmate nel “Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia”, pur rilevando margini di miglioramento più o meno marcati a seconda dei settori e delle relative misure di prevenzione.

Da un punto di vista più generale, tuttavia, con riferimento a gran parte delle misure di prevenzione programmate, si ravvisa la chiara necessità da un lato di un **potenziamento dei sistemi informativi regionali e dell'interoperabilità tra banche dati**, indispensabile pre-condizione per un'efficace attività di monitoraggio e controllo e dunque di massima rilevanza nell'ambito della misura dei controlli interni, e dall'altro di un **rafforzamento dell'interlocuzione con gli stakeholders**, che possono supportare l'Amministrazione nella focalizzazione dei vari contesti di riferimento e nella conseguente “taratura” degli strumenti scelti per l'attuazione delle politiche pubbliche, oltre che nel relativo monitoraggio.

Rispetto a singole misure particolarmente rilevanti inoltre si rileva:

- Rispetto agli **adempimenti in materia di trasparenza ed obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013**, si evidenzia che negli ultimi anni si è consolidato – ai fini del relativo monitoraggio – l'utilizzo del Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SI.TRA.) all'interno del nuovo Portale Istituzionale della Regione Puglia, che consente la gestione autonoma da parte delle singole Strutture regionali nel caricamento dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale e la conseguente verifica dell'adempimento da parte del RPCT. Il suddetto Sistema informativo SI.TRA. è stato interessato, nel biennio 2024-2025, da un percorso di adeguamento, non ancora concluso. L'evoluzione del Sistema informativo, una volta completata, consentirà l'alimentazione automatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso una canalizzazione dei vari flussi informativi ad essa collegati.
- In tema di **vigilanza su conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità** restano da definire in modo uniforme, per tutto l'Ente Regione, le modalità di verifica della veridicità delle auto-dichiarazioni degli interessati da parte dell'Amministrazione, cui si affianca il tema delle verifiche in relazione a soggetti non più dipendenti dall'Amministrazione (in quanto cessati dal servizio), per cui sarebbero utili indicazioni operative di ANAC o *best practice* condivise a livello di Conferenza delle Regioni/Coordinamento nazionale degli RPCT delle Regioni e Province autonome.
- Il **monitoraggio in materia di appalti e contratti** ha scontato rilevanti limiti di interoperabilità delle piattaforme e degli applicativi utilizzati dagli operatori regionali, in uno con l'assenza di un sistema informativo-gestionale unico, che consenta l'acquisizione e l'elaborazione rapida delle informazioni trasmesse dalle Strutture regionali anche al fine di avviare tempestivamente azioni correttive. A ciò si aggiunge l'assenza, allo stato, di una Struttura organizzativa istituzionalmente preposta ad attività di audit di sistema su appalti e contratti nell'Ente Regione. Pertanto, si ribadisce l'opportunità di un potenziamento del monitoraggio in materia di appalti e contratti da un lato attraverso l'istituzione di un soggetto istituzionale formalmente preposto a tale attività, e dall'altro attraverso lo sviluppo di

uno specifico sistema informativo-gestionale, in conformità a quanto previsto nel Piano triennale di riorganizzazione digitale 2024-2026 adottato con D.G.R. n. 1646/2024.

1.4 – Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza

La strategia regionale in materia di anticorruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028, muovendo dalla conoscenza degli elementi di misurazione e percezione della corruzione a livello regionale e dall'analisi del contesto esterno e interno innanzi richiamate, si orienta secondo quanto raccomandato da ANAC nel documento *“Indicazioni per la definizione della Sottosezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO”*, approvato dall'Adunanza il Consiglio dell'Autorità in data 23/7/2025, recante indicazioni metodologiche alle Amministrazioni, nelle more dell'adozione definitiva del PNA 2025, nella logica dell'integrazione e coordinamento tra Sottosezioni che è propria del PIAO: in particolare, l'Autorità si sofferma sulla rilevanza dell'individuazione di specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, corredati da indicatori e target di realizzazione, sulla centralità di una mappatura unica integrata dei processi collegata alla mappatura del rischio corruttivo, e sulla partecipazione degli *stakeholders* tanto nella fase di programmazione quanto in quella di monitoraggio.

Si è ritenuto altresì di capitalizzare quanto suggerito – in termini di linee strategiche, obiettivi ed azioni – nello schema di PNA 2025 di ANAC, adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 7/8/2025, posto in consultazione pubblica fino al 30 settembre 2025 ed attualmente in attesa di validazione ed adozione definitiva. Resta inteso che, ove il PNA 2025 approvato in via definitiva apportasse modifiche a tali linee strategiche ed obiettivi, si provvederà con successivo atto al relativo adeguamento al livello regionale.

La Regione Puglia assume pertanto quali **obiettivi strategici regionali in materia di anticorruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028** quelli individuati da ANAC nello schema di PNA 2025 in capo alle Amministrazioni/Enti – e segnatamente gli obiettivi 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 come declinati nelle tabelle che seguono – articolati nell'ambito delle seguenti linee strategiche:

- LINEA STRATEGICA 1 – Razionalizzazione della pubblicazione di dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità e per una trasparenza al servizio dei cittadini;
- LINEA STRATEGICA 2 – Semplificare e digitalizzare i processi di predisposizione dei piani di integrità (sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO/PTPCT) per ridurre gli oneri sulle amministrazioni e fornire strumenti più accessibili da parte dei cittadini;
- LINEA STRATEGICA 3 – Creazione e protezione di “valore pubblico” attraverso gli strumenti di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità;
- LINEA STRATEGICA 4 – Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici;
- LINEA STRATEGICA 5 – Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti in una prospettiva di semplificazione e di servizio agli *stakeholders*;
- LINEA STRATEGICA 6 – Consolidamento delle pratiche di *whistleblowing* coinvolgendo tutti i portatori di interesse.

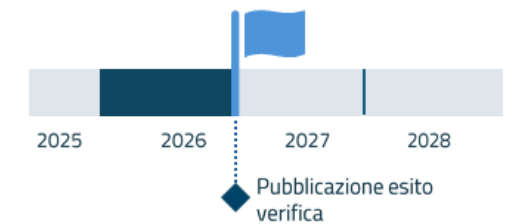
LINEE STRATEGICHE	OBIETTIVI	AZIONI
Linea Strategica 1 Razionalizzazione della pubblicazione di dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità e per una trasparenza al servizio dei cittadini	OBIETTIVO 1.1: Semplificazione, digitalizzazione e interoperabilità tra Banche Dati ai fini della raccolta e consultazione dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare da parte delle amministrazioni/enti ai sensi del d.lgs. 33/2013	N. 5 AZIONI
	OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	N. 3 AZIONI
Linea Strategica 2 Semplificare e digitalizzare i processi di predisposizione dei piani di integrità (sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO del PIAO/ PTPCT) per ridurre gli oneri sulle amministrazioni e fornire strumenti più accessibili da parte dei cittadini	OBIETTIVO 2.1: Semplificazione e digitalizzazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	N. 4 AZIONI
	OBIETTIVO 2.2: Partecipazione alle iniziative e attività sperimentali per semplificare e digitalizzare la programmazione anticorruzione	N. 3 AZIONI
Linea Strategica 3 Creazione e protezione di "valore pubblico" attraverso gli strumenti di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità	OBIETTIVO 3.1: Promuovere l'integrazione e il coordinamento del sistema anticorruzione con gli altri strumenti di programmazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e la semplificazione della mappatura dei rischi di corruzione per le aree obbligatorie trasversali a tutte le organizzazioni e per le aree specifiche	N. 1 AZIONE
	OBIETTIVO 3.2: Realizzare forme di integrazione e coordinamento tra la programmazione anticorruzione e gli altri strumenti di pianificazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	N. 2 AZIONI
Linea Strategica 4 Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici	OBIETTIVO 4.1: Supportare la corretta attuazione della disciplina in materia di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi	N. 3 AZIONI
	OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici	N. 2 AZIONI
Linea Strategica 5 Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti in una prospettiva di semplificazione e di servizio agli stakeholders	OBIETTIVO 5.1: Integrare le banche dati per la gestione dei flussi informativi relativi alla fase di esecuzione dei contratti	N. 2 AZIONI
	OBIETTIVO 5.2: Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti	N. 2 AZIONI
Linea Strategica 6 Consolidamento delle pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesse	OBIETTIVO 6.1: Supportare gli stakeholder attraverso l'adozione di linee guida sui canali interni di segnalazione e attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione degli enti del terzo settore	N. 2 AZIONI
	OBIETTIVO 6.2: Allineare i canali di segnalazione interni e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida	N. 3 AZIONI
Legenda  Obiettivi ANAC  Obiettivi altre Amministrazioni		

Fonte: ANAC, Schema di PNA 2025, adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 7/8/2025.

Nell'ambito delle suddette Linee strategiche, **gli obiettivi strategici regionali in materia di anticorruzione e trasparenza per il triennio 2026-2028**, come si è detto, coincidono con quelli individuati da ANAC in capo alle Amministrazioni/Enti nello schema di PNA 2025 – e segnatamente gli obiettivi 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 del citato Schema PNA (pagg. 22-37) – sintetizzati nelle tabelle di seguito riportate :

OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Attori: Amministrazioni/Enti

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione “Amministrazione Trasparente” attraverso l'applicativo di <i>web crawling</i> (TrasparenzaI)	2026	Individuazione difformità della sezione “Amministrazione Trasparente”	Pubblicazione esito verifica (Si/No)	 2025 2026 2027 2028 Pubblicazione esito verifica
1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti “Amministrazione Trasparente” anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di “accessibilità” per persone con disabilità visive, motorie o cognitive	2026 2027 2028	Allineamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le raccomandazioni/ linee guida	Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione “Amministrazione Trasparente”	 2025 2026 2027 2028 Stato avanzamento 80% interventi di allineamento Stato avanzamento 40% interventi di allineamento Completamento degli interventi
1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da <u>Anac</u> per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti “spese e pagamenti dell’amministrazione”, “organizzazione”, “controlli e rilievi sull’amministrazione” (artt. 4 bis, 13 e 31 del d.lgs. n.33/2013)	2026 2027	Assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC	Attestazione positiva da parte OIV (Si/No)	 2025 2026 2027 2028 Attestazione positiva OIV

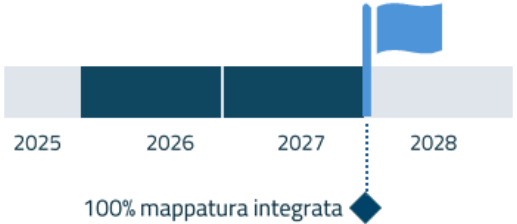
OBIETTIVO 2.2: Partecipazione alle iniziative e attività sperimentali per semplificare e digitalizzare la programmazione anticorruzione

Attori: Amministrazioni

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
2.2.1 Partecipazione alle iniziative di promozione e formazione sulle funzionalità del sistema da parte delle amministrazioni dell'ambito soggettivo di riferimento (cfr. obiettivo 2.1)	2026	Partecipazione agli eventi formativi	Partecipazione agli eventi formativi (Si/No)	

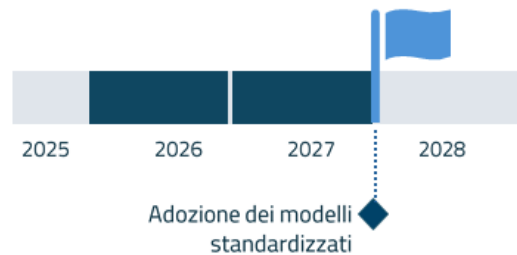
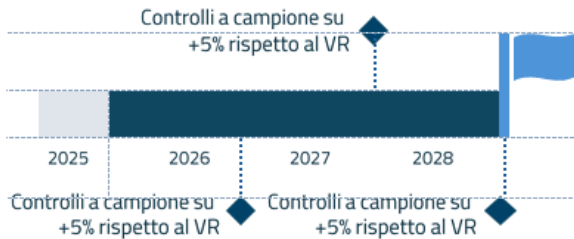
OBIETTIVO 3.2: Realizzare forme di integrazione e coordinamento tra la programmazione anticorruzione e gli altri strumenti di pianificazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Attori: Amministrazioni/Enti

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
3.2.1 Predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata di tutti i processi a rischio (aree obbligatorie e specifiche)	2026 2027	Mappatura unica e integrata	Completamento al 100% della mappatura	 100% mappatura integrata
3.2.2 Realizzazione di forme di coordinamento tra RPCT e altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO	2026 2027	Misure con cui formalizzare il coordinamento tra attori coinvolti	Predisposizione di misure di coordinamento (Si/No)	 Adozione di misure di coordinamento

OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici

Attori: Amministrazioni/Enti

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
4.2.1 Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di <u>inconferibilità</u> e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa	2026 2027	Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adeguamento ai modelli standardizzati da parte di un campione di amministrazioni (Si/No)	 Adozione dei modelli standardizzati
4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti	2026 2027 2028	Incremento annuo del 5% dei controlli rispetto al dato rilevato nell'annualità precedente (VR, <i>valore di riferimento</i>)	Numero controlli a campione su +5% rispetto al VR	 Controlli a campione su +5% rispetto al VR Controlli a campione su +5% rispetto al VR Controlli a campione su +5% rispetto al VR

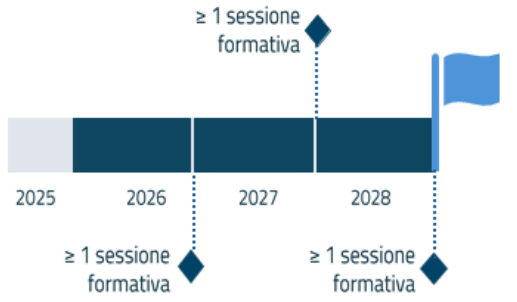
OBIETTIVO 5.2: Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti

Attori: Amministrazioni/Enti

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
5.2.1 Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali	2026 2027 2028	Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori)	Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100	Risorse formate 2025 2026 2027 2028 55% 75% 100%

OBIETTIVO 6.2: Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida

Attori: Amministrazioni/Enti

AZIONI	TEMPI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TARGET per ANNO
6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida <u>whistleblowing</u> sui canali interni di segnalazione	2026 2027 2028	Realizzazione iniziative di sensibilizzazione	≥1 per ciascun anno	 ≥ 1 iniziative di sensibilizzazione 2025 2026 2027 2028 ≥ 1 iniziative di sensibilizzazione ≥ 1 iniziative di sensibilizzazione
6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di <u>whistleblowing</u>	2026 2027 2028	Effettuazione di formazione per RPCT e per il gestore (enti privati)	≥1 per ciascun anno	 ≥ 1 sessione formativa 2025 2026 2027 2028 ≥ 1 sessione formativa ≥ 1 sessione formativa

Parte II

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1 - Il sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi organizzativi regionali

La Regione Puglia, secondo le indicazioni fornite da ANAC nei PNA 2019 e 2022, ha adottato per il processo di valutazione e gestione del rischio corruttivo un approccio valutativo di tipo “qualitativo”, costruito sulle specificità dell’Amministrazione e correlato alla propria organizzazione interna ed al contesto esterno in cui opera, in luogo dell’approccio “quantitativo” del passato, prevalentemente fondato sull’assegnazione di punteggi.

Il sistema di valutazione del rischio corruttivo è costruito sulla base della Mappatura dei processi organizzativi regionali, descritta nel dettaglio nell’ambito dell’analisi di contesto interno all’interno della Sezione 2/Sottosezione di programmazione “Valore pubblico”/par. 2.1 del presente PIAO, laddove i Processi organizzativi sono afferenti a specifiche Categorie di processo, individuate a loro volta sulla base delle “Aree di rischio” indicate nel PNA 2019 (Allegato 1, Tab. 3). Ciascuno dei processi organizzativi regionali viene sottoposto ad analisi e valutazione del rischio sia “inerente”, ossia collegato alla natura ed attività del processo senza considerare le eventuali azioni volte a ridurne la probabilità e/o l’impatto, sia “residuo”, ovvero che permane anche dopo l’applicazione delle misure di trattamento poste in essere.

Lo strumento predisposto dalla Regione Puglia per la valutazione del rischio corruttivo è il “**Sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi organizzativi della Regione Puglia**” (**Sistema VRC**), un applicativo informatico – sottoposto a recente implementazione con Determina del Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ed RPCT regionale n. 20 del 4/12/2024 – disponibile sulla piattaforma intranet della Regione Puglia ‘NoiPA-PUGLIA’ e fruibile secondo le modalità ed istruzioni operative riportate in apposita “Guida alla compilazione”. Il Sistema di Valutazione del Rischio Corruttivo risulta organizzato secondo due ambiti valutativi distinti, ma fra loro interrelati: il primo ambito è rappresentato dalla descrizione di contesto e dall’individuazione degli elementi di rischio dei processi gestiti, effettuata direttamente dalle singole Strutture regionali interessate, cui si affianca un secondo ambito valutativo integrativo da parte del RPCT, svolto anche con il supporto degli organi di controllo interno regionale, che conduce alla definizione del livello di rischio finale dei processi organizzativi regionali.

Nell’ambito dell’attività analitica e valutativa di cui innanzi, i Direttori di ciascuna Struttura di livello dipartimentale o equiparata e i Dirigenti di ciascuna Sezione regionale – dando in ciò concreta attuazione all’obbligo di collaborazione con il RPCT – sono chiamati a indicare, attraverso l’applicativo dedicato al Sistema VRC, i seguenti dati con riferimento ad ogni singolo processo organizzativo oggetto di analisi:

- le caratteristiche generali di ciascun processo organizzativo di competenza (tramite una sintetica descrizione del processo e dell’articolazione dello stesso in fasi), con particolare riferimento al coinvolgimento di altre strutture interne all’Amministrazione o di soggetti esterni ed al livello di transizione digitale del processo (completo, parziale o assente);

- gli eventuali fattori abilitanti del rischio corruttivo, ovvero i fattori di contesto che potenzialmente agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, come descritti dall'ANAC nel Box n. 8 dell'Allegato n. 1 al PNA 2019;
- gli indicatori di stima del livello di esposizione al rischio – anch'essi mutuati dall'ANAC (PNA 2019 - box n. 9) – ed in particolare: il livello e la rilevanza degli interessi esterni quantificati in termini di entità dell'interesse o del beneficio, economico e non, per i soggetti destinatari del processo; il grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. nelle attività svolte o negli atti prodotti; il livello di opacità del processo decisionale; le segnalazioni e/o i reclami da parte dell'utenza esterna e dei cittadini e la presenza di "eventi sentinella" per azioni di tipo corruttivo (procedimenti giudiziari, amministrativi e/o disciplinari).
- le misure di prevenzione del rischio adottate, selezionandole da un apposito elenco già proposto dal Sistema con riferimento alle misure di prevenzione previste dal vigente Documento di programmazione, ed eventualmente integrando tale elenco con ulteriori misure di prevenzione.
- l'indicazione del numero complessivo dei rilievi ricevuti dagli organi di controllo e dal R.P.C.T., con indicazione – per ciascun rilievo – dell'organo di provenienza del rilievo e di una breve descrizione dello stesso.

Una volta completata la descrizione di contesto e l'analisi di rischio dei processi gestiti da parte delle singole Strutture, si apre la fase valutativa integrativa che fa capo al RPCT, che consente di giungere alla definizione del *risk assessment* finale dei processi organizzativi regionali e, conseguentemente, delle Strutture che li gestiscono. Le valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi organizzativi sono, infatti, integrate attraverso l'utilizzo di dati ed informazioni in possesso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della propria struttura di supporto e/o degli organi di controllo interno regionali. In particolare, in questa fase vengono presi in considerazione dal RPCT i rilievi effettuati e le eventuali sanzioni comminate da parte dell'ANAC, della Corte dei Conti o di organi ispettivi, disciplinari e di controllo regionali (Ufficio Procedimenti Disciplinari, Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale, Autorità di Audit, ecc.) nei confronti di strutture regionali o di singoli dipendenti nell'ambito dei processi organizzativi da ciascuno gestiti, oltre che le eventuali frodi o truffe accertate a danno dell'Amministrazione da parte dell'Autorità giudiziaria sempre nell'ambito di processi specifici. Viene altresì valutato dal RPCT il "livello di collaborazione" delle Strutture, tanto con riferimento alla fase di valutazione del rischio corruttivo dei singoli processi organizzativi attraverso il Sistema VRC, quanto alla partecipazione attiva all'aggiornamento annuale del PTPCT anche attraverso il monitoraggio delle misure di prevenzione poste in essere e le proposte di modifica/integrazione di tali misure di prevenzione.

Il sistema VRC della Regione Puglia è stato dunque organizzato – in conformità alle indicazioni metodologiche di ANAC contenute nel PNA 2019, poi confermate nel Vademecum del febbraio 2022 su "*Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022*" e dal PNA 2022 – per poter espletare le tre fasi della valutazione del rischio, ovvero:

1. identificazione del rischio;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

Tali fasi sono ovviamente propedeutiche alla successiva attività di trattamento del rischio, basata sull'individuazione di idonee misure di prevenzione, per cui si rimanda alla Parte III del presente Documento di programmazione.

Analizziamo di seguito le suddette fasi della valutazione del rischio.

I – Identificazione del rischio

La fase di identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare tutti i fatti o comportamenti (cd. eventi rischiosi) che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza delle singole Strutture in cui si articola l'Amministrazione regionale, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

In conformità alle indicazioni metodologiche fornite da ANAC è stato elaborato il "**Registro regionale degli eventi rischiosi**" (**All. A3.2** al presente Documento di programmazione), che rappresenta un elenco – aperto e dinamico, dunque suscettibile di progressive implementazioni – dei potenziali eventi rischiosi relativi ai processi organizzativi connessi ai diversi settori di attività dell'Amministrazione regionale.

II – Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: da un lato, quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, dall'altro quello di stimare il livello di esposizione al rischio corruttivo dei processi e delle relative attività.

I fattori abilitanti del rischio corruttivo rappresentano i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Tali fattori abilitanti, opportunamente analizzati, consentono di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci e le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi corruttivi. L'elenco dei fattori abilitanti, costruito sulla base di quanto descritto dall'ANAC nel Box n. 8 dell'Allegato n. 1 al PNA 2019 (reperibile accedendo alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019>) e confermato nei successivi PNA, è stato inteso – nell'ambito del Sistema VRC regionale – come un elenco aperto e dinamico, dunque suscettibile di progressive integrazioni sulla base degli accadimenti ovvero di analisi/elaborazioni/segnalazioni da parte delle Strutture regionali o dello stesso RPCT.

Per effettuare poi una stima del livello di esposizione al rischio corruttivo, l'Amministrazione regionale ha inteso adottare un approccio valutativo "di tipo qualitativo", nell'ambito del quale la documentazione e le motivazioni fondanti vengono elaborate attraverso uno specifico algoritmo che, a partire dal Sistema VRC regionale, consente la valorizzazione di ciascun parametro utilizzato. Il sistema prevede, in primo luogo, un punto di partenza diverso per i vari processi a seconda del livello di rischio corruttivo della categoria di processo di appartenenza, sulla base di una classificazione delle categorie di processo standard connesse alle principali aree di rischio previste dall'ANAC nel già citato Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con riferimento alle Regioni. Tale classificazione delle categorie di processo standard – all'interno delle quali sono contenuti e "tipizzati" tutti i processi organizzativi regionali – e dei relativi livelli di rischio corruttivo è indicata di seguito in tabella:

LIVELLO DI RISCHIO CORRUTTIVO DELLE CATEGORIE DI PROCESSO

ALTO	MEDIO	BASSO
Appalti e contratti pubblici	Attività legislativa, regolamentare e consultiva	Processi trasversali
Gestione del Patrimonio	Programmazione, monitoraggio e valutazione	
Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere	Relazioni esterne e Comunicazione	
Modifica situazioni soggettive della persona e delle attività economiche (Idoneità, Accreditalenti, Autorizzazioni, Concessioni)	Coordinamento, partecipazione e supporto tecnico a organismi, commissioni e consulte	
Reclutamento e gestione del personale		
Incarichi e nomine		
Gestione contabile e finanziaria		
Vigilanza, controllo, attività ispettiva e sanzionatoria		
Arbitrato e contenzioso		

Il livello di rischio dei singoli processi, oltre che dalla relativa categoria di processo di appartenenza, è influenzato poi da una serie di altri elementi. In primo luogo rileva l'appartenenza dei processi per materia a quelle che ANAC individua come principali aree di rischio specifiche per le Regioni all'interno del PNA 2019, Allegato 1, Tab. 3 – "Elenco delle principali Aree di rischio", ulteriori rispetto alle categorie di processo generali (valide per tutte le Pubbliche Amministrazioni) innanzi richiamate, ossia: Governo del territorio; Regolazione in ambito sanitario; Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione; Gestione dei rifiuti. Ai processi appartenenti a tali materie/settori tematici viene pertanto attribuita *di default* una maggiorazione del livello di rischio. Inoltre, il livello di rischio di ciascun processo è influenzato dalla valorizzazione di una serie di parametri ed indicatori ritenuti significativi per la valutazione del rischio corruttivo, di seguito elencati:

- Eventuale coinvolgimento nel processo di altre strutture interne all'Amministrazione (*presenza di soggetti interni coinvolti/nessun soggetto interno coinvolto*) ovvero di soggetti esterni (*presenza di soggetti esterni coinvolti/nessun soggetto esterno coinvolto*), in considerazione del fatto che laddove il processo non è interamente gestito da un solo soggetto/Ufficio tende a ridimensionarsi il rischio corruttivo;
- Livello di transizione digitale del processo (*completo/parziale/assente*), che se avanzato e dotato di un sistema adeguato di controlli consente di ridurre sensibilmente il rischio corruttivo rispetto ai processi gestiti in modalità analogica e con documentazione esclusivamente cartacea.
- Fattori abilitanti del rischio corruttivo (ad ognuno dei possibili fattori abilitanti è associata una specifica maggiorazione del livello di rischio) .
- Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio (*basso/medio/alto*) del processo, mutuati dal richiamato Allegato 1 del PNA 2019 di ANAC (box n. 9) : 1) Livello e rilevanza degli interessi "esterni", quantificati in termini di entità dell'interesse o del beneficio, economico e non, per i soggetti destinatari del processo; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. nelle attività svolte o negli atti prodotti; 3) Livello di

opacità del processo decisionale; 4) Segnalazioni e/o reclami da parte dell'utenza esterna e dei cittadini; 5) Presenza di "eventi sentinella" per azioni di tipo corruttivo: procedimenti giudiziari, amministrativi e/o disciplinari.

Vengono infine opportunamente valorizzati:

- il livello di collaborazione (*alto/medio/basso*) con il RPCT da parte delle Strutture regionali nelle fasi di predisposizione, aggiornamento e monitoraggio del P.T.P.C.T. così come di valutazione del rischio corruttivo dei singoli processi organizzativi;
- i rilievi da parte degli organi di controllo esterno e degli organi di controllo interno regionale (*assenza di rilievi/presenza di 1 rilievo/presenza di 2 o più rilievi*), che denotano la particolare rischiosità di alcuni processi ovvero la necessità di sottoporli a misure preventive e di controllo maggiormente stringenti.

L'analisi e valutazione del rischio come fin qui descritta consente di pervenire alla stima del cosiddetto "rischio inerente", ovvero al rischio collegato alla natura ed attività del processo senza considerare le eventuali azioni volte a ridurne la probabilità e/o l'impatto.

Il Sistema VRC poi, al fine di supportare efficacemente il RPCT nella programmazione delle misure di prevenzione, prevede l'indicazione da parte delle Strutture regionali interessate, per ciascun processo organizzativo mappato, delle Misure di Prevenzione del Rischio generali e specifiche adottate, sia in conformità con le previsioni del vigente Documento di programmazione come confluite nel P.I.A.O. regionale, sia in via ulteriore (misure di prevenzione aggiuntive), in ragione delle specifiche attività svolte e delle connesse criticità/rischiosità settoriali riscontrate nel tempo. Tale ricognizione, con l'ausilio di uno specifico sistema di 'pesatura' delle misure adottate, consente quindi - accanto al citato "rischio inerente" - la stima del cosiddetto "rischio residuo", ovvero il rischio che permane anche dopo l'applicazione delle misure di trattamento poste in essere.

In conclusione, la valorizzazione di tutti i parametri e gli indicatori fin qui indicati consente di collocare ogni processo organizzativo in una delle seguenti fasce di rischio corruttivo:

- Basso rischio;
- Medio rischio;
- Alto rischio.

III – Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha l'obiettivo di stabilire, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, da un lato le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e dall'altro le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo, nell'ambito del Sistema VRC, si avvalgono dei seguenti specifici "indicatori di rischio" (*key risk indicators*) in grado di fornire indicazioni sul livello di esposizione al rischio di ciascun processo organizzativo:

1. Grado di discrezionalità del processo;
2. Livello e qualità della regolamentazione (legislativa, regolamentare ed amministrativa) disponibile in relazione al processo;

3. Livello di interesse esterno correlato al processo (in termini di valore economico e/o di possibili benefici a soggetti esterni portatori di interessi specifici, che possano condizionare l'imparzialità della decisione);
4. Manifestazione di eventi corruttivi o di *maladministration* verificatisi in passato in relazione al processo (rilievi effettuati da organi di controllo interni o esterni all'Amministrazione e correlate sanzioni; frodi o truffe accertate a danno dell'Amministrazione);
5. Personale (dirigenziale e non) con ruolo decisionale e potere di firma coinvolto stabilmente nel processo con profilo attestato come infungibile, e dunque non sottoposto a rotazione;
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento generali e specifiche previste dal vigente Documento di programmazione ed applicabili al processo.

Per consentire l'applicazione a regime dei suddetti indicatori, la stima del rischio corruttivo sarà supportata dai seguenti elementi:

- ❖ i dati di rilievo di ciascun processo;
- ❖ gli output delle fasi precedenti e, in particolare, la singola scheda di analisi recante la mappatura di ciascun processo, il registro degli eventi rischiosi, i fattori abilitanti e le misure di trattamento adottate in relazione al processo;
- ❖ le risultanze della mappatura organizzativa effettuata in ciascuna Struttura organizzativa regionale per l'individuazione delle unità di personale (dirigenziale e non) con ruolo decisionale e potere di firma coinvolte stabilmente nel processo con profilo attestato come infungibile, e dunque non sottoposte a rotazione.

2.2 - Risk assessment della Regione Puglia

Secondo l'approccio valutativo fin qui descritto si giunge al cd. *risk assessment* regionale, ossia agli esiti - aggiornati annualmente - della valutazione del rischio corruttivo dei processi organizzativi gestiti dalle Strutture della Regione Puglia.

A tale riguardo, tuttavia, attesa l'approvazione anticipata del presente Piano rispetto alla scadenza di legge (31 gennaio) in ragione della conclusione dell'XI Legislatura e delle imminenti elezioni del nuovo Governo regionale nel mese di novembre 2025, nella presente sede si farà riferimento agli esiti del monitoraggio effettuato per l'annualità 2024. Si rinvia, in tal senso, ai grafici di sintesi e alle tabelle di dettaglio riportate nel par. 3.2 dell'Aggiornamento al PIAO per il 2025, adottato con D.G.R. n. 50/2025.

Il monitoraggio degli esiti della valutazione del rischio corruttivo per l'intera annualità 2025 sarà invece effettuato attraverso lo strumento del VRC al 31/12/2025.

Parte III

GESTIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO:

I SOGGETTI, LE MISURE DI PREVENZIONE, IL MONITORAGGIO

3.1 - Soggetti istituzionali coinvolti nel sistema di gestione del rischio

La progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito del presente Documento di programmazione regionale tiene conto dei principi-guida strategici, metodologici e finalistici indicati dal PNA 2019 e confermati poi dal PNA 2022 oltre che dal recente Schema di PNA 2025, attribuendo la massima rilevanza allo sviluppo di una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio corruttivo, che va sviluppata a tutti i livelli dell'Amministrazione in considerazione del fatto che l'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo. La gestione del rischio corruttivo, infatti, non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura amministrativa regionale.

In tal senso, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo tutti i soggetti istituzionali cui la vigente normativa attribuisce specifici compiti e funzioni in materia, come espressamente richiamati dall'Allegato A1 del PNA 2019 oltre che dall'Allegato 3 del PNA 2022. In particolare:

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui spetta un fondamentale ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO ed al relativo monitoraggio, un ruolo di vigilanza sulla corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, segnalando all'Organo di indirizzo ed all'OIV eventuali disfunzioni, ed un ruolo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

- l'Organo di indirizzo politico, cui compete la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, la promozione di una cultura di valutazione del rischio all'interno dell'Amministrazione e l'adozione del PIAO, una delle cui sezioni è espressamente dedicata alle strategie di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza relativamente agli obiettivi di valore pubblico dell'Ente Regione.

- I Dirigenti e i Responsabili delle Unità organizzative, i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, in opportuno coordinamento con il RPCT, fornendo i dati e le informazioni necessarie e formulando eventuali proposte - in relazione ai settori, alle strutture e alle unità organizzative di riferimento - al fine di realizzare l'analisi del contesto, l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure adottate; sono tenuti altresì a curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità; sono responsabili dell'attuazione delle misure di propria competenza

programmate nel PIAO e sono tenuti ad operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale.

- L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), cui spetta il supporto al RPCT, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, e la verifica della coerenza ed integrazione metodologica tra ciclo di gestione della *performance* e ciclo di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza nella misurazione e valutazione delle *performance* delle strutture regionali e del relativo personale.

- Altri soggetti istituzionali di cui può utilmente avvalersi il RPCT: Soggetti interni all'Amministrazione che dispongono di dati utili e rilevanti per la predisposizione del PIAO ed il relativo monitoraggio (Avvocatura regionale, Sezione Statistica, Sezione Personale, ecc.); Strutture di vigilanza e controllo interno che possono supportare il RPCT nel monitoraggio del PIAO e nelle attività di verifica dell'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione del rischio (Struttura di Staff Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di Valutazione, Autorità di *Audit*, Nucleo Ispettivo Regionale - N.I.R., Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario - N.I.R.S., ecc.); Direttori delle Strutture di livello dipartimentale quali componenti della "Rete di referenti del RPCT" per la gestione del rischio corruttivo di cui si dirà nel paragrafo successivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative dell'Amministrazione, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.

- Tutti i dipendenti dell'Amministrazione, i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate.

3.1.1 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Regione Puglia e la Rete dei Referenti del RPCT

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 27 marzo 2023 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. n. 190/2012 e dell'art. 43, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013. Il suddetto RPCT è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie attività correlate alla tutela della trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'Amministrazione regionale, da una struttura organizzativa di supporto che attualmente si identifica con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione, afferente alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, la cui dotazione di idonee e qualificate professionalità – e più in generale di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie – va costantemente presidiata dall'Organo politico al fine di garantire una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta di garantire al RPCT lo svolgimento pieno ed effettivo delle proprie funzioni, in adeguamento alle raccomandazioni di ANAC sul punto (PNA 2022, All. n. 3 – "Il RPCT e la struttura di supporto").

L'Organo di indirizzo politico - al fine di consentire al RPCT, in un'organizzazione complessa quale l'Ente Regione, l'efficace svolgimento delle proprie funzioni anche tramite un supporto conoscitivo/operativo da parte dei dirigenti di vertice e dei responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale - ha altresì ritenuto di dotare il RPCT, per espressa previsione dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, di una Rete di Referenti costituita dai Direttori di Dipartimento della Regione, i quali

“formulano proposte agli organi politici anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge e degli altri atti di loro competenza” ed “assicurano l’attuazione a livello dipartimentale delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e relativi decreti attuativi ed al PTPCT regionale, svolgendo le funzioni di referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione”. In qualità di Referenti del RPTC, dunque, i Direttori di Dipartimento, supportati dai dirigenti responsabili delle varie unità organizzative regionali i cui i Dipartimenti sono articolati (Sezioni, Servizi, Strutture di staff), concorrono non solo all'attuazione del Documento di programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma anche all'analisi delle criticità e dei principali fattori di rischio corruttivo e all'elaborazione di proposte volte alla prevenzione del medesimo rischio, sulla base delle esperienze maturate nei settori funzionali cui ciascuno è preposto, contribuendo in tal modo all'integrazione periodica del PIAO e al potenziamento continuo dell'efficacia del sistema di gestione del rischio.

3.1.2 - Le strutture di vigilanza e controllo interno, il Network istituzionale regionale RPCT e il Network Sanità

Ad ulteriore supporto del RPCT nelle attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione del rischio sono chiamate, per quanto di rispettiva competenza, le Strutture di vigilanza e controllo interno dell'Amministrazione regionale (Struttura di Staff Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di Valutazione, Struttura Speciale “Autorità di Audit”, Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario - N.I.R.S., Nucleo Ispettivo Regionale – N.I.R., ecc.), che relazionano al RPCT su questioni specifiche ogni qualvolta lo prevedano le norme/procedure regionali o se ne rilevi l’opportunità oppure su espressa richiesta dello stesso RPCT.

Il RPCT regionale si avvale inoltre utilmente di alcune strutture inter-istituzionali costituite, sotto forma di *network*, per creare proficue sinergie in termini di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione al livello regionale in senso ampio (ovvero inclusivo dell’ampia platea di Agenzie regionali, Enti pubblici e privati partecipati, controllati o finanziati dall’Ente Regione), anche in ragione del fatto che alcuni di questi Enti talvolta partecipano alla gestione di processi di competenza regionale con modalità integrata rispetto agli Uffici regionali competenti *ratione materiae* ovvero in via autonoma in ragione di specifica delega.

Con la decisione della Conferenza dei Direttori di Area n. 32 del 14/10/2013, confermata dal “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016” adottato con DGR n. 66/2014, poi recepita in tutti i successivi PTPCT regionali e nel PIAO 2023-2025 , la Regione Puglia ha istituito il “*Network Istituzionale Regionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione*” quale struttura di raccordo tra i Responsabili anticorruzione della Regione, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate che fanno parte della rete istituzionale pugliese, al fine di agevolare lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione. Tale Network, insediatosi il 12/12/2013, si configura pertanto sia quale struttura di raccordo per la condivisione di metodologie, criteri e informazioni in materia di prevenzione della corruzione, anche ai fini della redazione dei rispettivi PTCPT, sia come strumento per il

controllo dei procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze tra Regione ed Enti e Società della rete istituzionale regionale, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi operino quali organismi intermedi o strutture di supporto istruttorio rispetto ai Servizi regionali.

Il raccordo esistente tra il RPCT regionale e quelli delle Società partecipate e *in house*, peraltro, è stato rafforzato con la D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014, recante “Linee di indirizzo per le Società controllate e le Società in house della Regione Puglia” ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 - “Norme in materia di controlli”, nonché con le *“Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house”* approvate con D.G.R. n. 1902 del 18 dicembre 2023, sottoposte ad ulteriore aggiornamento con D.G.R. n. 880 del 25 giugno 2024. Tali Linee di indirizzo hanno previsto, infatti – al relativo art. 12, rubricato “Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza” – che *“le società controllate e le società in house pongono in essere gli adempimenti di cui alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi con il Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui trasmettono specifica informativa”* e che *“le società in house trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, al Responsabile regionale in materia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti”*, attribuendo al suddetto RPCT la facoltà di proporre modifiche o integrazioni nei 20 giorni successivi alla trasmissione. Il menzionato art. 12 delle citate LL.GG. riconosce, inoltre, l’importanza del Network prevedendo che *“lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione”*.

L’attività di collaborazione tra i componenti del Network istituzionale regionale RPCT si è intensificata negli ultimi anni, portando ad un costante confronto e scambio di esperienze in ordine alle misure organizzative di prevenzione della corruzione. Ne è riprova, da ultimo, l’incontro del Network istituzionale regionale RPCT tenutosi in data 6 giugno 2025, avente ad oggetto: le misure di prevenzione della corruzione e relativo monitoraggio in relazione sia al reclutamento di personale sia ad appalti di lavori, servizi e forniture; l’attuazione e il monitoraggio delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione; l’adozione procedure di controllo e verifica di veridicità su autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e sui documenti presentati o esibiti; il rispetto degli obblighi di pubblicazione/aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente e la relativa verifica da parte del RPCT di ciascun Ente.

Poco dopo l’istituzione del Network istituzionale regionale, peraltro, con la DGR n. 48 del 23/1/2018 era stato costituito anche il *“Network Sanità”* quale struttura di raccordo tra il RPCT della Regione e i RPCT delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pugliese (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, Istituto Zooprofilattico Sperimentale). Fin dai primi incontri, tale Network ha affrontato tematiche di notevole rilievo quali il raccordo tra l’attribuzione degli obiettivi di *performance* dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; la necessità di adottare comuni metodologie di analisi del

rischio; l'opportunità di condividere percorsi di formazione rivolti non solo ai RPCT, ma anche al personale dedicato, in particolare, alle attività ad alto rischio corruttivo.

L'efficacia di tale Network è stata progressivamente confermata nel tempo. Nell'ottica della condivisione di criteri e metodologie operative al fine di garantire un'azione sinergica nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione in ambito sanitario, in data 13 novembre 2025 si terrà l'annuale riunione del Network Sanità quale momento di riflessione comune incentrato, in particolare, sui seguenti temi: rispetto degli obblighi di pubblicazione/aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente e relativa verifica da parte del RPCT; misure di prevenzione della corruzione e relativo monitoraggio in relazione al reclutamento del personale ed al conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione; adozione procedure di controllo e verifica di veridicità su autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e sui documenti presentati o esibiti in sede di reclutamento o conferimento di incarichi; misure di prevenzione della corruzione e relativo monitoraggio in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture; misure di prevenzione della corruzione e procedure adottate per la gestione conflitti di interesse.

3.2 - Misure generali di prevenzione del rischio corruttivo

Un'efficace strategia di prevenzione della corruzione deve prevedere misure ad ampio spettro che riducano, all'interno dell'Amministrazione, il rischio che i dipendenti pongano in essere atti di natura corruttiva. In relazione alla loro portata, tali misure di prevenzione si definiscono "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione, e "specifiche" laddove incidono viceversa su problematiche specifiche individuate tramite l'analisi del rischio. Un'ulteriore classificazione delle misure di prevenzione del rischio riguarda il carattere delle misure stesse, distinte in misure di tipo "oggettivo", volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e preconstituendo condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi, e misure di tipo "soggettivo", che muovono da considerazioni di tipo soggettivo, quali la propensione dei funzionari a compiere atti di natura corruttiva, proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti non solo rispetto a norme penali, ma anche rispetto a norme amministrative o disciplinari, al fine di tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Il presente Documento di programmazione – sulla scorta dell'analisi di contesto interno ed esterno nonché della valutazione degli esiti del monitoraggio relativo all'annualità 2025 di cui alla precedente Parte II – individua per la Regione Puglia le seguenti misure generali di prevenzione del rischio, oggetto di trattazione specifica nei paragrafi che seguono:

- Misure di prevenzione di tipo oggettivo: Rotazione ordinaria del personale; Controlli interni; *Policy* antiriciclaggio; Formazione; Trasparenza; Sensibilizzazione e partecipazione.
- Misure di prevenzione del rischio di tipo soggettivo: Divieti *post-employment (pantouflage)*; Rotazione straordinaria; Codice di comportamento dei dipendenti regionali: conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi; *Whistleblowing*.

3.2.1 - Rotazione ordinaria del personale

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, introdotta dalla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, rappresenta una misura di prevenzione della corruzione di importanza cruciale per l’Ente Regione: il meccanismo dell’alternanza riduce infatti il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali.

L’ANAC nel corso degli anni, anche all’interno dei diversi PNA, ha fornito significative indicazioni e criteri direttivi in merito all’applicazione dell’istituto in esame, chiarendo che:

- con riferimento al profilo soggettivo, la rotazione ordinaria si applica a tutti di dipendenti pubblici;
- per il personale dirigenziale è opportuno che la rotazione ordinaria formi oggetto di apposita programmazione nell’ambito di un atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico della singola Amministrazione, che indichi criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali chiari e oggettivi, al fine di evitare che la rotazione sia impiegata in modo non trasparente e tale da limitare l’indipendenza della dirigenza;
- sempre con riguardo al personale dirigenziale, negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale, prevedendo che alla scadenza la responsabilità dell’ufficio o del servizio venga affidata ad altro dirigente a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’Amministrazione, progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio, risultando ciò funzionale anche ad evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi dirigenti;
- tenuto conto dell’impatto che la rotazione produce sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile programmare la stessa secondo un criterio di gradualità al fine di mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. A tal fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso;
- la formazione rappresenta una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Si tratta, complessivamente, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, al fine di porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata un’organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività con un altro operatore, che nel tempo potrebbe sostituirlo. Analogamente dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, incrementa le possibilità di impiegare per esse personale diverso;

- sui criteri generali di rotazione deve essere data preventiva e adeguata informazione alle Organizzazioni sindacali al fine di consentire a quest'ultime di presentare proprie osservazioni e proposte, pur non instaurando al riguardo alcuna fase di negoziazione in materia.

La Regione Puglia, in attuazione delle previsioni normative e delle indicazioni dell'ANAC innanzi richiamate, ha previsto e disciplinato nel tempo – all'interno degli aggiornamenti annuali del proprio PTPCT (ora PIAO) e di ulteriori atti amministrativi – la rotazione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali. In tale contesto sono state predisposte le *“Linee guida per la rotazione del personale della Regione Puglia”*, approvate con D.G.R. n. 1359 del 24/7/2018 (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1186280/DEL_1359_2018.pdf) e recentemente in parte modificate con D.G.R. n. 526 del 22/4/2024 (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2469459/DEL_526_2024.pdf), che regolamentano la rotazione ordinaria del personale regionale, intesa quale *“strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane”*, definendone criteri e modalità in coerenza con quanto stabilito da ANAC nel PNA 2019, segnatamente nel relativo Allegato 2 dedicato al tema della rotazione ordinaria, e confermato da ultimo nel recente PNA 2022 e nel relativo Aggiornamento 2023. In particolare, le citate Linee guida regionali disciplinano le modalità di attuazione della misura di rotazione ordinaria nell'Ente Regione, definendo i criteri che devono orientare l'azione amministrativa in sede di applicazione dell'istituto in parola (estensione funzionale, estensione territoriale, gradualità, temporaneità degli incarichi, omnicomprensività, competenza, attitudini e capacità professionali).

Con specifico riferimento alla temporaneità degli incarichi, le Linee guida prevedono che per il personale dirigenziale (di Sezione e di Servizio o facenti funzioni) la durata dell'incarico non può superare quella legale e non può essere attribuito, neppure a seguito di procedura di selezione, al medesimo dirigente per più di nove anni di seguito; per gli incarichi apicali del personale di comparto (incarichi di Elevata Qualificazione – E.Q.), l'incarico non può essere prorogato per più di una volta e non può essere attribuito, neppure a seguito di procedura di selezione, al medesimo dipendente per più di nove anni di seguito. Le Linee guida regionali indicano anche i casi in cui la misura della rotazione ordinaria non trova applicazione – ossia le ipotesi di infungibilità, continuità, autonomia ed indipendenza delle funzioni svolte da alcuni dipendenti – disciplinando in tal caso le misure alternative alla rotazione, ed individuano la formazione quale *“misura di prevenzione della corruzione sia complementare che alternativa alla rotazione ordinaria”*. Le modalità di attuazione della rotazione ordinaria di cui alle suddette Linee guida rinviano infine ad un *“Programma triennale regionale della rotazione”*, adottato dalla Giunta Regionale su proposta della Sezione Personale e Organizzazione e in raccordo con il RPCT, previo coinvolgimento della Rete dei Referenti del RPCT (ossia i Direttori di Dipartimento e delle strutture equiparate) e per il loro tramite di tutti i dirigenti regionali, secondo i criteri innanzi richiamati e tenendo in considerazione eventuali vincoli soggettivi e oggettivi.

Sul versante attuativo, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 22 aprile 2024** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2469459/DEL_526_2024.pdf/1f312924-ba41-f17e-8bd4-9da3d759184c?version=1.0&t=1714642828921) la Giunta Regionale ha approvato il vigente **“Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia”**, procedendo contestualmente a ridurre

(rispetto al precedente Programma triennale) da 6 anni a 5 anni – in coerenza con la durata legale dell’incarico dirigenziale – il limite temporale degli incarichi dirigenziali di Strutture ad alto rischio corruttivo, compatibilmente con l’organizzazione regionale e gli specifici vincoli soggettivi ed oggettivi. A tale nuovo Programma di rotazione ordinaria ha fatto seguito l’indizione, nel corso del 2024, di appositi avvisi interni per l’assegnazione di numerosi incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli da sottoporre a rotazione ordinaria ai sensi dell’allegato alla richiamata D.G.R. n. 526/2024.

L’anno 2025, in continuità con l’*iter* già avviato nel 2024, è stato interessato da numerosi interventi sul modello organizzativo regionale denominato “MAIA 2.0”: nello specifico, si è proceduto all’istituzione, alla rimodulazione e alla soppressione di alcune strutture dirigenziali, oltre che all’aggiornamento delle funzioni di altre strutture, attraverso svariati provvedimenti di Giunta Regionale (si rinvia, per il dettaglio, alla Sezione 3 – “Organizzazione e capitale umano”/Sottosezione di programmazione – “*Struttura organizzativa*” del presente PIAO). Conseguentemente, sono stati conferiti una serie di nuovi incarichi di direzione afferenti alle Sezioni della Giunta Regionale (cfr., a titolo esemplificativo, DD.GG.RR. nn. 170/2025, 171/2025, 172/2025, 247/2025, 248/2025, 1069/2025), il che ha comportato, *ex se*, una ‘rotazione’ dei dirigenti incaricati della direzione delle strutture rimodulate e di quelle di nuova istituzione.

Inoltre, a seguito dell’aggiornamento 2025 del P.I.A.O. regionale, adottato con D.G.R. n. 50 del 29/1/2025, e dell’aggiornamento del *risk assessment* regionale (livello di rischio corruttivo rilevato per le Strutture di primo e secondo livello - Dipartimenti e Sezioni) ivi contenuto, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2025** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2654888/DEL_703_2025.pdf/4775f788-f658-6d5a-2021-744a5d4cdc66?t=1749579066466) è stato adottato l’aggiornamento dell’Allegato A1 alla citata D.G.R. n. 526/2024 (“Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia”), recante in apposite tabelle l’indicazione dei singoli incarichi dirigenziali da sottoporre a rotazione sulla base della progressiva decorrenza del termine massimo.

Successivamente, in considerazione della necessità di dare attuazione alla rotazione degli incarichi dirigenziali secondo le disposizioni della suddetta D.G.R. 703/2025:

- con **Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 348 del 9/9/2025** è stato disposto il conferimento di una serie di incarichi di direzione delle Strutture di secondo livello (Sezioni) del Consiglio Regionale secondo criteri che garantiscono l’avvicendamento/rotazione dei dirigenti.
- con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1375 del 30/9/2025** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2693659/DEL_1375_2025.pdf/db168e48-8a57-8c03-7247-d0bd564c8557?version=1.0&t=1760350600878), sono stati conferiti, in esito all’Avviso di cui alla D.D. n. 806 del 13 settembre 2024, una serie di incarichi di direzione di Sezione secondo criteri che garantiscono l’avvicendamento/rotazione dei dirigenti; contestualmente, alcuni specifici incarichi dirigenziali sono stati prorogati (in parte al 31/12/2026, in parte fino al raggiungimento del limite di durata massima dell’incarico di 9 anni, in parte nelle more della rimodulazione organizzativa delle Strutture e del conferimento della relativa titolarità);

- L'Ente, inoltre, ha proceduto al conferimento di numerosi Incarichi di Elevata Qualificazione e di Responsabilità sulla scorta dell'adozione, con D.G.R. n. 1908/2023, dei nuovi criteri rinvenienti dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021 per l'istituzione e il conferimento di tali incarichi. Le assegnazioni dei menzionati incarichi di Elevata Qualificazione, in uno con le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2025 (che hanno interessato trasversalmente gran parte delle Strutture regionali), hanno comportato una fisiologica e sostanziale rotazione del personale di comparto.

In linea generale la rotazione, nel rispetto dei criteri contenuti nelle Linee guida innanzi richiamate e come ampiamente raccomandato da ANAC, deve riguardare con priorità assoluta le Strutture regionali risultate ad alto rischio corruttivo – individuate sulla base del *risk assessment* contenuto nella Parte III del presente Documento di programmazione – estendendosi poi progressivamente alle Strutture a medio rischio ed a quelle a basso rischio, secondo un criterio di gradualità volto a mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria. Tale rotazione, o le misure alternative in caso di impossibilità della rotazione, deve riguardare non solo il personale dirigente di Sezione e di Servizio, ma anche i funzionari apicali titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, prioritariamente all'interno delle Strutture e per i procedimenti ad alto rischio. La rotazione del personale dirigenziale è disposta in base alle vigenti disposizioni per il conferimento degli incarichi regionali ex DPGR n. 22/2021 ss.mm.ii. (modello organizzativo MAIA 2.0) con atto di Giunta Regionale per i Dirigenti di Sezione e con atto del Direttore del Dipartimento Personale per i Dirigenti di Servizio; la rotazione del personale non dirigenziale è disposta – qualora ricorrano le condizioni indicate nelle “Linee guida per la rotazione del personale della Regione Puglia” di cui alla D.G.R. n. 1359/2018 e ss.mm.ii. – dal Dirigente della Sezione di afferenza del personale interessato se si tratta di rotazione funzionale all'interno della stessa Sezione (comprensiva anche dei Servizi), notiziandone il Direttore di Dipartimento competente, oppure è disposta direttamente dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinamento dei Direttori rispettivamente nei casi di rotazione infra-dipartimentale e rotazione interdipartimentale. La rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale potrà essere disposta anche prima del termine massimo previsto per ciascun incarico, previa valutazione del soggetto competente alla decisione, qualora eventi corruttivi o sanzioni rilevanti da parte di Autorità esterne la rendano opportuna. Si suggerisce altresì, specie all'interno delle Strutture e per i procedimenti ad alto rischio, di estendere analogicamente il criterio di rotazione degli incarichi anche ai componenti esterni alla Regione di Commissioni, Comitati tecnici, Osservatori ecc. scelti tra soggetti esterni alla Regione, compatibilmente con il possesso dei requisiti e delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico.

La rotazione ordinaria va accompagnata e sostenuta da adeguati percorsi di formazione, che consentano una continua riqualificazione professionale: la formazione in una pluralità di ambiti operativi si ritiene infatti una misura fondamentale per garantire che siano acquisite dai dipendenti competenze professionali di qualità e trasversali, necessarie per dare luogo alla rotazione. All'uopo, agendo di concerto con la Sezione Personale e Organizzazione, anche per il triennio 2026-2028 l'offerta formativa del personale regionale mirerà a favorire l'interscambio delle competenze e l'accrescimento professionale multidisciplinare.

Dal punto di vista organizzativo, inoltre, le strutture regionali dovranno tendere a prevedere periodi di affiancamento dei responsabili di attività/processi/procedimenti ad alto o medio livello di rischio corruttivo

con altri operatori, che nel tempo potrebbero sostituirli o alternarsi ad essi nell'espletamento delle funzioni, valorizzando in tal modo la circolarità delle informazioni e la trasparenza interna sui procedimenti gestiti: l'aumento di condivisione nella gestione di determinate attività riduce infatti il rischio di "monopolio" e concentrazione delle competenze/responsabilità su di un unico soggetto (fondamentale principio di "segregazione delle funzioni") e determina, contestualmente, un aumento delle possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Al fine di monitorare l'attuazione delle suddette misure di rotazione il RPCT acquisisce annualmente dal Dirigente della Sezione Personale e dai vari Direttori di Dipartimento, per quanto di rispettiva competenza, gli atti di programmazione regionale in materia di rotazione ordinaria e i singoli atti dispositivi della rotazione per i Dirigenti di Sezione, i Dirigenti di Servizio ed il personale titolare di incarichi di EQ, sulla base della durata dei relativi incarichi e del relativo livello di rischio. I direttori di Dipartimento, in qualità di Referenti del RPCT ed in una ottica di reciproca collaborazione, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione o flusso informativo utile per meglio comprendere le modalità di applicazione della misura e le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest'ultimo sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione.

3.2.2 - Controlli interni

Nell'ambito delle misure di tipo oggettivo per la prevenzione del rischio corruttivo, negli ultimi anni la Regione Puglia ha prestato particolare attenzione alla predisposizione di un articolato sistema di controlli interni. Dapprima con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 si è infatti proceduto all'approvazione di apposite *"Linee guida sul sistema dei controlli interni nella Regione Puglia"*, recentemente aggiornate e sostituite dalla **D.G.R. n. 1397 del 7 ottobre 2025** recante *"Aggiornamento Linee guida sul "SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019"*, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sistema dei controlli interni, sottoposto al monitoraggio della Segreteria Generale della Presidenza, è articolato su tre distinti livelli:

1. Primo livello – Controlli svolti dalla medesima struttura amministrativa competente ad adottare l'atto finale o a predisporre la proposta di atto da adottarsi da parte dell'organo politico o, ancora, svolti dalla struttura regionale che interviene nel procedimento con atti di tipo endoprocedimentale (es.: pareri, visti, autorizzazioni) necessari per l'adozione e l'efficacia dell'atto finale. Tali controlli investono anche la fase di esecuzione degli atti adottati;
2. Secondo livello – Controlli effettuati, periodicamente o in casi straordinari, da strutture o organismi diversi da quelli che esercitano l'attività di amministrazione attiva oggetto del controllo. Essi sono finalizzati principalmente ad una verifica della gestione complessiva per assicurare il rispetto delle norme e delle procedure che si applicano agli atti regionali e la coerenza delle operazioni con gli obiettivi assegnati e i vincoli previsti dagli atti di alta amministrazione;

3. Terzo livello – Funzione di verifica del corretto funzionamento dell'intero sistema dei controlli interni e attività di revisione interna volte a valutare l'efficacia dei controlli, a comunicare gli esiti ai vertici politici e amministrativi e a monitorare l'attuazione dei piani di miglioramento definiti.

Nello specifico:

- I controlli di primo livello comprendono: Controlli preventivi di regolarità amministrativa (strutture amministrative proponenti); Controlli di regolarità contabile (strutture amministrative proponenti; Bilancio e Ragioneria); Controllo preventivo di legittimità sulle proposte di deliberazione (strutture della Segreteria della Giunta Regionale); Controlli preventivi sugli atti a contenuto normativo (struttura amministrativa competente; Supporto Legislativo); Controlli sulle gestioni dei cassieri economi (Provveditorato ed Economato); Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (strutture amministrative competenti); Controlli successivi (strutture amministrative proponenti; Autorità di gestione per Programmi operativi di utilizzo di risorse dei Fondi europei FESR/FSE+; Organismo Pagatore (OP) AGEA per Programmi operativi di utilizzo dei Fondi europei FEASR e FEAGA; Sezioni regionali che operano in qualità di soggetti attuatori di interventi a valere di risorse PNRR); Controlli sulla qualità dei servizi (strutture amministrative competenti).
- I controlli di secondo livello comprendono: Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo (dirigenti di sezione o direttori di dipartimento); Controllo di gestione (struttura Controllo di gestione, supportata da Bilancio e Ragioneria, Provveditorato ed Economato, Demanio e Patrimonio e Personale, rete dei referenti di Dipartimento/Sezione); Controllo strategico (OIV, supportato dalla Segreteria Generale della Presidenza); Controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello (Segreteria Generale della Presidenza che si avvale di un gruppo di lavoro interdirezionale); Gestione del rischio corruttivo ("monitoraggio di primo livello" attuato dai dirigenti responsabili delle Strutture organizzative interessate dall'attuazione di ciascuna misura di prevenzione della corruzione e "monitoraggio di secondo livello" svolto dal RPCT, coadiuvato dalla propria struttura di supporto e/o dagli organi di verifica e controllo interno regionali); Controlli su Fondi europei (Autorità di Audit); Controllo sugli Enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione (Sezione Raccordo al Sistema regionale/Struttura amministrativa competente); Controlli ispettivi in materia sanitaria (Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza, che si avvale di un Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario_N.I.R.S.)⁷; Attività del Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.)⁸.

⁷ L'attività ispettiva in ambito sanitario - che si configura come controllo di secondo livello in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e controllo di primo livello da parte delle strutture amministrative competenti per materia - è disciplinata dal Regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16. Il Servizio ispettivo di cui al presente Regolamento, a norma del relativo art. 3, "si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) così formato: 3 (tre) dirigenti o funzionari di categoria D, dei quali: uno con profilo giuridico-amministrativo appartenente al ruolo regionale; uno con profilo sanitario e socio-sanitario e uno con profilo economico-contabile appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia; 1 (un) componente con funzioni di coordinamento, individuato tra gli iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 4".

⁸ Il N.I.R., in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26 esercita una specifica funzione ispettiva controllo nei confronti: a) delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle appartenenti al Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale; b) delle agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, purché sottoposte al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) nonché dell'Istituto

- I controlli di terzo livello comprendono: Monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni (OIV in coordinamento con il Segretario Generale della Presidenza); Collegio dei Revisori dei Conti⁹; Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici - NVVIP¹⁰.

Uno degli strumenti di controllo interno, introdotto in via sperimentale nel 2020 ed oggetto di programmazione annuale da parte della Giunta Regionale, è rappresentato dai **controlli di regolarità amministrativa successiva**, riferiti ai provvedimenti amministrativi dei dirigenti regionali (Determinazioni dirigenziali) ed esteso alle connesse procedure istruttorie, ad esclusione dei profili finanziario-contabili. Si rinvia, a titolo esemplificativo, alla D.G.R. n. 44 del 29/01/2025 recante adozione del Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva per l'anno 2025. Le categorie campionate nel corso dei suddetti controlli coincidono con le categorie di processo a maggior rischio corruttivo individuate dal presente Documento sulla base delle indicazioni di ANAC: i controlli in questione si sono infatti concentrati negli ultimi anni sugli atti dirigenziali riconducibili alle seguenti tre categorie di processo che, nell'ambito del *risk assessment*, sono considerati a maggior rischio di corruzione, ossia erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere; approvvigionamento di lavori, servizi e forniture; incarichi e nomine. A tali categorie si è aggiunta successivamente anche la categoria dei debiti fuori bilancio di importo inferiore a euro 10.000. Le risultanze della procedura di controllo in questione, poste in capo al Segretario Generale della Presidenza che si avvale all'uopo del supporto di un Gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari regionali appositamente incaricati, vengono comunicate - mediante una relazione annuale di sintesi - al Capo di Gabinetto, all'OIV, al RPCT e ai Revisori dei Conti, ai fini delle valutazioni ed eventuali azioni correttive di competenza.

In analogia con quanto disposto per le Strutture della Giunta regionale in materia di controlli di regolarità amministrativa successiva, il Consiglio regionale della Puglia adotta annualmente un proprio "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva", che fin dal 2023 estende tale tipologia di controllo anche alle strutture del Consiglio regionale.

Nel corso del 2024 la Regione Puglia ha ritenuto di integrare l'ambito oggettivo e soggettivo dei controlli di regolarità amministrativa, istituendo presso la Segreteria Generale della Presidenza un nucleo strutturato, con più ampie funzioni ispettive e di controllo nei confronti sia delle strutture organizzative della Giunta Regionale, che degli enti e organismi che compongono il Sistema regionale. In tale ottica, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità e rafforzare i presidi esistenti in Regione Puglia per prevenire fenomeni di corruzione e di *mala gestio* nell'amministrazione della cosa pubblica, con Legge Regionale 16 ottobre 2024, n. 26, (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2537124/LR_26_2024.pdf/19e58a89-a410-f362-abfb-3ad76b2ccca8?version=1.0&t=1729170461670), recante *"Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della*

zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata. La funzione ispettiva è disciplinata dal regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2, riguardante le disposizioni relative all'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR) e si configura come di secondo livello in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e controllo in capo alle strutture regionali.

⁹ Il Collegio dei Revisori della Regione Puglia è stato istituito con L. 28 dicembre 2012, n. 45.

¹⁰ Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia è stato istituito con D.G.R. n. 264/2002 (poi integrata con DD.GG.RR. nn. 716/2002 e 787/2003), in forza delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 13 del 2000, come successivamente modificata dalla L.R. n. 14 del 2001 e dalla L.R. n. 4 del 2007.

corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)", il legislatore regionale ha inteso potenziare l'esercizio della funzione ispettiva di controllo della Regione istituendo presso la Segreteria Generale della Presidenza un **Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.)** per lo svolgimento di ispezioni amministrative volte ad acquisire, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio del controllo sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa da parte di soggetti, articolazioni e strutture del sistema regionale. Il N.I.R. opera sia nei confronti delle articolazioni organizzative interne dell'Ente Regione, che nei confronti delle Agenzie, Enti e Società in controllo regionale, con esclusione del Dipartimento regionale della Salute e del Benessere animale e delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (nei cui confronti l'attività ispettiva di controllo è affidata ad apposito Nucleo ispettivo cd. N.I.R.S., innanzi richiamato). Tale previsione normativa è volta a potenziare – ad un livello regionale inteso in senso ampio – l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

In attuazione della richiamata L.R. n. 26/2024 è stato adottato il Regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 2 (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2619720/RR_02_2025.pdf/6b01cf37-8095-d3cb-c45d-6c4db02f7fd7?version=1.0&t=1743427524939) recante disciplina di dettaglio in materia di istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR). In particolare, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento in questione, l'attività ispettiva riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo: la conformità alla normativa applicabile e la regolarità tecnica e amministrativa dei procedimenti; l'efficacia ed efficienza delle attività operative; le violazioni e gli scostamenti da parametri legali e le connesse responsabilità; presunti casi di *maladministration* e/o disservizi a danno degli utenti; qualunque fenomeno di cattivo funzionamento e di *maladministration* consistente nella violazione dei precetti del PIAO; qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Ai sensi del successivo art. 4 del medesimo Regolamento, inoltre, il N.I.R. è costituito da ispettori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ispettori interni: dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione Puglia con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico;
- b) ispettori esterni: dirigenti, quadri o impiegati, appartenenti ai ruoli di agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP), con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico.

L'incarico di componente del N.I.R. può essere altresì conferito, nei limiti consentiti dall'ordinamento, a magistrati, ufficiali o agenti dei corpi di polizia, personale della Regione Puglia in possesso di specifico profilo, collocati in quiescenza (ispettori temporanei), che accettino di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate. Nel caso di indagini aventi ad oggetto Agenzie regionali, Enti strumentali e Società controllate componenti, il Gruppo di amministrazione pubblica (GAP) dovrà essere

incaricato del controllo con almeno un funzionario incardinato nelle Strutture regionali cui competono le relative funzioni di vigilanza, programmazione e controllo.

Un altro strumento di controllo è stato introdotto al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 recante *“Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”*: con nota della Segreteria Generale della Presidenza prot. n. 10061/2025 del 09/01/2025 è stato avviato, in tal senso, il censimento dei **controlli sugli obblighi e sugli adempimenti che gli operatori economici sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività di produzione e offerta di beni e servizi sul mercato**, secondo uno schema standardizzato elaborato dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato trasmesso e debitamente compilato dalle Strutture regionali competenti *ratione materiae* ed i cui esiti sono stati pubblicati nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale regionale.

Una specifica tipologia di controllo settoriale è stata, infine, introdotta, su iniziativa del competente Dipartimento, nell'ambito del settore dell'agricoltura, con riferimento agli **atti adottati dai Consorzi di bonifica**. Tale controllo viene esercitato dal Servizio Irrigazione e Bonifica, afferente alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 4/2012, come modificata dalla L.R. n. 48/2021, recante *“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”*: in particolare, viene svolto un controllo di legittimità e di merito sugli atti indicati al co. 4 del suddetto art. 35 ed un controllo di sola legittimità sugli atti indicati al co. 5 del medesimo articolo.

3.2.3 – La policy antiriciclaggio

Nel corso del 2022 – anche a seguito di un dettagliato approfondimento sui fenomeni di riciclaggio e usura a livello regionale, esitato in data 20 giugno 2022 in un'audizione ad hoc nell'ambito della *“Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”* istituita presso il Consiglio Regionale – la Regione aveva ritenuto opportuno avviare la definizione di una *policy* maggiormente strutturata e di un potenziamento dei controlli in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D.lgs. 231/2007, in sinergia con le altre strategie regionali di prevenzione della corruzione, con l'obiettivo di evitare possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche soprattutto riconnesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di assicurare l'attivazione di adeguati presidi antiriciclaggio che garantiscano l'integrità dell'economia legale.

Nel 2023 si è giunti pertanto all'adozione di una procedura strutturata per la rilevazione e la segnalazione di operazioni cd. *“sospette”* nell'ambito dei controlli in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ad esito dei lavori di un Gruppo di lavoro congiunto Giunta-Consiglio, con D.G.R. n. 1619 del 27 novembre 2023 (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2232826/DEL_1619_2023.pdf/0a8280c3-454a-0f3b-81e5-842e809fbbee?version=1.0&t=1701970007105) la Giunta Regionale ha infatti adottato le Linee guida recanti *“Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”*. Tali Linee guida delineano un sistema di gestione e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo all'interno dell'Ente

Regione Puglia articolato su due livelli di responsabilità/controllo, individuati nel c.d. “Referente”, ovvero il Dirigente della Struttura organizzativa competente per le procedure e i procedimenti oggetto delle verifiche antiriciclaggio di cui all’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 e nel c.d. soggetto “Gestore”, identificato nel Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale per le Strutture della G.R. e nel Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale per le Strutture del C.R., che rappresentano i soggetti deputati - per aree di rispettiva competenza - a valutare le comunicazioni pervenute dai Referenti e, se ritenute non palesemente infondate, ad effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia (U.I.F.) attraverso il portale dedicato INFOSTAT – UIF. Con riferimento alle specifiche modalità operative, le Linee guida delineano un sistema di rilevamento delle c.d. “operazioni sospette” da parte del Referente articolato in un duplice livello di verifica, ovvero una verifica di prima istanza delle informazioni contenute nella documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici o dai soggetti privati per l’accesso all’autorizzazioni/concessione/contributo o altro beneficio economico ovvero per partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di rilevare eventuali primi elementi documentali ‘anomali’ che possano far supporre la presenza di operazioni cd. sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui si affianca una successiva verifica di dettaglio, attraverso la consultazione, in relazione agli ambiti di competenza di ciascuna Struttura regionale, delle banche-dati elencate all’interno delle Linee guida.

Al fine di agevolare la rilevazione delle operazioni sospette da parte del c.d. “Referente” si è ritenuto altresì opportuno corredare le Linee Guida da una serie di strumenti operativi messi a disposizione delle Strutture regionali responsabili dell’istruttoria (fruibili in formato editabile accedendo alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosez. “Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione del Portale regionale al seguente link <https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>). Nello specifico, le Strutture regionali potranno avvalersi dell’elenco degli indicatori di anomalia (elaborato sulla scorta degli indicatori individuati dalla UIF nel provvedimento del 23 aprile 2018 ad oggetto “Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni”, integrati - compatibilmente con le specifiche attività svolte dalla Regione Puglia ed in considerazione dei procedimenti individuati dal menzionato art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007 - con i nuovi indicatori di anomalia adottati dalla UIF con provvedimento del 12 maggio 2023), di una *check-list* per la rilevazione di operazioni sospette e da un “Modulo per la segnalazione di operazioni sospette dal Referente al Gestore”, elaborato sulla scorta delle sezioni informative del portale INFOSTAT – UIF, da compilare a cura del “Referente” ed inoltrare al soggetto Gestore, debitamente criptato secondo i sistemi informatici in uso nell’Ente regione e agli strumenti di cifratura dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza dei dati personali in esso contenuti. Il modulo per la segnalazione al soggetto Gestore delle operazioni “sospette” è, a sua volta, corredato da un allegato contenente i dati identificativi del Referente da non sottoporre ad alcuna forma di pubblicazione o diffusione, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del soggetto “Gestore” in ossequio di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela del segnalante di cui al d.lgs. 231/2007.

Al fine di coordinare la strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente rispetto alle indicazioni di ANAC contenute nel PNA 2022,

nelle Linee guida è stato previsto che, in applicazione dell'art. 10, co. 3, del D.lgs. 231/2007 e nelle more dell'adozione di apposite Linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni da parte del Comitato di sicurezza finanziaria (C.S.F.) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente regione farà riferimento alla mappatura dei processi organizzativi regionali e al vigente Registro degli Eventi rischiosi per individuare le aree di attività maggiormente esposte al rischio corruttivo, anche con riferimento alle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un ruolo di particolare rilievo nell'ambito dei controlli in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo riveste la digitalizzazione delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni relative ad operazioni potenzialmente sospette. Occorre pertanto presidiare l'implementazione di un apposito sistema informativo regionale evoluto, da mettere a disposizione delle Strutture regionali onde consentire l'interoperabilità di tutte le banche-dati utili alle verifiche in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tale ottica, con la menzionata D.G.R. n. 1619/2023 è stato conferito mandato al Responsabile per la Transizione al Digitale della Giunta Regionale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale del Consiglio Regionale, di progettare ed implementare - ai fini della valutazione delle operazioni c.d. sospette - un sistema informativo che consenta un'acquisizione rapida ed integrata e la conseguente elaborazione di dati e informazioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali anomalie attraverso la consultazione simultanea delle diverse banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e delle ulteriori banche dati esterne all'Amministrazione (es. Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), opportunamente interconnesse e rese interoperabili. L'intervento in parola è stato inserito nel Piano triennale di riorganizzazione digitale 2024-2026 adottato con D.G.R. n. 1646/2024 (di cui è in corso l'aggiornamento per il triennio 2026-2028) che ha previsto – con l'inserimento della specifica Sub-azione n. 5 (denominata “Sistema informativo antiriciclaggio”), attualmente *in itinere* – la progettazione ed implementazione del menzionato sistema informativo.

3.2.4 - La formazione

La formazione in materia di etica, legalità, integrità e su tematiche specifiche connesse al rischio corruttivo è ormai da anni ritenuta fondamentale a livello regionale quale misura di prevenzione della corruzione.

Nei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia degli ultimi anni la formazione, come suggerito dall'ANAC nel PNA 2019 e da ultimo nel PNA 2022, è stata declinata da un lato come *“formazione iniziale sulle regole di condotta definite nel Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e nei Codici di Amministrazione”* rivolta a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali, dall'altro come *“percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali”* per le attività a più elevato rischio di corruzione, rivolti a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. b) e c) L. 190/2012.

L'approccio formativo regionale, in particolare, ha inteso accogliere l'invito dell'ANAC ad integrare la formazione teorica – intesa come analisi della regolazione e delle disposizioni normative rilevanti in materia

– con un'analisi dei casi concreti, che tenga conto delle specificità di ogni singola Amministrazione e delle criticità da quest'ultima incontrate nel tempo nei vari settori amministrativi.

Con il presente Documento di programmazione si intende proseguire e rafforzare il percorso formativo già intrapreso negli anni precedenti, al tempo stesso capitalizzando i suggerimenti di percorsi formativi di ANAC contenuti nello Schema di PNA 2025.

In particolare, si ritiene utile – anche in ragione del forte ricambio generazionale che ha interessato l'Ente negli ultimi anni – continuare a presidiare i principali aspetti di etica pubblica e rafforzare le conoscenze e competenze relative a conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità, oltre che relative al fenomeno del cd. “pantouflage” (divieto di *post-employment*); inoltre si ritiene di confermare centralità alla tematica del corretto bilanciamento fra *privacy* e trasparenza nell'azione amministrativa, con particolare riguardo ai settori che trattano dati personali di particolare rilevanza ex artt. 9 e 10 GDPR (dati sanitari, giudiziari, relativi a situazioni di privazione socio-economica, ecc.); si ritiene infine di dedicare attenzione alla formazione in materia di trasparenza, accessibilità delle informazioni e consultazione degli *stakeholders*, sia interni che esterni, tanto nella fase di programmazione delle politiche quanto in quella del relativo monitoraggio.

Si individuano pertanto le seguenti priorità formative annuali in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 2026:

- Etica pubblica, conflitti di interesse e “pantouflage”;
- Bilanciamento *privacy*-trasparenza nell'azione amministrativa;
- Trasparenza, accessibilità delle informazioni e consultazione degli *stakeholders*.

3.2.5 - La trasparenza

La trasparenza, alla luce della significativa estensione dei relativi confini operata con il D.lgs. n. 33/2013 e le sue successive modifiche ed integrazioni, va intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, d'altra parte, in base al disposto dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.lgs. 33/2013 s.m.i., integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione. La trasparenza assume, in tal senso, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come peraltro già sancito dall'art. 1, co. 36 della Legge n. 190/2012. Lo confermano statuizioni della stessa Corte Costituzionale che, con sentenza n. 20/2019, ha rilevato che *«la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione»*.

Per tali ragioni alla trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione è dedicata l'intera Parte IV del presente Documento di programmazione, cui si rinvia.

3.2.6 - La “Rotazione straordinaria”

La cd. “rotazione straordinaria” – che solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione – si configura quale misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, in applicazione dell’art. 16, co. 1, lett. I-quater) del D.lgs. n. 165/2001 che espressamente prevede la rotazione *«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

La Regione Puglia ha ampiamente disciplinato l'istituto della “rotazione straordinaria” nell'ambito delle “Linee Guida sulla rotazione del personale della Regione Puglia” adottate con D.G.R. n. 1359 del 24.07.2018 e ss.mm.ii. (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1186280/DEL_1359_2018.pdf), già richiamate con riferimento alla rotazione ordinaria, con le quali vengono definiti ruoli e procedure per il concreto funzionamento dell'istituto. In sintesi, i dirigenti delle Sezioni provvedono a monitorare la sussistenza di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti del personale e dei Dirigenti di Servizio incardinati nella Sezione, dandone comunicazione al RPCT in caso di esito positivo e disponendo con proprio provvedimento motivato la rotazione all'interno della Sezione. Nel caso in cui la misura debba interessare il Dirigente di Servizio, la rotazione straordinaria è disposta con provvedimento del Direttore di Dipartimento su proposta del dirigente della Sezione; sui dirigenti di Sezione e sul personale assegnato direttamente al Dipartimento l'attività di monitoraggio è svolta dal Direttore di Dipartimento (o dal soggetto ad esso equiparato), il quale nel caso ravvisi la sussistenza di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ne dà comunicazione al RPCT e provvede con provvedimento motivato a disporre la rotazione all'interno del medesimo Dipartimento (o struttura autonoma) o a richiedere la mobilità interdipartimentale alla Sezione Personale e organizzazione. Se per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro Servizio o Sezione, nel caso di personale dirigenziale la stessa ha modalità applicative differenti, comportando la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico.

L'ANAC ha successivamente fornito, con Delibera n. 215/2019 (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=ee4d1bcf0a7780426c21ff3375fd43da>) recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera I-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», opportuni chiarimenti in relazione all'identificazione dei reati presupposto di cui tener conto per l'applicazione della misura ed al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente ai fini dell'applicazione della misura. Per quanto concerne i reati costituenti presupposto per l'applicazione della misura, sono considerate “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015 (delitti rilevanti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale), in relazione alle quali “è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria”. L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, “è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del

Codice penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/2013, dell'art. 35-bis D.lgs. n. 165/2001 e del D.lgs. n. 235/2012". Con riferimento al momento del procedimento penale rilevante per l'Amministrazione ai fini dell'applicazione dell'istituto, l'*"avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva"* di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001 si intende riferito al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., che segna l'avvio del procedimento penale. La misura, pertanto, si applica non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale: tale conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti legittimati *ex lege*), potrà avvenire in qualsiasi modo, ad esempio attraverso fonti aperte (stampa, mass media) ovvero a seguito di comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione (attraverso notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

In tal senso, secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida adottate con D.G.R. n. 1359/2018 ss.mm.ii., ciascun dipendente regionale interessato da procedimenti penali ha l'obbligo di segnalare immediatamente al proprio Dirigente competente e al RPCT l'avvio di tali procedimenti. L'Amministrazione, non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, nei casi di obbligatorietà, adotta un provvedimento motivato di valutazione della condotta corruttiva del dipendente (valutazione dell'*an* della decisione) e di eventuale disposizione della rotazione straordinaria (scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato). Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

3.2.7 – Codice di comportamento dei dipendenti regionali

Nella strategia di prevenzione della corruzione della Regione Puglia un ruolo assai rilevante è attribuito ai Codici di comportamento, che nel tempo hanno richiesto un sostanziale adeguamento al novellato assetto normativo nazionale e comunitario. Già il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) aveva avviato un processo di riforma delle P.A. che ha investito la disciplina normativa dei Codici di comportamento: in particolare, l'art. 4 del D.L. n. 36/2022 – recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e convertito con modificazione con L. 79/2022 – emendando l'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001 ha fornito prescrizioni in merito all'aggiornamento del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, prevedendo l'introduzione di una sezione dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, nonché lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni. Successivamente, in attuazione della richiamata previsione normativa, è stato approvato il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81** – pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2023 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/29/23G00092/sg>) – avente ad oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165”, che recepisce le direttrici di riforma previste dal PNRR ed aggiorna coerentemente il Codice di comportamento vigente. Tra le principali novità contenute nel D.P.R. 81/2023 si evidenzia la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori e per favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo; l’espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; l’imposizione di comportamenti che sono atti a prevenire il compimento di illeciti al fine di anteporre l’interesse pubblico a quello privato; l’espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione; la previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l’utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all’Amministrazione di appartenenza o lederne l’immagine ed il decoro.

Sulla base delle predette disposizioni, oltre che delle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, la Regione Puglia ha avviato l’iter per l’aggiornamento del “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia” approvato con D.G.R. n. 1423 del 4/7/2014, costituendo a tale fine, con D.G.R. n. 1415 del 18 ottobre 2023 (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2224947/DEL_1415_2023.pdf/ba2ecbf6-286a-bfd6-4b92-cc497229f5ec?version=1.0&t=1699876854222), un apposito Gruppo di lavoro regionale coordinato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ad esito di un percorso condiviso di esame ed elaborazione congiunta del nuovo testo, il Gruppo di Lavoro in parola, nel maggio 2024, ha validato lo Schema definitivo del testo del nuovo “Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia” che, dopo aver ottenuto il parere positivo dell’OIV ed essere stato sottoposto a procedura partecipativa pubblica, è stato adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con **D.G.R. n. 1513 del 11 novembre 2024** (<https://trasparenza.regione.puglia.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>).

Il novellato **“Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia”** definisce i comportamenti che i dipendenti regionali sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico, la prevenzione della corruzione. Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente dalla Regione Puglia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, e sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, al personale appartenente ad altre Amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Regione Puglia, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. A tale fine, il Codice prevede espressamente che per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati l’Amministrazione regionale proceda alla consegna contestuale di una copia del Codice all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all’atto di conferimento dell’incarico. Infine, il nuovo Codice di Comportamento reca, in Appendice, la *“Social Media Policy”* aggiornata della Regione Puglia, codice di condotta che regola la relazione su internet, e in particolar modo sui social media,

tra l'Amministrazione regionale ed il personale dipendente (Social Media Policy Interna) e tra la stessa e i soggetti esterni all'Amministrazione (Social Media Policy Esterna). Le violazioni del Codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a un procedimento disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.

Al Codice di comportamento in questione si affianca il Codice disciplinare dei dipendenti della Regione Puglia approvato ai sensi dell'art. 72 CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 (https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/Codice%20disciplinare%20comparto%20Funzioni%20Locali%202019_2021.pdf), nonché il Codice disciplinare dei dirigenti della Regione Puglia approvato ai sensi dell'art. 36 CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018

(https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/Codice%20disciplinare%20dei%20Dirigenti%20della%20Regione%20Puglia.pdf).

Un ulteriore tassello in direzione di una politica sempre più trasparente, credibile e responsabile, oltre che di un'amministrazione improntata a livelli sempre più alti di efficienza, efficacia, imparzialità e rispetto della legalità è rappresentato dall'**adesione della Regione Puglia alla "Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica"**, adottata con **D.G.R. n. 6 del 10.01.2025** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2592673/DEL_6_2025.pdf/2e96a936-3bf2-fa05-f646-3101bdd044bb?t=1738578885046). Il Codice Etico per la buona politica, approvato dall'Associazione "Avviso Pubblico. Enti locali e regioni contro mafie e corruzione" nel 2001 ed aggiornato nel 2023, punta infatti a rafforzare la trasparenza, la responsabilizzazione e la rendicontabilità dei comportamenti e dell'utilizzo delle risorse da parte di chi riveste un incarico politico e amministrativo pubblico, nella convinzione che questo contribuisca a determinare maggiormente il perseguimento degli interessi collettivi, a prevenire e a contrastare fenomeni corruttivi, restituendo così fiducia e credibilità alla politica e alle istituzioni. La "Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica" nel gennaio 2023 è stata peraltro riconosciuta ufficialmente come "buona pratica" italiana anticorruzione ed è stata inserita nell' "*Handbook of good practices in the fight against corruption*" della Commissione Europea, accanto ad altri 26 strumenti – uno per ciascun paese dell'Unione – di contrasto del malaffare politico-amministrativo.

Con l'atto deliberativo in questione la Giunta Regionale, nel disporre l'adesione della Regione Puglia all'allegata "Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica", approvata dall'Associazione "Avviso Pubblico. Enti locali e regioni contro mafie e corruzione" nel 2001 ed aggiornata nel 2023:

- stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori regionali *"assumono l'impegno a sottoscrivere la "Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica" (...) e a rispettare i principi, gli obblighi e i divieti in essa enunciati"*;
- stabilisce che l'impegno alla sottoscrizione individuale del Codice Etico *"si estenda – a pena di decadenza – a tutti i soggetti nominati dalla Giunta Regionale o dal Presidente della Giunta Regionale all'interno di organi di amministrazione/direzione/indirizzo/controllo delle Società, Consorzi e/o Organismi ed in generale degli Enti, Istituzioni e Soggetti di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione Puglia. I suddetti soggetti sottoscrittori, se titolari di potere di nomina, si*

impegnano altresì a conferire incarichi di natura fiduciaria a soggetti che – a pena di decadenza – si facciano parte diligente nel rispettare, in quanto applicabili, i principi sanciti dal Codice. Tutti i soggetti di cui al presente comma sono tenuti alla sottoscrizione della “Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica” all’atto della loro nomina o designazione, salvo che nei loro confronti si applichino i Codici di comportamento, nazionale e regionale, vigenti ratione temporis”;

- dispone di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai fini della valutazione e delle relative determinazioni in ordine all’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico - Codice Etico per la buona politica” anche da parte del Consiglio Regionale.

3.2.8 – Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

L’individuazione e la gestione delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi rivestono un ruolo fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, inquadrandosi nell’ambito delle misure volte a garantire l’imparzialità dell’agire dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica o dal settore privato, come in più occasioni ribadito da ANAC a partire dal PNA 2019.

Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso Enti di diritto privato in controllo pubblico sono espressamente disciplinate a livello nazionale dal D.lgs. n. 39/2013, che predetermina le fattispecie per le quali risulta vietato, in modo permanente o temporaneo durante il cd. periodo di raffreddamento, il conferimento di un incarico (inconferibilità), ovvero per le quali risulta obbligatorio scegliere tra un incarico pubblico ed altri incarichi o attività, a pena di decadenza (incompatibilità). L’art. 20 del suddetto D.lgs. n. 39/2013, nello specifico, prevede l’obbligo per l’interessato di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sull’insussistenza a proprio carico di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è contenuta invece sia nel vigente Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (artt. 7 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii.), sia nella legge sul procedimento amministrativo (art. 6-bis della L. 241/1990), che prescrivono in capo al dipendente l’obbligo di comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi e, laddove presenti, il conseguente obbligo di astensione. Alle fattispecie di conflitto di interesse tipizzate dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii. si aggiunge poi la fattispecie residuale di “*altro interesse personale*”, richiamata tanto dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 quanto dall’art. 16 del D.lgs. 36/2023, che ricomprende tutte quelle situazioni che, per la loro prossimità alle fattispecie tipizzate, sono comunque idonee a determinare un pericolo di inquinamento dell’effettiva imparzialità o dell’immagine imparziale dell’Amministrazione.

Le **principali misure di prevenzione del rischio** corruttivo in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi sono dunque costituite dal sistema delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, che vengono rese all’atto del conferimento dell’incarico da parte dei dipendenti dell’Ente e/o degli altri soggetti esterni coinvolti, dall’obbligo di astensione per le ipotesi di conflitto di interessi, nonché dalle successive verifiche e valutazioni svolte sui casi specifici dall’Amministrazione.

A livello regionale si è provveduto a definire specifiche modalità di rilevazione e analisi delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, potenziali e reali, non solo all'interno del "Codice di comportamento dei dipendenti regionali" come recentemente revisionato giusta D.G.R. n. 1513/2024 ed innanzi richiamato (cfr. par. 3.2.7), ma anche, più compiutamente, all'interno degli atti deliberativi di Giunta Regionale che si sono susseguiti nel tempo, in progressivo adeguamento all'evoluzione della normativa di settore.

Nello specifico, fin dal 2020 la Giunta Regionale ha inteso supportare le singole Strutture organizzative attraverso l'approvazione di moduli-tipo e la definizione di modalità operative: con la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 25/06/2020**

(https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1402811/DEL_966_2020.pdf) avente ad oggetto "*Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Regione Puglia. Approvazione modulistica e definizione modalità operative*" sono stati infatti adottati e resi disponibili una serie di moduli-tipo (n. 11) relativi alle dichiarazioni/comunicazioni/attestazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti che - nei diversi ruoli ed a vario titolo - prestano attività presso l'Amministrazione regionale: tali dichiarazioni, comunicazioni ed attestazioni rappresentano lo strumento attraverso il quale si attesta lo svolgimento del c.d. "monitoraggio anticorruzione di primo livello" da parte delle singole Strutture regionale, ampiamente descritto nei paragrafi precedenti. Ai predetti moduli è stato successivamente aggiunto un modulo-tipo specifico di "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per i R.U.P. delle procedure di gara", contenuto nell'Allegato A4) del PTPCT 2023-2025 approvato con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 dell'8/2/2023** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2019932/DEL_85_2023.pdf/b9bf7bf0-3781-3254-334e-d98b94a2e6cd?t=1677576857354), che integra la richiamata D.G.R. n. 966/2020. Il D.Lgs. 36/2023, recante nuovo Codice dei contratti pubblici, ha poi introdotto importanti novità in tema di conflitti di interesse nell'ambito della contrattualistica pubblica, richiedendo un nuovo intervento regionale di adeguamento: con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 20/5/2024** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2487359/DEL_622_2024.pdf/4dae8c61-45e3-73fa-fb45-1aa74d32dab5?t=1717428146345), pertanto, ad integrazione delle richiamate DD.GG.RR. n. 966/2020 e n. 85/2023, si è proceduto all'aggiornamento/nuovo inserimento di due moduli-tipo relativi, rispettivamente, a "Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara (ai sensi del d.lgs. 36/2023)" (MOD. A8-bis) e "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per i RUP delle procedure di gara (ai sensi del d.lgs. 36/2023)" (MOD. A12), entrambi da utilizzare per le procedure di affidamento che soggiacciono al nuovo Codice dei contratti ex d.lgs. n. 36/2023, fermo restando l'utilizzo dei moduli preesistenti di cui alle suddette DD.GG.RR. n. 966/2020 e n. 85/2023, *ratione temporis*, per le procedure di gara indette entro il 30/06/2023.

Da ultimo, infine, si è reso necessario adeguare la modulistica sopra richiamata all'evoluzione normativa che nel biennio 2024-2025 ha interessato talune fattispecie del D.Lgs. n. 39/2013 – con specifico riferimento agli artt. 4, 7 e 12 – oltre che alle prescrizioni contenute nel nuovo Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 1513/2024 ed alle nuove disposizioni di cui al R.R.

n. 1/2025 ad oggetto *“Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro della Regione Puglia”*. Con la recentissima **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 7 ottobre 2025** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2696583/DEL_1399_2025.pdf/f3619c22-d255-ffb4-873f-12bb05e1b0d5?version=1.0&t=1760962231413) si è provveduto quindi ad una sistematica revisione della modulistica relativa alle dichiarazioni rilasciate dal personale regionale, dirigente e non dirigente, dai consulenti e collaboratori, dai componenti delle Commissioni di gara e di concorso e dai RUP delle procedure di gara, attestanti l'insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e agli incarichi affidati, mediante l'approvazione dei moduli-tipo di seguito elencati – disponibili anche in formato editabile nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, Sottosezione *“Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”* del sito web istituzionale della Regione Puglia – che aggiornano e sostituiscono gli analoghi moduli adottati con le DD.GG.RR. nn. 966/2020 e 622/2024 :

- **MOD. A1)** - *“Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi”* (Personale non dirigente);
- **MOD. A2)** - *“Comunicazione di astensione in presenza di conflitto di interessi”* (Personale dirigente e non dirigente);
- **MOD. A3)** - *“Valutazione del dirigente/Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla comunicazione di astensione del dipendente/dirigente in presenza di conflitto di interessi”*;
- **MOD. A4)** - *“Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi”* (Personale dirigente);
- **MOD. A5)** - *“Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi”* (Consulenti e collaboratori);
- **MOD. A6)** - *“Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi/titolarità di cariche/attività professionali”* (Consulenti e collaboratori);
- **MOD. A7)** - *“Attestazione del dirigente relativa all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei consulenti e collaboratori”*;
- **MOD. A8-bis)** - *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione/seggio di gara ai sensi del D.lgs. n. 36/2023”*;
- **MOD. A9)** - *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente/esperto aggiunto di commissione di concorso”* (Personale dirigente e non dirigente, soggetti esterni all'Amministrazione);
- **MOD. A10)** - *“Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità per incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali interni ed esterni”* (Personale dirigente);
- **MOD. A11)** - *“Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali interni ed esterni”* (Personale dirigente);
- **MOD. A12)** - *“Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per i RUP delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. n. 36/2023”*.

A tali moduli si aggiungono, limitatamente alle procedure di gara rientranti nell'ambito di applicazione del previgente D.Lgs. n. 50/2016, dunque *ratione temporis* e in via residuale, il modulo-tipo di *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara”* (MOD. A8) di cui alla D.G.R. n. 966/2020 e quello di *“Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per i RUP delle procedure di gara”* (Allegato A4 al PTPCT 2023-2025) di cui alla D.G.R. n. 622/2024, reperibili nella medesima sottosezione di *“Amministrazione Trasparente”* del portale regionale innanzi richiamata.

In sintesi, dunque, ad oggi nell'Ente Regione il regime di acquisizione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse è retto, in via principale, dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399/2025 da ultimo richiamata, ad eccezione della modulistica da utilizzare per le procedure di gara rientranti nell'ambito di applicazione del previgente D.Lgs. n. 50/2016 per le quali restano in uso, *ratione temporis* e in via residuale, i moduli-tipo di "*Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara*" (MOD. A8) di cui alla D.G.R. n. 966/2020 e di "*Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per i RUP delle procedure di gara*" (Allegato A4 al PTPCT 2023-2025) di cui alla D.G.R. n. 622/2024.

Tanto premesso, rispetto al regime di prevenzione della corruzione in ambito di **inconferibilità e incompatibilità**, la menzionata D.G.R. n. 1399/2025 prevede specifici moduli-tipo per i titolari di incarichi dirigenziali con riferimento da un lato alla "*Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità per incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali interni ed esterni*" (Mod. A10), da compilare e trasmettere alla Sezione Personale all'atto del conferimento dell'incarico, di cui costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia ai sensi dell'art. 20, co. 4, del D.Lgs. n. 39/2013, e dall'altro alla "*Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali interni ed esterni*" (Mod. A11), da compilare e trasmettere alla Sezione Personale all'atto del conferimento dell'incarico e poi annualmente e da aggiornare in caso di variazioni sopravvenute del contenuto. Entrambe le dichiarazioni sono altresì pubblicate a cura di ciascun dirigente - previo oscuramento dei dati personali non necessari - nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sottosezione "Personale" del sito web istituzionale della Regione Puglia. Le suddette dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dei titolari degli incarichi dirigenziali interni ed esterni e degli incarichi amministrativi di vertice dell'Amministrazione regionale rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 sono acquisite, verificate e conservate dalla struttura regionale competente in materia di Personale: l'acquisizione e la verifica delle predette dichiarazioni - configurandosi quale condizione di efficacia dell'incarico - devono sempre precedere il conferimento dell'incarico stesso, che può avvenire solo all'esito positivo della verifica. Ferma restando ogni altra responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 20, co. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico dirigenziale per un periodo di 5 anni. Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 comporta inoltre, in base alle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Un'attenzione specifica, per altro verso, è rivolta alla situazione di inconferibilità prevista dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, relativa alla prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici, rispetto alla quale l'ANAC espressamente rammenta di prevedere nei Documenti programmatici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti

cui intendono conferire incarichi. A tale riguardo si segnala che, all'interno dei moduli-tipo relativi alla nomina dei componenti di commissione di gara e di concorso innanzi richiamati, si prevede che ciascun soggetto designato come commissario debba presentare al Dirigente che effettua la nomina una dichiarazione recante attestazione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001), rispetto alla quale vanno poste in essere da parte del suddetto Dirigente le ordinarie verifiche di veridicità.

Con specifico riferimento, invece, alla questione dei **conflitti di interesse**, secondo le previsioni della D.G.R. n. 1399/2025:

➤ Il personale non dirigente è tenuto a produrre al dirigente di riferimento il Mod. A1) "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi" all'atto dell'assegnazione all'Ufficio di appartenenza, oltre che ad aggiornarlo in caso di variazioni sopravvenute del relativo contenuto, nonché a utilizzare il Mod. A2) "Comunicazione di astensione in presenza di conflitto di interessi" qualora ritenga di incorrere in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi durante l'esecuzione di specifiche fasi/attività di un procedimento amministrativo ovvero nello svolgimento di una procedura di affidamento o esecuzione di un contratto pubblico. Il dirigente preposto a ricevere la comunicazione resa dal dipendente, per parte sua, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti in fase istruttoria ed ove ritenga configurabile l'obbligo di astensione può sollevare il dipendente dall'incarico ed affidare il medesimo incarico ad altro dipendente ovvero, in assenza di figure idonee, avocarlo a sé; ove, di contro, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, di cui al Mod. A3) "Valutazione del dirigente sulla comunicazione di astensione del dipendente in presenza di conflitto di interessi", avendo cura di informare degli esiti della valutazione svolta l'Ufficio per i procedimenti disciplinari e il RPCT.

➤ Specifiche disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano poi al personale dirigente, che è tenuto, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio nonché in caso di successive variazioni sopravvenute, a consegnare il Mod. A4) "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi" al dirigente di livello sovraordinato ovvero al RPCT in caso di compilazione da parte di un Direttore di Dipartimento o Struttura equiparata. Nel modulo, tra l'altro, i dirigenti devono dichiarare di essere o meno titolari di partecipazioni azionarie e/o di altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, in conformità all'art. 13, co. 3, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

➤ Per quanto concerne l'accertamento dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativi ai consulenti/collaboratori della Regione Puglia – ai quali si estende, come già detto, l'applicazione del Codice di comportamento – sono stati predisposti i moduli Mod. A5) "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi" e Mod. A6) "Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi/titolarità di cariche/attività professionali", da compilare all'atto del conferimento dell'incarico e da consegnare al dirigente della Struttura che si avvale della consulenza o collaborazione, cui si aggiunge il Mod. A7) "Attestazione del dirigente relativa all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interessi dei consulenti e collaboratori”, da effettuare secondo le previsioni di cui all’art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, co. 42, lett. h) e i), della L. n. 190/2012.

➤ Rispetto ai componenti delle commissioni di gara e di concorso, già con la menzionata D.G.R. 966/2020 erano stati predisposti – in conformità a quanto disposto da ANAC nella Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 recante *“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”* – il Mod. A8) *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara”* e il Mod. A9) *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di concorso”*. Con la successiva D.G.R. n. 1399/2025 sono stati poi approvati come si è detto, in via aggiuntiva, il MOD. A8-bis) - *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione/seggio di gara ai sensi del D.lgs. n. 36/2023”* e il MOD. A9) - *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente/esperto aggiunto di commissione di concorso”* (Personale dirigente e non dirigente, soggetti esterni all’Amministrazione), per le procedure di gara indette ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando l’utilizzo del modello *“Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara”* (MOD. A8) di cui alla D.G.R. n. 966/2020 per le gare che soggiacciono alla disciplina del d.lgs. 50/2016.

I predetti moduli-tipo, debitamente compilati dal personale interessato, sono raccolti e conservati agli atti delle Strutture regionali cui le dichiarazioni/comunicazioni sono rivolte e rispetto alle quali si effettuano eventuali attestazioni, con l’adozione di misure tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., procedendo altresì - ove ne ricorrano i presupposti ex D.Lgs. n. 33/2013 - alla relativa pubblicazione nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale della Regione. Appositi report riepilogativi dei dati contenuti nei suddetti moduli, inoltre, sono trasmessi al RPCT dai Direttori di Dipartimento, in qualità di Referenti del medesimo RPCT, nell’ambito della fase di *“monitoraggio di secondo livello”* delle misure di prevenzione del rischio corruttivo già ampiamente descritta nei precedenti paragrafi del Documento.

Misure specifiche di prevenzione dei potenziali conflitti di interesse sono inoltre state adottate da tempo a livello regionale in ossequio alle previsioni in materia di incarichi extraistituzionali di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del titolare dell’incarico allo scopo di evitare che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. Sul tema, infatti, già con

D.G.R. n. 274 del 25 febbraio 2013
(<https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/739288/DELIBERAZIONE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+25+febbraio+2013%2C+n.+274+%28id+4862623%29.pdf/5dd8a36c-83c4-0677-e8b4-30677c2c3abf?t=1622790414650>), si era provveduto all’adozione della *“Disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia”*, individuando i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti da parte del

personale dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. Tale disciplina è a tutt'oggi vigente.

In sintesi, costituiscono criteri per la valutazione delle singole richieste di autorizzazione: a) la saltuarietà ed occasionalità dell'incarico; b) la natura dell'attività e l'eventuale relazione con gli interessi dell'Amministrazione; c) la tipologia di rapporto sulla base del quale viene svolta l'attività; d) le modalità di svolgimento; e) la durata e l'intensità dell'impegno richiesto dall'espletamento dell'incarico. Si prevedono inoltre una serie di limiti all'autorizzazione connessi alla durata complessiva dell'incarico, al numero di incarichi ricoperti nell'anno solare, al compenso spettante, all'utilizzo di personale, locali, materiale e attrezzature dell'Amministrazione.

Per il periodo di riferimento del presente Documento di programmazione, al fine di presidiare in modo sempre più efficace la rilevazione delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse fin qui descritte, in particolare nelle aree ad alto rischio (appalti e contratti, concorsi e assunzioni, erogazione di contributi, sussidi e benefici economici), la Regione Puglia punterà da un lato a potenziare le attività di controllo e verifica di veridicità rispetto da parte delle singole Strutture, e dall'altro a responsabilizzare – anche attraverso idonea attività formativa – tutto il personale regionale in merito alla tematica in questione.

La Regione Puglia, infine, ha già da tempo disciplinato – con apposite *“Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”* approvate con **D.G.R. n. 24 del 24/1/2017** (<https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1058697/DEL24.pdf>) – anche il conferimento da parte della Regione di incarichi in Enti, Istituzioni e Organismi di diritto pubblico o privato, al fine di rendere uniformi i procedimenti di nomina dei rappresentanti regionali all'interno di Organismi terzi rispetto alla Regione ovvero all'interno di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali con funzioni tecniche consultive o amministrative, garantendone la più ampia trasparenza ed ivi richiamando le ipotesi di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.

Nel tempo, tuttavia, sono intervenute sul tema ulteriori previsioni sia normative che amministrative di cui occorre tenere conto. Nello specifico:

- **L'art. 242 - rubricato “Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione” - della L.R. n. 42/2024 (Legge di stabilità regionale 2025)** ha previsto un'articolata disciplina relativa agli ambiti, criteri e procedure per le designazioni e le nomine negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli Enti, Società o altri Organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso la Regione, distinguendo nello specifico le competenze del Consiglio regionale da quelle della Giunta regionale. Il menzionato art. 242 (commi da 12 a 15), dopo aver chiarito che non possono essere nominati i soggetti che incorrano in una o più delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità legale o statutaria, ovvero in uno dei divieti stabiliti dal D.Lgs. n.

39/2013 o dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), declina, nel dettaglio, una serie di ulteriori cause ostative alla nomina o alla designazione.

- Con **D.G.R. n. 6 del 10.01.2025**, recante adesione della Regione Puglia alla *“Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona politica”* illustrata nel precedente par. 3.2.7, la Giunta Regionale ha disposto - fra l'altro - l'estensione dell'impegno alla sottoscrizione individuale del Codice Etico, a pena di decadenza, *“a tutti i soggetti nominati dalla Giunta Regionale o dal Presidente della Giunta Regionale all'interno di organi di amministrazione/direzione/indirizzo/controllo delle Società, Consorzi e/o Organismi ed in generale degli Enti, Istituzioni e Soggetti di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione Puglia”* e che prevede altresì che a loro volta *“i suddetti soggetti sottoscrittori, se titolari di potere di nomina, si impegnano altresì a conferire incarichi di natura fiduciaria a soggetti che – a pena di decadenza – si facciano parte diligente nel rispettare, in quanto applicabili, i principi sanciti dal Codice”*.

Le Linee guida di cui alla **D.G.R. n. 24 del 24/1/2017** innanzi richiamate necessitano, pertanto, di un complessivo adeguamento a tali nuove disposizioni.

Ai fini del necessario adeguamento della disciplina sul tema in questione, la Regione nel corso del 2025 ha già cominciato a definire l'ambito organizzativo di riferimento in materia di nomine e designazioni regionali ex art. 242 L.R. 42/2024 ed a definire le procedure per l'acquisizione delle proposte di candidatura relative alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali presso Enti, Aziende, Agenzie, Società partecipate e altri Organismi pubblici dipendenti dalla Regione, attraverso i due distinti atti deliberativi di Giunta Regionale che di seguito si richiamano.

Con **D.G.R. 29 aprile 2025, n. 570**

(https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2640000/DEL_570_2025.pdf/e2f67e87-6c88-27a4-3f7b-a26477b18a20?t=1747050715501), recante *“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione di cui all'art. 242 della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia). Definizione ambito organizzativo e prime indicazioni operative”*, sono state fornite alcune prime indicazioni su assetto organizzativo e ripartizione interna delle funzioni per effettuare le nomine e designazioni regionali ex art. 242 L.R. 42/2024. In particolare l'atto deliberativo, precisando preliminarmente che la disciplina di nomine e designazioni di competenza regionale ex art. 242 L.R. 42/2024 non trova applicazione nei confronti delle nomine da adottare a seguito di procedura vincolata (ove non residuino margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione ai fini dell'individuazione del candidato da nominare), dispone quanto segue:

- la Sezione Raccordo al Sistema Regionale è individuata quale Struttura tecnica competente per la Giunta regionale ai sensi del comma 8 dell'art. 242 della l.r. n.42/2024 e *“a tal fine la Sezione: a) definisce il modello unico di avviso di cui al comma 9 dell'art. 242, da approvarsi con successiva DGR; b) definisce il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni; c) cura la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di competenza della Giunta, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee; d) assicura il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere e coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione e della*

trasparenza in ordine a ogni aspetto concernente la vigente normativa nazionale e regionale in relazione alle nomine e designazioni; e) cura l'aggiornamento del Registro unico regionale degli Incarichi di cui al comma 24 dell'art. 242";

- la competenza relativa alla gestione dei procedimenti di nomina e designazione (pubblicazione degli avvisi pubblici e relativa istruttoria) degli organi di vertice e dei Consigli di Amministrazione degli Enti controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, resta in capo a ciascun Dipartimento regionale/Struttura speciale competente *ratione materiae*, così come precisato nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 570/2025, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dall'Atto di Alta Organizzazione regionale M.A.I.A. 2.0 (DPGR n. 22/2021 ss.mm.ii.). Il suddetto Allegato 1 potrà successivamente essere integrato direttamente con atto del Segretario Generale della Presidenza.
- la Sezione Raccordo al sistema regionale, d'intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia, provvederà alla definizione dei criteri per la redazione, tenuta e aggiornamento del 'Registro unico regionale degli Incarichi' di cui al comma 24 dell'art. 242 L.R. n. 42/2024.

L'approvazione dello schema di Avviso pubblico di cui al comma 9 dell'art. 242 L.R. n. 42/2024 è stata poi effettuata con successiva **D.G.R. 11 agosto 2025, n. 1174** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2679133/DEL_1174_2025.pdf/02337c8b-1e85-5850-5883-98d248a986b2?t=1756720213949) ad oggetto "*Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni, di competenza della Giunta regionale, di rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione. Art. 242 legge regionale del 31.12.2024 n. 42*", la quale definisce un modello unico di Avviso pubblico (All. A alla D.G.R. n. 1174/2025) che ciascuna Struttura regionale competente *ratione materiae* dovrà utilizzare, al fine di procedere all'acquisizione delle candidature per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione presso Enti, Aziende, Agenzie, Società partecipate e altri Organismi pubblici dipendenti dalla Regione.

Da ultimo, con **Determinazione Dirigenziale n. 32 del 14 ottobre 2025** del Dirigente Sezione Raccordo al Sistema regionale, ad oggetto "*Approvazione schema di domanda di partecipazione agli avvisi pubblici per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni, di competenza della Giunta regionale, di rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione - Art. 242, legge regionale del 31.12.2024.n. 42*", si è provveduto all'approvazione dello schema di domanda di partecipazione agli Avvisi pubblici di cui al modello unico adottato con la citata D.G.R. n. 1174/2025, ai fini dell'utilizzo da parte delle singole Strutture della Giunta regionale come individuate dalla DGR n. 570/2025. A corredo del menzionato schema di domanda vi è anche il modulo "Dichiarazione del candidato" da compilare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il soggetto che presenta la domanda attesta, tra l'altro, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previste dall'art. 242 L.R. n. 42/2024, dalle leggi che regolano le singole nomine/designazioni o dalla normativa nazionale vigente in materia.

L'attività di adeguamento della disciplina regionale in materia di nomine, designazioni e conferimento di incarichi da parte della Regione Puglia proseguirà, nel triennio di riferimento del presente Documento, puntando ad una sempre maggiore chiarezza amministrativa ed efficacia operativa, onde incrementare progressivamente l'effettivo presidio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo correlate a tale ambito.

3.2.9 - Divieti *post-employment* (cd. *pantouflage*)

Un discorso a parte merita il divieto di *post-employment* (cd. *pantouflage*) introdotto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013, in base al quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale previsione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Tale disposizione – che disciplina le situazioni di cd. “incompatibilità successiva” – è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

L'ANAC negli ultimi anni ha affrontato la tematica del *pantouflage* attraverso numerosi orientamenti e pareri, che hanno riguardato essenzialmente l'ambito di applicazione del divieto (con una interpretazione estensiva della nozione di “dipendenti” della P.A.), l'individuazione dei soggetti che esercitano nell'Amministrazione “poteri autoritativi e negoziali”, la definizione dei “soggetti privati” destinatari dell'attività della P.A., l'ambito temporale (triennale) fissato per il divieto. Nell'ambito del PNA 2022, l'Autorità ha ricostruito dettagliatamente il quadro normativo generale dell'istituto in esame, raccomandando alle Pubbliche Amministrazioni di inserire nel Codice di comportamento e nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO misure adeguate per garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di *pantouflage*. Da ultimo, ad integrazione di quanto indicato già nel menzionato PNA 2022, l'ANAC con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024 l'ANAC ha approvato le “Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di *pantouflage* - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001” (<https://www.anticorruzione.it/-/news.13.11.24.linee.guida.pantouflage>) con cui vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, allo scopo di orientare in maniera più puntuale le amministrazioni/enti nell'individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*.

Sulla questione il RPCT della Regione Puglia già negli anni precedenti aveva avviato una serie di iniziative: in particolare, con nota prot. n. AOO_175/758 del 27.4.2018 si richiamava l'attenzione di tutte le Strutture regionali su quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 in tema di c.d. *pantouflage*, rinviando agli orientamenti ANAC n. 1-2-3-4/2015 e ai pareri ANAC del 4/2/2015, 18/2/2015 e 21/10/2015 ed evidenziando altresì le sanzioni e le responsabilità dirigenziali conseguenti al mancato rispetto della citata normativa. Con la medesima nota regionale si richiedeva espressamente ai dirigenti apicali di tutte le Strutture di prevedere che negli avvisi, nei bandi e più in generale negli atti amministrativi regionali rivolti a soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione e per i quali debba trovare applicazione il divieto di *pantouflage*, fosse richiamato espressamente l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, prevedendo la sanzione dell'esclusione dalla procedura nei confronti dei soggetti per i quali emergesse il mancato rispetto del requisito previsto dalla norma e richiedendo ai soggetti privati l'attestazione dell'avvenuto rispetto di siffatta disciplina: a tale fine, si allegava un modello-tipo di dichiarazione, da compilare da parte del legale rappresentante del soggetto privato, attraverso cui attestare - in applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 – che la *“Ditta/Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia”*.

La Regione Puglia è poi intervenuta in modo più strutturato sul tema *pantouflage*, anche tenendo conto dei più recenti indirizzi di ANAC, con l'Aggiornamento per il 2024 al PIAO regionale 2023-2025, adottato con D.G.R. n. 33 del 31.01.2024, che nel Documento di prevenzione della corruzione allegato ha previsto l'estensione per il triennio 2023-2025 di una serie di misure di prevenzione ulteriori in materia di *pantouflage*, come di seguito:

- Inserire nel “Codice di comportamento dei dipendenti regionali” uno specifico obbligo per i dipendenti di sottoscrivere, entro 3 anni dalla cessazione dal servizio e previa comunicazione via PEC da parte della Sezione Personale della Regione, una dichiarazione con cui si prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettarne il relativo divieto (ciò al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma in esame).
- Inserire apposite clausole di divieto di *pantouflage* negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale;
- Prevedere, per i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, una dichiarazione da rendere all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- Garantire l'inserimento in tutti i bandi di gara dell'Amministrazione, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, di apposite clausole di divieto di *pantouflage* (con relativo obbligo di dichiarazione da parte

dell'operatore economico) e delle connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

- Definire un modello operativo teso a verificare/assicurare l'effettiva osservanza del divieto di *pantouflage*, strutturato sulla base dello schema di modello operativo suggerito dall'ANAC nel PNA 2022 [...].
- Proseguire nella promozione di attività di approfondimento e sensibilizzazione sul tema ed intensificare l'azione formativa rivolta ai dipendenti regionali in materia di *pantouflage*.

Nel corso del 2025 è stata portata a compimento l'attuazione delle misure di prevenzione suelencate, completando la strutturazione e messa a sistema degli interventi in materia, in uno con la definizione di un modello operativo teso a verificare/assicurare l'effettiva osservanza del divieto di *pantouflage*. Tale attività ha richiesto la fattiva collaborazione delle varie Strutture regionali, come evidenziato dal RPCT regionale nella nota prot n. 0547594/2024 del 07/11/2024, con la quale lo stesso ha invitato le Strutture in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere gli adempimenti richiesti in materia di *pantouflage* indicati nel PIAO, vigilando contestualmente circa la loro corretta attuazione da parte dei soggetti interni/esterni di volta in volta interessati, come di seguito richiamato:

- Il nuovo **“Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia”** (approvato con D.G.R. n. 1513/2024), elaborato in applicazione della novella normativa di cui al D.P.R. n. 81/2023 oltre che delle Linee guida ANAC n. 177/2020 sulla procedura di formazione dei Codici di Comportamento, nell'ambito dell'art. 7 rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari o di altra natura, conflitti d'interesse e obbligo di astensione”, al co. 9 prevede espressamente quanto segue: *“Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interessi successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, il personale dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è tenuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a rendere alla Struttura competente in materia di Gestione del Personale una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001”*. La Sezione Personale dovrà pertanto avviare in modo strutturato l'attività di richiesta e raccolta di tali dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* da parte del personale dipendente (anche elaborando apposito fac-simile di dichiarazione), da prestare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro un determinato termine antecedente ritenuto idoneo (ad esempio, uno-due-tre anni prima della cessazione dal servizio) previa richiesta via PEC da parte dell'Amministrazione. Per dare effettività all'impegno del dipendente di cui innanzi, si suggerisce di inserire nel fac-simile di dichiarazione anche l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Dell'avvenuta esecuzione di tale attività e delle relative modalità, ivi compresi i moduli fac-simile elaborati, occorre dare notizia al RPCT regionale.
- Occorre garantire l'inserimento di **apposite clausole di divieto di pantouflage in tutti gli atti di assunzione del personale**, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale. A tale riguardo la Sezione Personale, e tutte le altre Strutture che effettuino eventualmente assunzioni a tempo determinato

e/o su progetti specifici, dovranno verificare e portare a regime l'adempimento in questione, inserendo specifiche clausole di divieto di *pantouflage* in tutti gli atti di assunzione del personale, sia a tempo indeterminato che determinato. Dell'avvenuta esecuzione e delle modalità di tale attività occorre dare notizia al RPCT regionale.

- L'obbligo di dichiarare l'impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* va applicato – secondo l'accezione “estensiva” della nozione di dipendenti pubblici indicata da ANAC e da giurisprudenza costante – anche ai **soggetti esterni con i quali l'Amministrazione regionale stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo**, a tempo determinato ovvero ai quali l'Amministrazione regionale conferisce uno degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nell'Ente Regione, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico). Tutte le Strutture regionali che stabiliscano rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, a tempo determinato con soggetti esterni, ovvero conferiscano a soggetti esterni uno dei suddetti incarichi di cui al D.lgs. 39/2013, dovranno dunque richiedere a tali soggetti una dichiarazione (anche elaborando apposito fac-simile), da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*. Dell'avvenuta esecuzione di tale attività e delle relative modalità, ivi compresi i moduli fac-simile elaborati, occorre dare notizia al RPCT regionale.
- **L'inserimento in tutti i bandi di gara dell'Amministrazione, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, di apposite clausole di divieto di *pantouflage* (con relativo obbligo di dichiarazione da parte dell'operatore economico) e delle connesse sanzioni**, previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, viene già da tempo effettuato. Al riguardo, le Strutture regionali sono tenute a verificare e presidiare l'adempimento in questione, inserendo in tutti i bandi di gara di propria competenza, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere ad enti privati, apposite clausole di divieto di *pantouflage* (con relativo obbligo di dichiarazione da parte dell'operatore economico) con le connesse sanzioni in caso di violazione. Dell'avvenuta esecuzione e delle modalità di tale attività occorre dare notizia al RPCT regionale.
- E' stata da tempo avviata dalla Struttura del RPCT regionale e prosegue annualmente la promozione di **attività di approfondimento, aggiornamento e formazione** rivolta ai dipendenti regionali in materia di *pantouflage*. Occorre che le singole Strutture supportino e promuovano la formazione dei propri dipendenti sul tema, ponendo in essere altresì attività di idonea sensibilizzazione.

Si è resa inoltre necessaria, come rilevato dallo stesso RPCT nella richiamata nota prot. n. 0547594/2024 del 07/11/2024, la definizione di un **modello operativo teso a verificare/assicurare l'effettiva osservanza del divieto di *pantouflage***, strutturato sulla base dello schema di modello operativo suggerito dall'ANAC nel PNA 2022 (1. Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*; 2. Verifiche in caso

di omessa dichiarazione; 3. Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno; 4. Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto).

Alla strutturazione di tale modello si è proceduto avviando, giusta nota del RPCT regionale prot. n. 0186218/2025 del 09/04/2025, la costituzione di un “Tavolo tecnico per la definizione di un modello operativo regionale in materia di *pantouflage*” che ha visto il coinvolgimento delle Strutture regionali interessate *ratione materiae* (Sezione Personale, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Sezione Trattamento Economico, Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture, Servizio Appalti e Struttura Speciale "Autorità di Audit" della Giunta Regionale, nonché Sezione Risorse Umane e Sezione Servizi ICT, Programmazione Acquisti e Contratti del Consiglio Regionale). Ad esito dei lavori del richiamato “Tavolo tecnico”, avviati nel marzo 2025, è stato definito un modello operativo per garantire il rispetto, all’interno dell’Ente Regione Puglia, del divieto di *pantouflage* ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale modello, articolato in fasi e strutturato sulla base dello schema suggerito dall’ANAC nel menzionato PNA 2022, disciplina le attività di verifica e i soggetti coinvolti, prevedendo un controllo prioritario e “a tappeto” sui soggetti cessati che non abbiano reso la dichiarazione d’impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* e un controllo “a campione” sui dipendenti che abbiano rilasciato la menzionata dichiarazione al momento della cessazione dal servizio.

Nello specifico, il modello operativo volto a garantire l’effettiva osservanza del divieto di *pantouflage* definito in seno al Tavolo Tecnico – da approvarsi attraverso apposito Atto dirigenziale entro la fine del 2025 – è costruito attorno alle seguenti determinazioni metodologiche:

- 1) La “popolazione” di riferimento per la verifica dell’effettivo rispetto del divieto di *pantouflage* è costituita dai soggetti titolari di poteri autoritativi o negoziali nell’ambito dell’Ente Regione, ovvero Dirigenti, Funzionari titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e RUP, cessati nelle tre annualità precedenti alla data del controllo. Sono viceversa esclusi consulenti e collaboratori, che per la natura del relativo incarico non si ritiene possano esercitare poteri autoritativi o negoziali;
- 2) Come sistema di campionamento verrà utilizzato un generatore di numeri casuali, individuando quale seme il mese, il giorno e l’ora (hh/mm/sec) relativi al momento in cui avviene l’operazione (dunque ripetibile e “verificabile” in qualsiasi momento). Tramite il predetto sistema si procederà, in sede di prima applicazione per l’anno 2025, ad un campionamento casuale sull’intera popolazione di riferimento da un elenco unico, in cui ogni unità della popolazione di riferimento – indipendentemente dalla categoria di appartenenza – ha la medesima probabilità di essere selezionata;
- 3) Posta l’esigenza di individuare una percentuale di campionamento gestibile dal punto di vista operativo, ma al contempo statisticamente consistente per garantire l’efficacia delle verifiche, è stato previsto un controllo su un campione pari al 5% della popolazione complessiva come individuata sub. 1), con un minimo garantito di n. 20 unità per anno;
- 4) All’attività di campionamento fa seguito apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, volta a verificare se i nominativi estratti abbiano percepito o meno – nei tre anni successivi alla cessazione – redditi da lavoro da Soggetti privati (con qualunque tipologia di rapporto di lavoro o professionale, ivi compresi gli incarichi di consulenza) e, in presenza di risultanze positive, si avvia un’analisi organizzativa ed un’interlocuzione

con la/le Struttura/e di afferenza del dipendente interessato o con la Sezione Bilancio, per ricostruire eventuali correlazioni fra soggetto cessato e Società o altri soggetti privati beneficiari dell'Ente Regione, ossia per valutare l'eventuale ruolo del soggetto cessato nell'aggiudicazione di appalti o concessioni e/o nell'erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni o altri vantaggi economici – se esistenti – nei confronti del Soggetto privato per cui l'ex dipendente regionale presta attività lavorativa.

- 5) Rispetto alle attività di controllo e verifica – in via transitoria e nelle more dell'individuazione di una Struttura *ad hoc* – per la Giunta Regionale la competenza è posta in capo alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, con il supporto della Sezione Personale (per la ricognizione dei dipendenti cessati per anno) e della Struttura Speciale “Audit FSE+” (per le operazioni di campionamento e, ove necessario, di controllo). Per il Consiglio Regionale, invece, tale attività verrà effettuata dalla Sezione Risorse Umane del Consiglio.
- 6) Nel caso in cui dall'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate e dalle attività di controllo e verifica sub. 4) emergessero risultanze positive, e dunque dovesse rilevarsi un'effettiva violazione del divieto di *pantouflage*, nonchè profili di criticità comportanti sanzioni in capo al soggetto privato/operatore economico, si procederà alla convocazione del Tavolo Tecnico – allargato ad altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti – al fine di condividere gli esiti dell'attività istruttoria e assumere collegialmente le determinazioni conseguenti.

Il ‘Tavolo tecnico Pantouflage’, originariamente istituito per lo sviluppo di un modello operativo di verifica del rispetto del divieto, diventerà a regime un organismo collegiale permanente di valutazione delle violazioni accertate e delle relative sanzioni.

3.2.10 - Il *whistleblowing*

L'istituto del *whistleblowing*, disciplinato originariamente dall'art. 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.lgs. n. 165/2001, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 51 della Legge n. 190/2012 al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di interesse generale di cui vengano a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, favorendo in tal modo l'emersione di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si dovesse riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o altri eventuali fatti che denotino un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati di funzioni pubbliche.

Tale istituto è stato oggetto di un processo di revisione in tempi recenti tanto a livello europeo che nazionale: la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in vigore a partire dal 17 dicembre 2021 al fine di armonizzare la disciplina prevista in materia di *whistleblowing* nei vari Paesi dell'Unione, ha disposto l'adozione di nuovi standard minimi di protezione a favore del segnalante (cd. *whistleblower*), introducendo maggiori garanzie a tutela del soggetto in questione senza prevedere differenze tra settore pubblico e settore privato. Conseguentemente, al fine di recepire la richiamata Direttiva (UE) 2019/1937 il legislatore italiano ha approvato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che ha abrogato la disciplina previgente di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 riconoscendo all'istituto in esame un ruolo chiave nella prevenzione del rischio corruttivo e nel contrasto degli illeciti ed assicurando maggiore protezione al *whistleblower* alla luce della circostanza che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività lavorativa esercitano il diritto alla libertà di espressione. In particolare, il D.lgs. 24/2023 ha previsto, all'art. 4, l'attivazione di diversi canali di "segnalazione interna": il co. 1 dell'art. 4 dispone che *"i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*; il successivo co. 3 dell'art. 4 stabilisce che *"le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole"*; il co. 5 dello stesso art. 4 prevede infine che *"i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna"*.

L'ANAC è intervenuta sul tema per la prima volta in modo strutturato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recante adozione di prime Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali: con le suddette Linee Guida veniva data attuazione a quanto dettato dall'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023, che aveva previsto l'adozione di uno specifico documento regolatorio da parte dell'Autorità in relazione al canale esterno di segnalazione, regolamentando in generale i principali aspetti del *whistleblowing*, dall'identificazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, ai canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni (con un'attenzione specifica al canale esterno, alla tutela del segnalante ed al trattamento dei dati personali), fino alla disciplina sanzionatoria e al regime transitorio.

A livello regionale, in ossequio alle richiamate disposizioni normative, l'Amministrazione regionale ha adottato la **D.G.R. n. 1031 del 24 luglio 2023** (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2199839/DEL_1031_2023.pdf/fdfbca5c-8edf-7f5c-4566-1f8484ade395?t=1693837916218) recante *"Adozione "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)"*, rinvenibile nella sezione di Amministrazione Trasparente del portale istituzionale regionale, sottosezione *"Altri Contenuti"/"Prevenzione della Corruzione"*.

Ad oggi quindi, sulla base della suddetta disciplina regionale, possono effettuare segnalazioni interne con una delle modalità previste all'art. 5 della D.G.R. n. 1031/2023 le seguenti persone fisiche: i dipendenti della Regione Puglia; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio della Regione Puglia; i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione regionale; i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale; i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Amministrazione regionale.

Le segnalazioni di illeciti possono avvenire:

- a. in forma scritta, tramite piattaforma informatica disponibile sul portale web istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/guest/whistleblowing> compilando apposito *form* in corrispondenza del campo "Invia una segnalazione". In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. L'applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché l'integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata;
- b. in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata (800778399) con accesso protetto tramite credenziali riservate, dotata di sistema di registrazione del contenuto delle telefonate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso della persona interessata;
- c. mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, debitamente verbalizzato previo consenso dell'interessato.

La gestione delle segnalazioni interne è affidata ex art. 6 della citata D.G.R. 1031/2023 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente Regione, che si avvale di collaboratori afferenti alla propria struttura organizzativa, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti e destinatari di adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing* e in materia di *privacy*. Nello specifico, il RPCT regionale, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; dà seguito alla segnalazione ricevuta; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Le

segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7 delle presenti Linee Guida e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Inoltre il RPCT regionale, con propria nota prot. n. 0394794 del 14/07/2025, ha proceduto alla nomina del titolare di E.Q. "Prevenzione della corruzione e misure antifrode", afferente al Servizio Trasparenza e Anticorruzione, quale suo sostituto per la valutazione e gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* in caso di eventuale assenza, anche temporanea, oltre che nelle eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013.

Nel frattempo l'ANAC ha elaborato un nuovo schema di "*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*", approvato dal Consiglio dell'ANAC il 6 novembre 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità per la consultazione pubblica dal 7 novembre al 9 dicembre 2024; sono attualmente in corso, presso l'ANAC, le attività prodromiche all'approvazione definitiva del testo.

Nel triennio di riferimento del presente Documento, ove risultasse necessario, l'Amministrazione regionale procederà ad un allineamento della procedura e degli strumenti informatici in uso per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni alle nuove indicazioni di cui alle menzionate Linee guida ANAC, una volta approvate in via definitiva.

3.2.11 – Sensibilizzazione e partecipazione

Già nell'ambito del PNA 2022 l'ANAC ha evidenziato che un'efficace predisposizione della strategia di prevenzione della corruzione non può prescindere dal coinvolgimento attivo sia degli attori "interni" che rivestono un ruolo chiave per la conoscenza dell'organizzazione e dei processi organizzativi dell'Ente/Amministrazione, sia dei soggetti "esterni" che risultano coinvolti direttamente o indirettamente dalle attività e dalle realizzazioni dell'Amministrazione stessa.

Nell'Ente Regione Puglia, la **Legge Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28** - "Legge sulla partecipazione" (<https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1092565/LR28.pdf/64edba6b-c05d-d1f3-2531-6d98484ccbc3?version=1.0&t=1622803081680>) ha introdotto, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione Puglia in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla programmazione strategica della Regione, creare inclusione sociale e superare divari territoriali e culturali, anche valorizzando a tale fine l'utilizzo delle nuove tecnologie. Nello specifico, ai sensi della richiamata normativa, la Regione Puglia persegue tali obiettivi sia attraverso il confronto esterno con i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l'individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche, sia tramite il confronto interno con le proprie Strutture amministrative, con le Agenzie regionali e gli Enti partecipati e controllati, con gli Enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva

rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere a una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati.

Al fine di dare piena attuazione ai principi e agli obiettivi sopra richiamati, da un punto di vista operativo la menzionata Legge n. 28/2017 ha previsto che la Giunta regionale adotti il **“Programma Annuale della Partecipazione”**, nel quale confluiscono le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, nonché gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche (art. 4, comma 4); la medesima Legge ha altresì istituito l’**“Ufficio della partecipazione”** con funzioni organizzative, di promozione e supporto alla partecipazione dei cittadini alle *policy* regionali ed all’interazione tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi, assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative (art. 5).

Con successivo **Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 13** (“Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione”) è stata definita la disciplina di dettaglio in materia, approfondendo in particolare il ruolo della comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione Puglia a sostegno dei processi partecipativi, l’attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione, le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ai dipendenti regionali e le necessarie forme di collaborazione tra le Strutture regionali competenti.

La Regione Puglia dunque procede annualmente – per il tramite della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale – ad una ricognizione dei percorsi partecipativi e degli eventuali procedimenti di consultazione pubblica su politiche e programmi che le singole Strutture regionali intendono attivare nel corso dell’anno, i quali confluiscono nel citato Programma Annuale della Partecipazione, avvalendosi del portale PugliaPartecipa (accessibile al link <https://partecipazione.regione.puglia.it/?locale=it>) quale strumento operativo.

Nel solco degli strumenti partecipativi sopra richiamati, si inseriscono tuttavia ulteriori e paralleli percorsi partecipativi a cura delle singole Strutture regionali, rivolti a *stakeholders* c.d. “qualificati” (Ordini professionali, Università, Enti, Associazioni, etc.), con l’intento di acquisire contributi tecnici e proposte di merito anche attraverso l’organizzazione di incontri collegiali e Tavoli tematici.

In quest’ottica, nel corso del triennio di riferimento del presente Documento – anche in linea con le indicazioni di ANAC – si intende potenziare le misure atte a promuovere canali di ascolto e di coinvolgimento attivo della cittadinanza e degli *stakeholders*, tanto nella fase di programmazione quanto in quella di monitoraggio delle politiche regionali in materia di anticorruzione e trasparenza, utilizzando gli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti/stakeholders già predisposti dall’Amministrazione [cfr. SEZIONE 4_MONITORAGGIO del presente PIAO, par. “Strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti/stakeholders” ed All. A6 – “Modello di questionario di gradimento per la rilevazione del grado di soddisfazione rispetto ai singoli obiettivi/indicatori del PIAO”, da somministrare all’utenza di riferimento attraverso il Portale regionale “PugliaPartecipa” (<https://partecipazione.regione.puglia.it/?locale=it>)], cui potranno essere affiancate ulteriori modalità quali l’organizzazione di appositi incontri, *focus group* o interviste.

3.3 - Misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo

In continuità con le previsioni dei Documenti di programmazione degli ultimi anni, si ritiene di individuare, in aggiunta rispetto alle misure generali di prevenzione del rischio fin qui ampiamente richiamate, alcune misure specifiche di prevenzione del rischio in relazione a materie o attività di competenza regionale dove il rischio corruttivo è particolarmente elevato e dove negli ultimi anni sono emerse le principali criticità.

3.3.1 - Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici

Da un punto di vista organizzativo il sistema degli appalti in Regione Puglia è delineato a partire da una precisa individuazione dell'assetto delle competenze, che si fonda sulla distinzione tra l'acquisizione dei lavori da una parte e l'approvvigionamento di servizi e forniture dall'altra. Per i lavori, l'attore principale è da individuarsi nella Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture (ex Sezione Lavori Pubblici) che, in base alle previsioni del D.P.G.R. n. 263/2021 s.m.i., *“programma, gestisce, monitora e controlla gli interventi finanziati a valere su fondi regionali, statali e comunitari, riguardanti opere e lavori pubblici di interesse regionale, in particolare viabilità provinciale e regionale, porti regionali e locali, manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse, interventi conseguenti a danni da calamità naturali, lavori di somma urgenza (...); cura l'esecuzione, la gestione, il monitoraggio e il controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva, in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale, anche di competenza di altre Sezioni; cura la progettazione, l'affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale, nonché di lavori pubblici di competenza degli Enti locali, su richiesta dei medesimi”*, benchè la concreta gestione delle procedure di affidamento – come precisato dal Dirigente della Sezione Opere pubbliche con nota prot. 0561009/2025 del 13/10/2025 – risulti di fatto il più delle volte decentrata (competenza “diffusa”) fra le diverse Strutture competenti per materia/settore, quando non demandata all'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo eco-sostenibile del territorio (ASSET). Per i servizi e le forniture, sebbene anche in questo caso la concreta gestione delle procedure di affidamento risulti decentrata fra le diverse Strutture competenti per materia/settore, l'assetto organizzativo regionale si fonda su due Strutture, entrambe collocate nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza: il Servizio Appalti, afferente alla Sezione Enti locali, e il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, afferente alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale. In particolare, il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 535 dell'11 settembre 2019 e poi dal successivo A.D. n. 1/2022 della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale, svolge funzioni di programmazione e monitoraggio su appalti di servizi e forniture, oltre che il ruolo di Osservatorio regionale sui contratti pubblici: nello specifico, tale Servizio elabora il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Puglia, di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023, e promuove la programmazione degli approvvigionamenti di forniture e servizi del sistema integrato regionale, in accordo con il Soggetto aggregatore regionale (SarPULIA – Innovapuglia S.p.A. ex art. 20 della L.R. n. 37/2014); individua l'indirizzo di gestione delle attività del Soggetto aggregatore; svolge attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma degli acquisti riferito all'orizzonte temporale triennale rispetto all'effettiva corrispondenza tra programmazione e indizione dei bandi; svolge attività di monitoraggio del mercato degli appalti attraverso attività di studio e ricerca, anche a sostegno della

programmazione dell'attività del Soggetto aggregatore; svolge attività di valorizzazione del materiale informativo relativo ai contratti pubblici ai fini della legalità e della lotta alla corruzione, d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione; cura la tenuta del repertorio generale dei contratti stipulati in forma di atto pubblico e di scrittura privata; svolge il ruolo di "RASA – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante" dell'Ente Regione Puglia per l'accesso al servizio inerente l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Servizio Appalti della Giunta regionale, invece, stanti le previsioni del D.P.G.R. n. 535 dell'11 settembre 2019, è responsabile della gestione delle procedure di gara relative a servizi e forniture non affidate al Soggetto Aggregatore, espletando funzioni di stazione appaltante per le procedure di gara di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e fornendo supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali per procedure di gara di importo inferiore.

Da un punto di vista operativo le singole Strutture della Giunta regionale, nell'ambito delle attività istituzionali di propria competenza ed attraverso i relativi RUP, gestiscono autonomamente le procedure di gara relative a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. In sostanza, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria è Stazione appaltante la Struttura regionale che detiene il relativo potere di spesa, responsabile del centro di costo; per gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è Stazione appaltante il Servizio Appalti. In tal senso, per gli acquisti c.d. sotto-soglia, le singole Strutture provvedono alla nomina del R.U.P. al loro interno, in conformità a quanto stabilito dal vigente Codice dei Contratti pubblici, ricorrendo per tali acquisizioni, alternativamente, al Soggetto aggregatore regionale SarPULIA ed alla piattaforma di e-Procurement EmpULIA – per mezzo della quale è garantita la gestione completamente telematica delle procedure di gara di qualsiasi valore economico nonché l'archiviazione e la ricerca di tutta la documentazione relativa a ciascuna gara – ovvero al MePA o alle Convenzioni o Accordi-Quadro Consip. Per gli acquisti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, invece, il R.U.P. della procedura è incardinato nella Struttura regionale che detiene il relativo potere di spesa, mentre il Responsabile della procedura di gara è incardinato all'interno del Servizio Appalti. Considerato che, in ossequio agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. 36/2023, per tutti gli affidamenti - sopra e sottosoglia - a partire dal 1 gennaio 2024 le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AgID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AgID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), è stato avviato dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale – che esercita, per conto dell'Ente Regione Puglia, le prerogative di titolarità della piattaforma EmpULIA - di concerto con la Società in-house regionale Innovapuglia S.p.A./SarPULIA - in qualità di Soggetto Aggregatore per il territorio regionale e gestore della medesima piattaforma - un programma di interventi evolutivi atto a implementare i requisiti richiesti dal nuovo Codice dei Contratti, garantire l'interoperabilità con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC e ottenere la certificazione da parte di AgID.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 1971 del 28 dicembre 2023 recante “Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 22 *“Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e procurement)”*. *Certificazione*

Piattaforma EmPULIA. Presa d'atto e indirizzi conseguenti", la Giunta regionale ha preso atto della comunicazione trasmessa dall'AgID contenente la valutazione positiva della certificazione della Piattaforma EmPULIA della Regione Puglia e ha dato indirizzo alla società Innovapuglia di procedere con priorità alla finalizzazione delle altre funzionalità della piattaforma con particolare riferimento all'implementazione della fase "Esecuzione" del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all'art. 21, co. 1, del D.lgs. 36/2023. La piattaforma EmPulia è stata quindi certificata per l'esecuzione in data 17/06/2024 (con validità fino al 22/03/2026); le relative funzionalità sono state rese disponibili agli utenti a partire da settembre 2024. In generale, la piattaforma EmPulia è costantemente in aggiornamento per il necessario adeguamento alle specifiche di interoperabilità di ANAC, in continua evoluzione.

Si scontano tuttavia i limiti di un assetto organizzativo interno caratterizzato da un carattere "diffuso" della gestione degli appalti e contratti, che non consente al RPCT di avere un unico interlocutore di vertice con cui concertare misure del rischio corruttivo, strategie operative e modalità di monitoraggio *in itinere* a livello regionale e con carattere di trasversalità.

Con specifico riferimento al Consiglio Regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 281 del 14.05.2020, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, è stata istituita la Sezione "Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti", cui sono ascritte, fra l'altro, funzioni di programmazione degli acquisti, sulla base del fabbisogno espresso dalle strutture, per la gestione delle procedure amministrative e per l'acquisizione di beni e servizi; stesura dei capitolati e dei contratti; programmazione e sviluppo dei sistemi di *Information and Communication Technology* (ICT); gestione e manutenzione delle infrastrutture e piattaforme digitali e delle apparecchiature tecnologiche; coordinamento fornitori dei servizi ICT del Consiglio regionale, in raccordo con le strutture *customer*.

Ai fini della prevenzione del rischio corruttivo nel settore degli appalti e contratti pubblici, il presente Documento di programmazione prende le mosse dalle misure specifiche indicate dall'ANAC nei vari Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo ed in particolare recepisce le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 – che ha dedicato al settore degli appalti e contratti pubblici una apposita parte speciale, focalizzandosi sulla disciplina derogatoria cui le Stazioni appaltanti hanno fatto frequente ricorso per fronteggiare sia l'emergenza pandemica da Covid-19 che l'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di elevato interesse per il Paese – e nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, con il quale l'Autorità in questione ha inteso fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nella predetta parte speciale del PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Nello specifico, il richiamato Aggiornamento PNA 2023 è stato reso necessario dal fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice dei contratti pubblici e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, co. 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante *"Regime giuridico applicabile agli affidamenti*

relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative". Il settore della contrattualistica pubblica è attualmente governato, dunque, da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente D.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigore del D.lgs. 36/2023.

Tale complessità del quadro normativo richiede, pertanto, un presidio rafforzato della materia da parte degli Enti pubblici, da attuare non solo nella fase della programmazione e progettazione delle gare ma anche nella fase di esecuzione degli appalti, che assume notevole rilevanza in quanto in essa si traduce la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e ciò può avvenire solo se l'appaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo l'appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dai documenti contrattuali. Proprio al fine di garantire che le stazioni appaltanti perseguano il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, l'ANAC ha adottato la Delibera n. 497 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto *"Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture"*, con la quale si invitavano le amministrazioni aggiudicatrici ad esperire i controlli e le verifiche normativamente richieste durante la fase esecutiva dei contratti pubblici uniformandosi, per quanto possibile e tenuto conto dei casi concreti, alle indicazioni fornite nel documento in questione.

All'interno di questo scenario complesso ed articolato si inseriscono i possibili eventi rischiosi e le relative misure specifiche di prevenzione della corruzione in materia di contrattualistica pubblica.

Il Registro regionale degli eventi rischiosi – **All. A3.2 "Registro regionale degli Eventi rischiosi" al presente Documento di programmazione** – recepisce, con riferimento alla Categoria di processo "Appalti e contratti pubblici", le previsioni del D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con l'orientamento sul tema di ANAC contenuto nella Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, con cui l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento del PNA 2022, introducendo elementi chiarificatori rispetto alle misure di prevenzione della corruzione tipiche finora applicate ai processi relativi ad appalti e contratti.

Vengono altresì recepite a livello regionale le misure specifiche di prevenzione della corruzione in materia di contrattualistica pubblica suggerite dall'ANAC nelle varie Delibere innanzi citate, adeguandole al contesto organizzativo dell'Ente Regione, come riportato nella tabella in **Allegato A3.3 "Misure di prevenzione specifiche su appalti pubblici"** al presente Documento di programmazione: le Strutture regionali competenti *ratione materiae* sono tenute ad adottare tali misure specifiche di prevenzione della corruzione in tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti.

Si segnala, al riguardo, che tra le misure di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti già adottate dall'Amministrazione regionale nel corso del 2024, figurano:

- il **R.R. n. 5/2024** – *"Regolamento regionale sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36"* (<https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=14075>), il quale definisce una disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni di cui al Libro II, Parte I, articoli da 48 a 55 e

all'All. II.1 del Codice dei Contratti Pubblici, in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante, alla suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, alle modalità di conduzione delle indagini di mercato e ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta nelle procedure negoziate;

- la **D.G.R. n. 622/2024** ad oggetto *"Conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Regione Puglia. Aggiornamento ed integrazione modulistica relativa alle dichiarazioni dei RUP e dei componenti di Commissioni di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)"*, rinvenibile al link <https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>;
- la **D.G.R. n. 1131/2024** avente ad oggetto *"Linee guida per la nomina delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)"*, rinvenibile al link https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/documento/DGR_1131_2024_08_07_signed_signed.pdf.

In un'ottica di continuità rispetto al 2024, anche nel 2025 sono state poste in essere una serie di azioni finalizzate all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti:

- Con **D.G.R. n. 21 del 20/1/2025**, recante *"Adozione del Patto di integrità della Regione Puglia in materia di contratti pubblici"* (https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/DGR_21_2025_01_20_signed_signed.pdf), l'Amministrazione regionale si dota di un modello uniforme di Patto di integrità conforme alla disciplina di cui al novellato Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), da applicare a tutte le procedure di affidamento di commesse indette dalla Regione Puglia e di esecuzione dei relativi contratti pubblici, a prescindere dalla soglia di rilevanza europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, co. 17, della L. 190/2012. Con il Patto di integrità viene definito un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione degli operatori economici alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale, nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto, che sotto il profilo del contenuto, nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.
- Con **nota circolare del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti prot. n. 0198899/2025 del 15/04/2025**, ad oggetto *"Affidamento diretto e indagine di mercato. Informativa"*, sono stati forniti chiarimenti alle Strutture regionali sul *"modus operandi"* in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, mediante rassegna dei più significativi orientamenti giurisprudenziali e dalle circolari e direttive di ANAC e MIT, a chiarimento del quadro regolatorio perimetrato dal vigente Codice dei contratti pubblici, con focus specifici sul ricorso all'indagine di mercato ex art. 50, comma 1, lett. c);
- Con **nota circolare del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti prot. n. 0218945/2025 del 28/04/2025**, ad oggetto *"D.Lgs. n. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti"*

pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36". L'impatto sulle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea", al fine di supportare le Strutture regionali rispetto all'impatto, sulle procedure sotto-soglia, delle disposizioni introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024), si è proceduto a declinare le principali novità in ordine agli affidamenti degli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

- Con **nota del RPCT prot. n. 0233269/2025 del 05/05/2025** è stato inoltre istituito un Coordinamento permanente fra RPCT ed Osservatorio Regionale Contratti pubblici, finalizzato alla condivisione delle modalità di raccolta, elaborazione e valutazione dei dati e delle informazioni, nonché allo scambio delle risultanze dei relativi monitoraggi, in un'ottica di sinergia tra Strutture regionali. Il menzionato Coordinamento permanente, in seno al quale è stato avviato un confronto operativo – a partire dall'Allegato A3.3 del vigente PIAO – finalizzato a garantire un ampio presidio e la verifica dell'effettiva attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo nello specifico ambito degli appalti e contratti pubblici, vede il coinvolgimento del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti – che svolge il ruolo di Osservatorio regionale dei contratti pubblici – e delle Strutture speciali cui competono le funzioni di *audit* nell'Ente Regione, con specifico riferimento ai controlli di secondo livello inerenti appalti e contratti pubblici regionali finanziati con fondi europei.
- A seguito dell'approvazione con **D.G.R. n. 1821/2024** del *"Disciplinare recante le modalità di esercizio delle funzioni dell'Ufficiale Rogante della Regione Puglia"*, il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti con **nota circolare prot. n. 0291403/2025 del 30/05/2025**, ad oggetto *"DGR n. 1821/2024 "Approvazione "Disciplinare recante le modalità di esercizio delle funzioni dell'Ufficiale Rogante della Regione Puglia". Indicazioni in merito alla attività di repertorizzazione e conservazione degli atti di cui è parte la Regione Puglia"*, ha richiamato l'attenzione sull'importanza delle fasi di repertorizzazione e archiviazione dei contratti e degli atti di cui la Regione Puglia è parte, oltre alla necessità di adottare un approccio unitario da parte dell'intera Amministrazione regionale, al fine di garantire non solo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza dell'attività di gestione e conservazione dei menzionati documenti, ma anche una maggiore sicurezza nel conferire ad ogni singolo contratto/atto sottoscritto le fondamentali caratteristiche di autenticità e integrità, in conformità alla normativa vigente in materia.
- Con **nota circolare prot. n. 0366742/2025 del 02/07/2025**, ad oggetto *"Principio di rotazione: applicazioni, divieti e deroghe. Informativa"*, il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti ha inoltre richiamato l'attenzione delle Strutture regionali sul principio di rotazione negli affidamenti dei contratti pubblici sotto-soglia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle successive integrazioni alla luce del correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024), riportando una rassegna delle recenti pronunce giurisprudenziali e dei pareri espressi in merito dal MIT e dall'ANAC.
- Con successiva **nota circolare prot. n. 0462966/2025 del 27/08/2025**, il RPCT regionale ha richiamato l'attenzione di tutte le Strutture regionali sulle indicazioni fornite da ANAC con la Delibera n. 497/2024 circa la strutturazione dei capitolati di gara in fase di progettazione, l'impostazione dei contratti e l'espletamento dei controlli e delle verifiche durante la fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture.

- Da ultimo, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 7 ottobre 2025** (https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/DGR_1399_2025_10_07_.pdf) si è provveduto ad un'ulteriore sistematica revisione della modulistica regionale relativa alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità, ivi comprese le attestazioni rilasciate dai componenti delle Commissioni/Seggi di gara e dai RUP delle procedure di gara, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2025, infine, il RPCT regionale, al fine di supportare le Strutture regionali competenti in materia di appalti e contratti, ha fornito una serie di indicazioni atte a presidiare in maniera rafforzata la prevenzione della corruzione nell'ambito degli appalti e contratti pubblici, e segnatamente con riferimento all'adozione di procedure interne su criteri di nomina e rotazione dei RUP in conformità ai principi normativi dettati dal d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii (cfr. nota RPCT prot. n. n. 0386662/2025 del 09/07/2025) ed all'acquisizione di apposito strumento informatico che funga da collettore delle attività di programmazione di lavori e servizi, secondo le indicazioni dell'art. 37, co. 6, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.5 (cfr. nota RPCT prot. n.0461431/2025 del 26/08/2025).

3.3.2 - Misure di carattere specifico nella gestione dei Fondi UE e dei fondi PNRR

Le disposizioni euro-unionali in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione identificano quali fattispecie lesive dei predetti interessi finanziari le irregolarità e le frodi. La definizione di irregolarità contenuta nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, prevede che l'irregolarità sia *“qualsiasi violazione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione di risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”*. Il concetto di frode, invece, ha trovato una sua prima definizione nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari europei approvata con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (cosiddetta Convenzione PIF – Protezione Interessi Finanziari), secondo la quale è tale *“qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'UE; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”*.

L'elemento discriminante fra irregolarità e frode è quindi rappresentato dall'intento deliberato di commettere l'azione od omissione dannosa per il bilancio dell'UE. Assume rilevanza nell'ambito della cornice normativa di riferimento anche la *frode sospetta*, consistente in una irregolarità che a livello nazionale determini l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a identificare l'esistenza di un comportamento intenzionale e dunque ad accertare una frode. La *frode* è *accertata* da un organo competente, quando venga assunta una decisione definitiva (giudiziaria o amministrativa) che constati la sussistenza di un comportamento intenzionale e quindi, in caso di reato, sia emanata una sentenza di condanna e questa non venga impugnata.

Con la Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), che sostituisce la Convenzione PIF del 1995, viene inoltre introdotta la distinzione tra frode relativa a spese non connesse agli appalti e quella attinente a spese a questi relativi, stabilendo che la frode è l'azione o l'omissione relativa *“all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegue l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto, ovvero alla distrazione di fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi”*. Nel caso di appalti, l'azione od omissione è considerata frode in danno all'UE allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione ed a condizione che la condotta di distrazione di fondi debba in concreto risultare lesiva degli interessi stessi. La lotta alle frodi ed alle irregolarità in ambito di fondi SIE viene garantita attraverso l'adozione da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi cofinanziati di specifiche procedure nell'ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

Le norme previste dai regolamenti eurounitari per gli interventi realizzati a gestione concorrente degli Stati Membri prevedono che le attività di gestione e controllo per il periodo di programmazione 2014-2020 siano svolte sotto la responsabilità di:

- un'Autorità di Gestione (**AdG**) disciplinata a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- un'Autorità di Certificazione (**AdC**) disciplinata a norma dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- un'Autorità di Audit (**AdA**) disciplinata a norma dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, che in base al modello di *governance* adottato svolge anche le funzioni di Autorità di Certificazione a norma dell'art. 123, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per il tramite della Struttura di Certificazione, istituisce, secondo quanto prescritto dall'art. 125, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, connesse al POR. L'AdG svolge tale funzione nell'ambito della gestione e del controllo del Programma e delle operazioni da questo finanziate al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Le misure antifrode sono definite in proporzione ai rischi individuati con riferimento al POR ovvero alle carenze riscontrate (a seguito dei controlli di primo livello e degli ulteriori controlli svolti da Autorità interne ed esterne all'Amministrazione regionale) e devono essere tali da escludere, in caso di configurazione di frodi, l'imputabilità delle stesse a carenze emerse nella gestione e controllo.

L'Autorità di Audit emette annualmente un parere, a norma del par. 5, lett. a) dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 63, par. 7 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2509/2024, sul corretto funzionamento dei Sistemi di Gestione e di Controllo degli organismi designati sulla base dei criteri di cui all'Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra i quali figura l'esistenza di procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate (criterio di designazione n. 3-A-vi). I diversi soggetti incaricati dell'audit sul funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo istituito nell'ambito del Programma (in primo luogo l'Autorità di Audit e i servizi di audit della Commissione) fondano le proprie risultanze su un set di requisiti fondamentali, di cui all'Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014, fra i quali vi è l'efficace attuazione di misure antifrode proporzionate (Requisito fondamentale n. 7).

Per quanto attiene al periodo di programmazione 2021-2027, l'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+, che in base al modello di *governance* adottato svolge la funzione contabile a norma dell'art. 72, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1060, è deputata a porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate connesse al PR, tenendo conto dei rischi individuati, secondo quanto prescritto dall'art. 74, par. 1, lett. c), del Reg. (UE) 2021/1060. L'AdG svolge tale funzione nell'ambito della gestione e del controllo del Programma e delle operazioni da questo finanziate al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Le misure antifrode poste in essere dall'AdG del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 sono analoghe e in continuità con quelle predisposte per il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, rivelatesi efficaci, con adeguamenti derivati dal nuovo quadro normativo: tali misure sono definite in proporzione ai rischi individuati con riferimento al Programma ovvero alle carenze riscontrate (a seguito delle verifiche di gestione e degli ulteriori controlli svolti da Autorità interne ed esterne all'Amministrazione regionale) e devono essere tali da escludere, in caso di configurazione di frodi, l'imputabilità delle stesse a carenze emerse nella gestione e controllo.

Anche per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027, l'Autorità di Audit dovrà esprimersi, annualmente, sulla conformità del Sistema di Gestione e di Controllo ai requisiti fondamentali di cui all'Allegato XI al Reg. (UE) 2021/1060 per il PR Puglia 2021-2027, tra i quali figura l'efficace attuazione di misure antifrode proporzionate (requisito fondamentale n. 7).

Per il 2026 si prevede, dunque, di proseguire nell'attuazione degli indirizzi e delle misure previste nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per il quale l'invio del cosiddetto "pacchetto di chiusura" è previsto entro e non oltre il 15 febbraio 2026, e del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 con l'attiva collaborazione dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale coinvolti nella gestione e controllo dei Programmi, in collaborazione con il RPCT, al fine di prevenire e contrastare in modo sempre più stringente forme di *maladministration*.

L'Autorità di Gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027, compresa la Struttura di Certificazione, in linea con quanto previsto dai precitati riferimenti normativi e alle indicazioni fornite dalla nota EGESIF (*Expert Group on European Structural and Investment Funds*) n. 14-0021-00 del 16/6/2014 recante "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per prevenire, individuare, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifestare nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE, promuovendo elevati *standard* procedurali, etici e morali e fornendo una risposta proporzionata e adatta alle specifiche situazioni relative all'erogazione dei fondi FESR, FSE e FSE+ in Puglia.

Tale obiettivo viene perseguito mediante una pluralità di azioni coerenti e associate tra loro, intraprese nell'ambito di un approccio unitario e strutturato, che costituiscono la Policy Antifrode dei Programmi e si esplicano nelle quattro fasi del ciclo di lotta alle frodi individuate dalla precitata nota EGESIF:

- a. prevenzione;
- b. individuazione;
- c. rettifica;
- d. segnalazione agli organi competenti per l'azione giudiziaria.

Ai fini della prevenzione delle frodi, l'Amministrazione regionale ha adottato misure generali e specifiche che assicurano:

- la diffusione e il mantenimento di una cultura etica appropriata di lotta alla frode, che vengono garantiti mediante il costante impegno profuso nel rispettare e far rispettare: 1) la disciplina nazionale vigente in materia di anticorruzione, antifrode, incompatibilità e cumulo d'incarichi, obbligo di astensione nel caso di conflitto d'interessi (anche potenziale), politica in materia di regali, compensi ed altre utilità, obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria; 2) gli atti normativi e regolamentari di rango regionale rilevanti, nonché gli appositi Piani e Programmi in materia, sia adottati in ottemperanza alla disciplina nazionale sia per autonoma volontà dell'Amministrazione, tra cui riveste particolare rilevanza il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;
- la realizzazione di un'autovalutazione approfondita e periodicamente aggiornata, svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, dei rischi di frode connessi all'attuazione dei Programmi Regionali, ai fini dell'istituzione di misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate rispetto ai rischi individuati;
- una chiara assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla verifica di efficacia dei sistemi antifrode;
- l'attivazione e realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione incentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici e pratici relativi alle frodi e sulle strategie antifrode adottate;
- un solido sistema di controllo interno, ben definito nell'ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Programmi e correttamente attuato;
- la raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi alle irregolarità, al rischio di frode ed alle frodi presunte e accertate, inclusi i dati messi a disposizione dal sistema informativo della Commissione Europea "ARACHNE".

In sintesi, l'AdG adotta un approccio proattivo mirato alla gestione dei rischi di frode, ispirato all'obiettivo di "tolleranza zero", che si conforma agli orientamenti di cui alla nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16/6/2014.

Con specifico riferimento alla tematica del conflitto di interessi, il Si.Ge.Co. del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed il Si.Ge.Co. del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 prevedono specifiche misure volte a prevenire situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano i membri delle commissioni di valutazione e gli incaricati delle verifiche di gestione.

La definizione di conflitto di interessi rilevante per i fondi UE è contenuta all'art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024, il quale prevede che *"esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di altre persone, comprese le Autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione, in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente, del bilancio unionale è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto"*. Inoltre, la Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 121/01) recante *"Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario"* evidenzia, in

particolare, che *“un conflitto d’interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l’esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni. Tali circostanze devono tuttavia avere un determinato legame identificabile e individuale con aspetti concreti della condotta, del comportamento o dei rapporti della persona o avere un impatto su tali aspetti”*.

Da tali indicazioni deriva la necessità di istituire dei presidi volti a monitorare il rischio di conflitto di interessi in ogni fase rilevante della gestione e controllo dei fondi della coesione.

Nell’ambito del Si.Ge.Co. di entrambi i periodi di programmazione (2014-2020 e 2021-2027) sono presenti procedure relative alla selezione delle operazioni che riportano, tra i propri allegati, specifici modelli di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e di situazioni di incompatibilità (relativi al conferimento dell’incarico di componente delle commissioni e dei nuclei di valutazione per la selezione delle operazioni) che i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere propedeuticamente all’avvio delle attività valutative (cfr. Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020: POS C.1a, All. 3 e 4; POS C.1b, All. 3 e 4; POS C.1e, All. 3 e 4; POS D.1a, All. 2, 3 e 4; POS D.1b, All. 2, 3 e 4; POS D.1c, All. 2, 3 e 4. Cfr. altresì Si.Ge.Co. del PR Puglia 2021-2027: POS C.1.a, All. 3 e 4; POS C.1.b, All. 3 e 4; POS D.1.a, All. 2 e 3; POS D.1.b, All. 2 e 3). Nell’ambito del medesimo Si.Ge.Co., il richiamo espresso agli obblighi vigenti in materia di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi è altresì contenuto nelle *check list* utilizzate per le verifiche di gestione sia amministrativo-documentali sia *in loco*, con riferimento a ciascuna operazione oggetto di controllo (cfr. allegati alle POS Sez. C.2 per il FESR e D.3 per il FSE/FSE+). Inoltre, al fine di garantire la massima diffusione degli *Orientamenti della Commissione Europea sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi* (Comunicazione CE 2021/C 121/01), gli stessi sono pubblicati nelle pagine antifrode dei siti web dei Programmi (link: <https://por.regione.puglia.it/politica-antifrode-del-por-puglia-fesr-fse-2014-2020> e <https://www.regione.puglia.it/it/web/pr-2021-2027/politica-antifrode>).

Nel corso del 2026, peraltro, le Autorità dei Programmi adotteranno specifiche procedure di verifica della veridicità delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e delle attestazioni relative all’assenza di situazioni di incompatibilità, rese dai soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo delle operazioni finanziate nell’ambito dei summenzionati Programmi, conformemente a quanto previsto dagli *Orientamenti della Commissione Europea sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi* (Comunicazione CE 2021/C 121/01).

In particolare, per quanto riguarda l’Autorità di Audit, già con A.D. AOO 175_00099 del 20/12/2024 del dirigente della Struttura speciale “Autorità di Audit” sono state approvate le nuove check-list di controllo allegate al manuale di audit (cfr. *Allegato 8 - Checklist Audit delle operazioni - Aiuti di Stato*; *Allegato 10 - Checklist Audit delle operazioni-Appalti di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. 50_2016*; *Allegato 12 - Checklist Audit delle operazioni-Appalti di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. 163_2006*; *Allegato 14 - Checklist Audit delle operazioni-Formazione*; *Allegato 16 - Checklist Audit delle operazioni-Erogazione finanziamenti*; *Allegato 20 - Checklist Audit delle operazioni strumenti finanziari*; *Allegato 22 - Checklist Audit delle operazioni-Accordi tra PA*; *Allegato 35 - Checklist Audit delle operazioni-Appalti di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. 36_2023*), che prevedono la verifica di veridicità delle autodichiarazioni circa l’insussistenza di conflitti di interessi rese dai membri del nucleo di valutazione della selezione dell’operazione sul POR, dai controllori di primo livello, dai

RUP della stazione appaltante, dei membri delle commissioni di gara nominati dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione delle apposite piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, etc.). Analogamente, per il periodo di programmazione 2021-2027, con A.D. 175/DIR/2025/00054 del 02/07/2025 del Dirigente della Struttura speciale "Autorità di Audit", è stato approvato il nuovo manuale di audit, il cui allegato 10 prevede una check-list da compilare per tutte le operazioni campionate, la quale include apposita sezione dedicata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito del progetto analizzato.

Rispetto ai summenzionati Programmi peraltro risulta cruciale, ai fini della prevenzione delle irregolarità e delle frodi, l'esecuzione dell'autovalutazione dei rischi di frode, condotta secondo il metodo proposto dalla nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16/6/2014. Tale attività di autovalutazione dei rischi di frode e di individuazione delle relative misure di prevenzione/mitigazione dei rischi, condotta separatamente per ciascuna delle macro-tipologie di interventi cofinanziabili dai Programmi (appalti pubblici; aiuti di Stato; operazioni FSE/FSE+), consente in sintesi all'AdG di identificare specifici rischi rilevanti per i Programmi, di individuare i presidi volti a monitorare tali rischi e di valutare se essi consentano di ridurli ad un grado accettabile ovvero se sia necessario introdurre nuovi controlli. Il metodo di autovalutazione adottato si articola nelle seguenti fasi:

1. Individuazione delle attività connesse all'attuazione e gestione del Programma maggiormente a rischio di irregolarità o frode (selezione dei beneficiari e delle operazioni candidate; attuazione da parte dei beneficiari degli interventi cofinanziati; certificazione dei pagamenti; appalti a gestione diretta da parte dell'AdG) e dei relativi rischi specifici;
2. Quantificazione del livello di rischio lordo di frode connesso a ciascuno dei rischi di frode specifici individuati, ossia il livello di esposizione al rischio che prescinde da qualsiasi presidio posto in essere o pianificato a mitigazione del rischio stesso;
3. Quantificazione del livello di rischio netto di frode per ciascun rischio specifico individuato, risultante dall'identificazione e valutazione di efficacia dei controlli e delle misure di mitigazione del rischio già previsti e posti in essere nell'ambito del contesto regionale e dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Programmi, suscettibili di prevenire la concretizzazione di ciascun rischio specifico ovvero di mitigarne gli effetti;
4. identificazione, ove il livello di rischio netto risulti significativo, di forme di controllo aggiuntive nell'ambito di specifici Piani di Azione, finalizzate a ridurre il rischio di frode residuo ad un livello ritenuto tollerabile.

L'autovalutazione dei rischi di frode viene condotta dal "Gruppo di valutazione dei rischi di frode", nominato dall'Autorità di Gestione, composto dalla stessa AdG in qualità di Presidente e da ulteriori membri individuati tra il personale dirigenziale e i funzionari incardinati nella struttura dell'Autorità di Gestione titolari di incarichi di Elevata Qualificazione competenti per materia. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Gruppo, in relazione agli specifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, i Responsabili di Azione interessati, rappresentanti degli Organismi Intermedi o altro personale ad ogni titolo incaricato dell'attuazione dei Programmi o dell'attuazione delle misure del "Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia", facente parte del relativo PIAO.

Per quanto attiene all'assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla

verifica di efficacia dei sistemi antifrode, all'interno della struttura centralizzata dell'AdG (Struttura speciale "Attuazione del POR", Sezione regionale "Programmazione Unitaria") sono state individuate specifiche unità operative cui sono affidate le funzioni orizzontali, ossia i compiti generali di attuazione dei Programmi comuni a tutti gli Assi/Priorità, a tutte le Azioni e a tutte le operazioni cofinanziate a valere sui Programmi. Tra le suddette funzioni orizzontali, attribuite con Determina Dirigenziale dell'AdG, in materia di individuazione e gestione delle irregolarità – incluse le frodi sospette e accertate – rilevano i seguenti incarichi di responsabilità equiparati ad Elevata Qualificazione: (i) "Funzione contabile e prevenzione frodi"; (ii) "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi in ambito FSE+"; (iii) "Coordinamento attività di verifica relativa alla selezione e gestione delle operazioni in ambito FESR"; (iv) "Coordinamento attività di verifica relativa alla selezione e gestione delle operazioni in ambito FSE+"; (v) "Supporto al Responsabile di Fondo FSE+ negli adempimenti connessi alle verifiche in loco"; (vi) "Verifiche e ispezioni delle attività progettuali nell'ambito degli investimenti regionali FSE+". La Procedura Operativa Standard (POS) A.6 "Gestione irregolarità e recuperi" e la POS A.8 "Gestione delle irregolarità", allegate al Si.Ge.Co. rispettivamente del POR e del PR, chiariscono infine dettagliatamente le procedure da attivare per trattare tutti i tipi di irregolarità riscontrabili, comprese le frodi presunte e accertate, ed enucleano chiaramente i ruoli e le responsabilità attribuiti a ciascuno degli attori coinvolti nella procedura.

Inoltre, già da tempo sono state avviate e tuttora proseguono, attività di formazione e sensibilizzazione incentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici e pratici relativi alle frodi, sul sistema di controllo interno e sulla strategia antifrode dell'Amministrazione e su quella specifica dell'AdG, sui ruoli assegnati al personale coinvolto, nonché sui meccanismi di segnalazione adottati. Tali programmi di formazione e sensibilizzazione sono aperti al personale incaricato della gestione e controllo dei Programmi e, in alcuni casi, a tutto il personale dell'Amministrazione regionale. Le attività formative e di sensibilizzazione rivestono un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione e delle frodi, in quanto volte a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. In particolare, mediante la loro realizzazione si persegue l'obiettivo di fornire ai partecipanti alle succitate attività gli strumenti per svolgere al meglio le proprie funzioni nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di antifrode e anticorruzione, attraverso l'approfondimento dei principi generali dell'etica pubblica, nonché degli strumenti tecnici e operativi che consentono di riconoscere, contrastare e rettificare le irregolarità e le frodi.

L'AdG ha altresì istituito un solido sistema di controllo interno, ben definito nell'ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (cfr. in particolare Procedure Operative Standard A.9 e Sezioni C.2 per il FESR e D.3 per il FSE) e del Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR-FSE+ 2021-2027 PR (cfr. in particolare Procedure Operative Standard A.4 e Sezioni C.2 per il FESR e D.3 per il FSE+), che costituisce un importante strumento di prevenzione delle frodi. In linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021 e con le indicazioni contenute nella nota EGESIF n. 14-0012-02 *final* del 17/9/2015 "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione", l'AdG ha infatti definito il proprio sistema di controllo, valido anche per gli Organismi Intermedi, finalizzato a verificare l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, la realtà delle spese dichiarate, nonché la loro conformità con le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Il modello di *governance* dei Programmi attua il principio della

separazione delle funzioni e garantisce un'efficace gestione delle operazioni ed un adeguato flusso di comunicazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le verifiche di gestione sono affidate a personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle attività di pagamento.

L'attività di verifica viene realizzata con le seguenti modalità:

- Verifiche preventive delle procedure di selezione (cfr. POS A.9 allegata al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020 e POS A.4 allegata al Si.Ge.Co del PR Puglia 2021-2027), con riferimento alle operazioni a regia regionale mediante apposite *check list*, le quali rappresentano uno strumento di controllo che verte sui contenuti degli strumenti per la selezione e sui relativi allegati;
- Verifiche amministrativo-documentali (cfr. POS C.2.a e POS D.3.a allegate ai due Si.Ge.Co.): controlli riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e la relativa documentazione allegata. Le verifiche inerenti le spese che figurano in una particolare domanda di pagamento devono essere completate prima che l'AdG, nello svolgimento delle funzioni di Autorità di Certificazione ex art. 123, par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013 e della funzione contabile ai sensi dell'art. 76 del Reg. (UE) 2021/1060, presenti alla Commissione Europea la dichiarazione di spesa;
- Verifiche *in loco* (cfr. POS C.2.b e POS D.3.b allegate ai due Si.Ge.Co.): controlli effettuati, sia *in itinere* sia a conclusione degli interventi, su un campione di operazioni certificate, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione. Le verifiche sono effettuate per verificare la tangibilità del progetto, la realizzazione del servizio offerto o delle attività previste nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dall'accordo di finanziamento, l'avanzamento dell'operazione e il rispetto delle norme europee in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;
- Verifiche *in loco* successive alla realizzazione dell'operazione (cfr. POS C.2.b allegate ai due Si.Ge.Co.): per le operazioni che implicano la costruzione o l'acquisto di un bene spesso è richiesto ai beneficiari che vengano mantenute talune condizioni (per es. conservazione della titolarità, numero di nuovi impiegati) dopo il completamento dell'operazione. Le verifiche *in loco ex post* hanno come obiettivo quello di assicurare che le condizioni di ammissibilità della spesa continuino a essere rispettate per il periodo previsto dalla normativa europea e dall'avviso.

L'AdG procede inoltre, mediante il sistema informativo MIR per il periodo 2014-2020 ed il sistema SIRP per il 2021-2027, alla raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi a ciascuna operazione, integrando tali dati con le informazioni desunte dal sistema informativo ARACHNE e dalle eventuali segnalazioni dell'Autorità di Audit. In particolare, nell'ambito del campionamento finalizzato all'estrazione delle operazioni da sottoporre a controllo *in loco*, l'Autorità di Gestione effettua un'analisi dei rischi sulle singole operazioni costituenti l'universo di riferimento, individuando i fattori di rischio rilevanti. La suddetta analisi dei rischi, che determina una stratificazione dell'universo da campionare a seconda del livello di rischio dello strato (alto, medio e basso), risulta dall'elaborazione automatizzata da parte dei sistemi informativi MIR e SIRP delle informazioni contenute al loro interno, le cui risultanze vengono integrate con l'esito dell'analisi dei rischi effettuata dal sistema informativo della Commissione Europea ARACHNE e con il contenuto delle eventuali segnalazioni dell'AdA riferite a specifiche tipologie di operazioni, singole operazioni, determinate categorie di beneficiari o

singoli beneficiari. Il sistema ARACHNE viene altresì utilizzato nell'ambito dei Programmi in fase di selezione delle operazioni, per la verifica del possesso del requisito dimensionale da parte dei potenziali beneficiari di aiuti di Stato.

Si ritiene inoltre necessario disporre di un efficace sistema di individuazione e segnalazione dei comportamenti fraudolenti. A tal fine, l'Autorità di Gestione adotta le seguenti misure:

1. diffusione e mantenimento di competenze adeguate in materia di rilevazione delle frodi, anche con specifico riferimento agli indicatori di frode (*red flags*);
2. istituzione e promozione di chiari meccanismi di segnalazione, in grado di semplificare la segnalazione sia di presunte frodi sia di irregolarità.

Relativamente al primo punto, l'AdG si avvale di personale appositamente designato, responsabile della gestione e dello svolgimento delle verifiche preventive, amministrativo-documentali ed *in loco*, in gran parte selezionato già nel corso della precedente programmazione, dotato di elevate competenze maturate nel corso della pluriennale attività di attuazione dei programmi europei. L'AdG adotta inoltre misure che assicurano la diffusione e il mantenimento, presso tutto il personale, di una mentalità appropriata, di un adeguato livello di scetticismo professionale e di competenze specifiche in materia di aspetti teorici e pratici relativi alle frodi (inclusa la conoscenza degli indicatori di frode), nonché relativamente al sistema di controllo interno e alla strategia antifrode adottati. In tal senso, rivestono fondamentale importanza le già citate attività formative e di sensibilizzazione, attivate e in corso di realizzazione, a favore del personale coinvolto nella gestione e controllo dei summenzionati Programmi, tra cui il personale incaricato dello svolgimento delle verifiche di gestione, nonché la divulgazione dei documenti rilevanti, inclusi quelli elaborati dalla Commissione Europea. I suddetti documenti, tra cui alcune pubblicazioni in materia di indicatori di frode (*red flags*), sono infatti allegati ai Si.Ge.Co. dei Programmi e sono pubblicati tanto in una sezione specificatamente dedicata del sito *web* del POR Puglia (link: <https://por.regione.puglia.it/politica-antifrode-del-por-puglia-fesr-fse-2014-2020>), quanto in analoga sezione del sito *web* del PR Puglia (link: <https://www.regione.puglia.it/it/web/pr-2021-2027/politica-antifrode>), accessibili al pubblico. In corrispondenza di tutte le sezioni rilevanti delle *check list* utilizzate nell'ambito delle verifiche di gestione amministrativo-documentali, sono altresì presenti appositi richiami ai meccanismi di frode identificati dalla nota COCOF n. 09/0003/00-IT del 18 febbraio 2009 "*Nota di informazione sugli indicatori di frode per il FESR, l'FSE e l'SC*" (meccanismi di frode ricorrenti riscontrati dalla Commissione Europea nel corso dei vari cicli di programmazione dei fondi europei), in modo tale da supportare il personale incaricato dello svolgimento delle verifiche di gestione nel riconoscimento dei segnali (c.d. "cartellini rossi" o *red flags*) che possono rivelarsi indicativi della sussistenza di possibili frodi.

Ai fini della rettifica delle frodi sospette e accertate e della segnalazione agli organi competenti per l'azione giudiziaria contro di esse, l'Amministrazione regionale e l'Autorità di Gestione dei Programmi hanno posto specifici obblighi e stabilito apposite procedure (cfr. POS A.6 allegata al Si.Ge.Co. 2014-2020 e POS A.8 allegato al Si.Ge.Co. 2021-2027), che si sostanziano in:

1. Obbligo di adozione da parte dei Responsabili di Azione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione o all'accertamento di irregolarità, nonché di tempestiva informazione e denuncia all'autorità giudiziaria da parte di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione di eventuali situazioni di illecito, incluse

tutte le frodi sospette (cfr. Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia, art. 8 “Prevenzione della corruzione” e art. 16 “Disposizioni particolari per la dirigenza”);

2. Procedura per il trattamento delle frodi sospette segnalate dagli organi di polizia giudiziaria;
3. Procedura di comunicazione all’OLAF delle irregolarità accertate e di rettifica delle stesse mediante ritiro.

Con riferimento a tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi nell’ambito della gestione e controllo dei Programmi fin qui descritte (prevenzione, individuazione, rettifica, segnalazione agli organi competenti per l’azione giudiziaria), assume un ruolo rilevante lo stretto e continuo rapporto di collaborazione delle strutture regionali di gestione del Programma con gli organi di polizia, in modo particolare con la Guardia di Finanza. La collaborazione riguarda sia le articolazioni regionali della Guardia di Finanza, sia il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le norme europee e nazionali relative all’**attuazione del PNRR** utilizzano, con riferimento ai relativi fondi, definizioni relative alle irregolarità ed agli illeciti non del tutto sovrapponibili con quelle in precedenza menzionate per i fondi della coesione. In particolare, il considerando n. 53 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede che *“gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario”*. Il successivo considerando 72 prevede che *“in conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (19), (Euratom, CE) n. 2185/96 (20) e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure di prevenzione, individuazione, rettifica e indagine di casi di frode, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, sanzioni amministrative”*. Infine, l’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che *“nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”*. Per quanto attiene alla normativa nazionale il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede, all’articolo 7 comma 8, che *“ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché*

ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, degli interventi, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Pertanto, ai concetti di irregolarità e frode definiti nel contesto dei fondi della coesione dai regolamenti delle disposizioni comuni di volta in volta applicabili, si aggiungono i concetti di corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento connessi all'utilizzo di fondi PNRR.

Per la definizione di conflitto di interessi, come nel caso dei fondi della coesione il riferimento è all'art. 61 del Regolamento 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 e dalla precitata Comunicazione (2021/C 121/01) recante *“Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario”*. Inoltre, l'Appendice tematica avente ad oggetto *“La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241”* allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 28 marzo 2024, n. 13, riporta apposite indicazioni per il controllo del conflitto di interessi nell'ambito dei fondi PNRR.

Per la definizione di doppio finanziamento, l'art. 9 del Regolamento 2021/241 prevede che *“il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*. Inoltre la summenzionata appendice tematica allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 28 marzo 2024, n. 13, prevede ulteriori indicazioni specifiche.

Per la nozione di corruzione è necessario considerare quanto previsto dalla summenzionata Direttiva PIF che al par. 2 dell'art. 4 contiene anche la distinzione tra corruzione passiva e attiva, come di seguito: *“Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (...) S'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione”*.

Inoltre, secondo le previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 dell'art. 11 dell'Accordo di finanziamento tra la Commissione europea e lo Stato Membro, l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza deve essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace della frode (ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento). Da ciò deriva che ogni Amministrazione Pubblica coinvolta a qualsiasi livello nell'attuazione del PNRR deve garantire che la gestione dei fondi e l'attuazione degli interventi avvenga secondo principi di integrità, obiettività ed onestà, assicurando elevati standard giuridici, etici e morali. Pertanto, anche

nell'ambito della gestione dei Fondi PNRR, è richiesta l'adozione da parte delle Amministrazioni una politica di "tolleranza zero" sulle frodi, che deve accompagnarsi con l'implementazione di un sistema di gestione e controllo che sia in grado di prevenire, individuare e trattare gli illeciti, assicurando l'integrità del bilancio dell'Unione.

Per supportare le Amministrazioni titolari di misure PNRR nella lotta alle frodi, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 238431 dell'11 ottobre 2022, ha emanato la prima Strategia Generale Antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riportando i principi basilari e le misure generali che devono essere adottate per garantire la sana gestione finanziaria nell'ambito del PNRR; tale Strategia Generale Antifrode è stata recentemente aggiornata con circolare RGS n. 35 del 22 dicembre 2023, cui si rinvia. Nell'ambito della Strategia Antifrode, le Amministrazioni coinvolte, per garantire che l'enorme mole di fondi stanziati sia immune da gestioni illecite, devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR. A tale fine, presso ciascuna Amministrazione centrale responsabile di una Missione o di una Componente del PNRR, viene individuata una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare e verificare l'attuazione degli interventi che fanno parte di una Missione o Componente del Piano medesimo. Tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi sono sottoposti ai controlli di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale; le stesse Amministrazioni sono tenute, pertanto, a conservare la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati in modo da renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

A livello nazionale, le funzioni di *audit* del PNRR sono conferite ad un ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la cui indipendenza è garantita dalla segregazione delle diverse funzioni previste, come da buone pratiche internazionali.

Altri organismi nazionali chiamati al controllo sono la Corte dei conti, la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L'unità operativa di controllo e l'organismo di audit utilizzeranno il sistema antifrode "Arachne", ossia lo strumento di estrazione dei dati e per la valutazione del rischio della Commissione introdotto nel 2015. In parallelo, il sistema unitario ReGiS sarà utilizzato da tutte le amministrazioni titolari di misure previste dal PNRR per tutte le attività di rendicontazione, sia finanziaria che procedurale. Al sistema informatico di monitoraggio hanno poi accesso anche la Commissione europea, l'OLAF (European Anti-fraud Office), la Corte dei Conti e, se del caso, l'EPPO (European Public Prosecutor's Office), in adempimento a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241. Ciò consente di verificare e monitorare, all'interno di un'unica banca dati, i progetti finanziati nel contesto del PNRR, ma anche nell'ambito di altri programmi unionali o da risorse nazionali. Inoltre, l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP) a ogni progetto di investimento registrato nel sistema, mira a prevenire il doppio finanziamento e a ridurre il rischio di frodi. In questo ambito, riveste particolare importanza l'I.M.S. (Irregularities Management System), che pone in capo ai Paesi membri un obbligo di comunicazione alla Commissione europea - OLAF dei casi di irregolarità/frode a danno del bilancio dell'Unione Europea.

Un ruolo trasversale è rivestito anche dall'ANAC nelle varie fasi di attuazione del PNRR, attraverso lo sviluppo ed implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), la completa digitalizzazione delle procedure di gara e la qualificazione delle stazioni appaltanti, fino all'istituzione del Portale unico della Trasparenza.

Per quanto riguarda i soggetti attuatori di misure del PNRR, ivi comprese le Amministrazioni regionali, con la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 sono state emanate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori". Tali linee guida sono state successivamente integrate, da ultimo con la succitata Circolare del 28 marzo 2024, n. 13. La Ragioneria Generale dello Stato ha voluto in tal modo fornire anche alle Amministrazioni regionali delle indicazioni molto specifiche che consentano di strutturare un sistema di controlli preventivo e successivo per garantire la sana gestione finanziaria e la regolarità delle operazioni finanziate dal PNRR. Le Regioni sono tenute a fornire all'Amministrazione Centrale una generale assicurazione in merito alla presenza all'interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente.

In particolare, le succitate Linee Guida e le relative circolari integrative, con specifico riferimento ai soggetti attuatori:

- individuano i flussi procedurali minimi che riguardano i controlli preventivi delle rendicontazioni, sia in relazione alla performance (*milestone* e *target*) che alle procedure di spesa;
- forniscono strumenti di controllo utili per le verifiche riguardanti le procedure di gara (cfr. par. 5.1.3.3 delle Linee Guida) e i rendiconti di progetto (cfr. par. 5.3.2 delle Linee Guida);
- producono attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di gara e sui rendiconti di progetto;
- attestano l'assenza di casi di duplicazione dei finanziamenti delle Misure PNRR e di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività di attuazione del PNRR (Circolare n. 13 del 28/03/2024).

La sinergia tra Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e Regioni (soggetti attuatori) viene garantita dal sistema informativo ReGiS, il cui utilizzo è funzionale non soltanto allo scopo di monitorare l'avanzamento delle operazioni finanziate a valere sul PNRR, ma anche allo scopo di prevenire i potenziali rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento.

In data 4 giugno 2025 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione COM (2025) 310 final "Next Generation EU – The road to 2026", con la quale sono stati forniti orientamenti agli Stati membri relativi alla gestione della fase conclusiva del PNRR, con indicazioni specifiche anche sugli adempimenti successivi al 2026. Sul punto, il MEF – RGS Ispettorato Generale per il PNRR, con circolare n. 208032 del 19/09/2025 ha chiarito, che le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul sistema ReGiS i dati e la documentazione relativa all'attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal PNRR, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell'Unione europea, che potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell'ultima rata del PNRR del dicembre 2026. Pertanto, in tema di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE, la Commissione, nell'ambito della summenzionata COM, ha ribadito

l'obbligo degli Stati membri di continuare a collaborare con le autorità europee, anche dopo il 2026 per segnalare sospetti casi di frode.

La *governance* della Regione Puglia in materia di gestione e controllo degli interventi gestiti in qualità di soggetto attuatore, a supporto degli investimenti del PNRR attuati attraverso i Dipartimenti e le Strutture regionali, è garantita dal "Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 del 22 novembre 2021, costituito da 7 componenti designati dalla Giunta Regionale, di cui 3 interni alla Regione Puglia e 4 esterni, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione di indirizzi e linee guida per la programmazione ed attuazione degli interventi (anche con riferimento ai rapporti con i diversi organismi pubblici e privati presenti a livello territoriale);
- promozione del coordinamento tra i diversi livelli interistituzionali coinvolti nella programmazione ed attuazione degli interventi;
- supporto alla ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo);
- promozione della cooperazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale.

Al Comitato di indirizzo e coordinamento si affianca, con ruolo operativo in termini di monitoraggio regionale, la "Struttura Speciale Monitoraggio dell'attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza" di cui all'art. 15-octies del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- cura e coordina le azioni per il monitoraggio dell'attuazione nella Regione del PNRR e del PNC, interfacciandosi con le diverse strutture europee, nazionali, regionali e locali competenti nonché quelle comunque insistenti sul territorio, al fine di monitorare, in particolare, i progetti di diretta attuazione regionale,
- raccoglie presso gli enti pubblici ed i soggetti collettivi le informazioni sugli interventi finanziati di cui sono beneficiari e sullo stato di attuazione degli stessi,
- utilizza un sistema informativo di raccolta dei dati relativi, funzionale alla elaborazione di un report periodico sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati a valere sul PNRR e del PNC, localizzati sul territorio regionale indipendentemente dalle caratteristiche istituzionali dei soggetti attuatori pubblici e privati avvalendosi di sistemi informativi disponibili, ivi compreso la banca dati BDAP.

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, ha inoltre sottoscritto apposito protocollo d'intesa con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in attuazione delle D.G.R. n. 1394/2022 e D.G.R. n. 966/2023, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR destinate ad interventi da realizzare a livello regionale in qualità di soggetto attuatore, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti.

Per quanto attiene al sistema dei controlli del PNRR, con D.P.G.R. 17 dicembre 2024, n. 538 è stata infine istituita la Struttura speciale "Audit e Coordinamento Controlli Fondi Europei", alle dirette dipendenze della

Segreteria Generale della Presidenza, che dovrà occuparsi, tra le altre funzioni, di coordinare e supervisionare le attività di controllo relative ai progetti a valere sul PNRR del soggetto attuatore Regione Puglia, svolte dalle Sezioni competenti per materia. A tale scopo la suddetta Struttura speciale redigerà apposito manuale delle procedure da adottare ed elaborerà apposite check-list di controllo a beneficio delle Sezioni incaricate di dare attuazione al PNRR. In capo alla predetta Struttura speciale sono inoltre previste verifiche a campione sull'adeguatezza dei controlli svolti dalle strutture regionali, anche allo scopo di garantire il regolare utilizzo dei finanziamenti erogati e la conformità delle misure adottate per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse. Ulteriori indicazioni sul punto sono state riportate all'art. 22, comma 5 delle Linee guida sui controlli interni della Regione Puglia, approvate con D.G.R. 7 ottobre 2025 n. 1397 ed ampiamente illustrate in uno dei precedenti paragrafi del Documento.

3.4 – Il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio e il riesame periodico – come evidenziato in più sedi dall'ANAC – costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio corruttivo, attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso, consentendo in tal modo di adottare tempestivamente le necessarie azioni correttive. Il PNA 2022, da ultimo, ha ribadito la particolare attenzione che le Amministrazioni devono prestare rispetto al monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione nella Sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO, rilevando in via preliminare come, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (e dunque con un elevato numero di elementi da monitorare), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, suggerendo in tali casi la previsione di sistemi di monitoraggio su più livelli, di cui il primo da porre in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure ed il secondo in capo al RPCT. L'Autorità ha altresì chiarito che l'attività di monitoraggio, lungi dall'essere un mero adempimento formale, si configura come punto di partenza per la progettazione futura delle misure e quindi come elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Tanto premesso, la Regione Puglia ha implementato un sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo – da applicarsi tanto al presente Documento di programmazione quanto alle altre sezioni del redigendo PIAO regionale – articolato in un “monitoraggio di primo livello”, attuato direttamente da parte dei referenti/responsabili delle Strutture organizzative interessate dall'attuazione di ciascuna misura, e un “monitoraggio di secondo livello”, svolto direttamente dal RPCT che, coadiuvato dalla propria struttura di supporto e/o dagli organi di verifica e controllo interno regionali (Controllo di gestione; Servizio ispettivo - NIRS; Autorità di Audit; Struttura speciale “Monitoraggio dell'attuazione regionale del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”; Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - NVVIP, ecc.), anche avvalendosi di incontri ed *audit* specifici, verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione di ciascuna misura ed attraverso l'acquisizione di informazioni e prove documentali dell'effettiva azione svolta. Il monitoraggio di secondo livello è effettuato dal RPCT attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica.

Si ritiene fondamentale procedere all'implementazione di strumenti e soluzioni informatiche che possano facilitare l'attività di monitoraggio, al fine di estendere progressivamente l'ambito della verifica stessa: nello specifico, la Regione ritiene opportuno dotarsi di un sistema informativo-gestionale che consenta l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni trasmesse dalle Strutture regionali secondo procedure automatizzate e allo stesso tempo permetta la tempestiva verifica del livello di attuazione e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione. In funzione di tale obiettivo, si è provveduto a confermare già nel Piano triennale di riorganizzazione digitale 2024-2026, adottato con D.G.R. n. 1646/2024 una specifica Azione finalizzata alla digitalizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, che risulta attualmente già avviata (cfr. *OR_11 "Trasparenza, Privacy, Anticorruzione"*): in particolare, sono state previste al riguardo due nuove sub-azioni: la Sub-azione n. 4 (denominata "Sistema di monitoraggio PIAO") finalizzata all'avvio dell'implementazione di applicativi/procedure di monitoraggio automatizzate che consentano alla Cabina di Regia di costruire una fase di verifica/monitoraggio *in itinere* del PIAO, non limitandosi dunque solo ad una forma di controllo ex post, ma effettuando verifiche in corso d'opera al fine di apportare misure correttive a fronte delle criticità via via riscontrate; la Sub-azione n. 5 (denominata "Sistema informativo antiriciclaggio") relativa alla progettazione ed implementazione – ai fini della valutazione delle operazioni c.d. sospette in materia di antiriciclaggio – di un sistema informativo che consenta un'acquisizione rapida ed integrata e la conseguente elaborazione di dati e informazioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali anomalie attraverso la consultazione simultanea delle diverse banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e delle ulteriori banche dati esterne all'Amministrazione (es. Camere di Commercio, Catasto, Motorizzazione civile, ecc.), opportunamente interconnesse e rese interoperabili.

L'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione dell'Ente Regione è impostata secondo lo schema riportato di seguito, che reca – per ciascuna misura di prevenzione del rischio – espressa indicazione delle Strutture regionali responsabili dell'attuazione della misura e del relativo monitoraggio di primo livello, della periodicità del monitoraggio, delle modalità di svolgimento del monitoraggio sia di primo che di secondo livello e dei relativi indicatori di realizzazione:

Misura di prevenzione del rischio corruttivo	Struttura responsabile attuazione misura (monitor. I livello)	Periodicità monitoraggio	Modalità svolgimento monitoraggio (I e II livello) /Indicatori di realizzazione
Obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse	Tutte le strutture regionali	Tempestivo	I livello_ Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui alla D.G.R. n. 1399/2025 (o alle DD.GG.RR. nn. 966/2020 e 622/2024, in via residuale, limitatamente alle procedure di gara rientranti nell'ambito di applicazione del previgente D.Lgs. n. 50/2016) da parte del personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché dei collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità

			politiche, nonché del personale appartenente ad altre Amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Regione, al momento dell'assegnazione all'ufficio o del conferimento dell'incarico. I livello_ Acquisizione delle eventuali comunicazioni di astensione in presenza di conflitto di interessi di cui alla D.G.R. n. 1399/2025 da parte del personale dipendente, e conseguenti determinazioni da parte del dirigente responsabile.
		Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>) : N. dichiarazioni di insussistenza acquisite/N. unità personale in servizio presso la struttura; N. comunicazioni di astensione del dipendente in presenza di conflitto di interessi e conseguenti valutazioni del dirigente; N. situazioni di conflitto d'interessi accertate a seguito di segnalazioni o esposti o comunque manifestatesi (in assenza di comunicazione del dipendente) e soluzioni adottate.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice	Sezione Personale/Dipartimento Personale e Organizzazione (Giunta reg.) ; Sezione Risorse Umane (Consiglio reg.)	Tempestivo	I livello_ Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui alla D.G.R. n. 1399/2025 da parte dei titolari degli incarichi dirigenziali interni ed esterni e degli incarichi amministrativi di vertice, da sottoporre a controllo di veridicità.
		Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>) : N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti; N. verifiche effettuate; N. situazioni di inconferibilità e incompatibilità dichiarate, rilevate e/o accertate.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità delle nomine di rappresentanti regionali in enti, istituzioni e soggetti di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione Puglia	Le Strutture regionali responsabili di ciascun procedimento di nomina	Tempestivo	I livello_ Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui alla D.G.R. n. 24/2017 (e successive integrazioni) ed alla D.D. Sezione Raccordo al Sistema regionale n. 32 del 14/10/2025, per gli ambiti di rispettiva afferenza, da parte dei titolari degli incarichi, da sottoporre a controllo di veridicità.
		Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>): N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti; N. verifiche effettuate; N. situazioni di inconferibilità e incompatibilità dichiarate, rilevate e/o accertate.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).

Verifica precedenti penali per conferimento incarichi di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (commissioni di gara e di concorso; assegnazione ad uffici di connotazione specifica)	Le Strutture regionali che conferiscono incarichi di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001	Tempestivo	I livello_ Inserimento espresso negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento di cui all'art. 35-bis; Acquisizione - da parte dei dirigenti che effettuano la nomina di commissioni di gara o di concorso - delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina a componenti di commissione di cui ai Mod. A9 e A8-bis della D.G.R. n. 1399/2025 (per le commissioni di gara in procedure indette ex d.lgs. n. 36/2023) e al Mod. A8 della D.G.R. n. 966/2020 (per le commissioni di gara in procedure indette ex d.lgs. n. 50/2016); Controlli sui precedenti penali dei soggetti che intendano svolgere le funzioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e, in caso positivo, adozione delle conseguenti determinazioni.
		Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>): Adeguamento Avvisi per il conferimento di incarichi e Regolamenti sulla formazione delle commissioni di gara/concorso, per quanto di competenza; N. dichiarazioni insussistenza cause ostative acquisite/N. componenti commissione nominati; N. cause ostative rilevate/N. verifiche su precedenti penali effettuate ex art. 35-bis, dando conto dei provvedimenti adottati.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Vigilanza su incarichi extra-istituzionali	Sezione Personale (Giunta reg.); Sezione Risorse Umane (Consiglio reg.)	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>): N. richieste autorizzate/N. richieste pervenute, distinguendo tra incarico retribuito e non retribuito; N. richieste negate, con distinzione tra incarico retribuito e non retribuito.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Adozione misure relative al <i>pantouflage</i> (art. 53, co. 16-ter D.Lgs. 165/2001) - cd. "incompatibilità successiva" alla cessazione del rapporto di lavoro	Strutture regionali che gestiscono avvisi, bandi di gara e contratti pubblici rivolti a soggetti privati	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT attestante - quali <u>indicatori</u> della misura - l'inserimento di specifica clausola di divieto di <i>pantouflage</i> negli avvisi e nei bandi di gara emanati e negli atti propedeutici all'affidamento di contratti pubblici predisposti, nonché l'acquisizione di specifica attestazione dell'avvenuto rispetto di siffatta disciplina da parte dei soggetti privati affidatari.
	Sezione Personale (Giunta reg.); Sezione Risorse Umane (Consiglio reg.)	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT attestante - quali <u>indicatori</u> della misura - l'inserimento negli atti di assunzione del personale (inteso nell'accezione estensiva di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013) di specifica clausola di divieto di <i>pantouflage</i> , nonché l'acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti - al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico - recanti impegno al rispetto del predetto divieto di <i>pantouflage</i> .
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).

Vigilanza sull'osservanza del Codice di comportamento e del Codice disciplinare	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Trasmissione di una relazione al RPCT contenente le seguenti informazioni (<u>indicatori</u>): N. procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti per fatti penalmente rilevanti, indicando se le infrazioni sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi e distinguendole per tipologia di reato e area di rischio; N. procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti per violazione del Codice di comportamento che non configurano fattispecie penali, indicando le tipologie di infrazioni contestate; N. provvedimenti emessi, indicando le sanzioni irrogate.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Rotazione straordinaria del personale, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Tutte le strutture regionali interessate	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (<u>indicatori</u>): N. provvedimenti di rotazione straordinaria adottati a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; Categorie di personale coinvolto; Provvedimenti adottati.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Rotazione ordinaria del personale	Dipartimento Personale e Organizzazione (per rotazione incarichi dirigenziali); Tutte le Strutture regionali (per rotazione personale non dirigente)	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT attestante - quali <u>indicatori</u> della misura - l'avvenuta effettuazione della rotazione ordinaria - in applicazione del Programma regionale di rotazione di cui alla DGR n. 526/2024 e successive integrazioni, secondo i criteri definiti con DGR 1359/2018 e successive integrazioni - con indicazione del numero di dirigenti/dipendenti ruotati, delle eventuali criticità riscontrate e delle misure alternative eventualmente attivate in luogo della rotazione.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	Sezione Organizzazione e Formazione del personale (Giunta reg.) per organizzazione eventi formativi, in raccordo con il RPCT; Sezione Risorse Umane (Consiglio reg.) per organizzazione eventi formativi, in raccordo con il RPCT; Tutte le Strutture regionali per fruizione corsi.	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT attestante - quali <u>indicatori</u> della misura - il numero e la tipologia di eventi formativi realizzati (per la Sezione Personale) o fruiti (per tutte le altre Strutture regionali) in materia di trasparenza e anticorruzione, anche d'intesa con altre strutture/enti interni o esterni alla Regione, indicando per ciascun evento data di svolgimento, docente/i e n. dipendenti/dirigenti coinvolti.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici	Sezione Raccordo al sistema regionale/ Servizio Contratti e Programmazione acquisti;	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT attestante le misure di prevenzione adottate, rispetto alle situazioni di rischio connesse alle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, secondo quanto schematizzato nel prospetto di cui

	Sezione Lavori pubblici; Sezione Enti Locali/Servizio Appalti; Tutte le Strutture regionali che gestiscono procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attraverso i relativi RUP; SarPULIA (Innovapuglia)		all'All. A3.3 al presente Documento di programmazione.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Misure di carattere specifico nella gestione dei fondi UE	Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione POR Puglia; Struttura di progetto INTERREG Management Structure – Autorità di Gestione IPA-Italia-Albania-Montenegro	Ricorrente	I livello_ Attuazione delle misure antifrode efficaci e proporzionate, sostenute da una valutazione del rischio di frode, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (POR; INTERREG) attraverso: • istituzione di Gruppo di valutazione dei rischi di frode; • azioni di formazione dei dipendenti regionali che sono inclusi nel sistema di gestione e controllo del Programma Operativo; • controlli di primo livello sulle rendicontazioni dei beneficiari, anche in loco sulla base di adeguata analisi dei dati.
	Autorità di Audit	Ricorrente	Il livello_ Svolgimento di attività previste dall'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 attraverso <i>audit</i> del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e <i>audit</i> a campione delle operazioni incluse nelle domande di pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione Europea, anche con interventi in loco finalizzati ad accertare l'esistenza, la regolarità e la legittimità degli interventi finanziati da fondi SIE.
Vigilanza sull'osservanza delle misure antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007	Strutture regionali che gestiscono procedure/procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, affidamento di lavori, forniture e servizi e concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati	Tempestivo	I livello_ Compilazione da parte delle Strutture regionali, in tutti i casi di rilevazione di anomalie documentali, della check-list per la rilevazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all'Allegato A2 alla DGR n. 1619/2023.

	Sezione Bilancio e Ragioneria (Giunta Reg.)/ Sezione Amministrazione e Contabilità (Consiglio Reg.)	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (indicatori): N. di comunicazioni trasmesse alla UIF/ N. di segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali.
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica veridicità informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Tutte le strutture regionali	Annuale (entro 15 dicembre)	I livello_ Promozione di opportuni canali di partecipazione, ascolto e coinvolgimento attivo degli stakeholders cd. qualificati (se presenti) e attivazione di strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali/stakeholders (questionari on-line, focus group, interviste, etc.)
			I livello_ Comunicazione al RPCT delle seguenti informazioni (indicatori): N. iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o <i>stakeholders</i>); N. di iniziative partecipative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
	RPCT	Annuale	Il livello_ Verifica di veridicità delle informazioni rese dalle Strutture regionali competenti, attraverso controllo degli indicatori (a campione).

Le verifiche innanzi elencate potranno essere affiancate da verifiche ulteriori connesse alla gestione delle segnalazioni pervenute al RPCT tramite il Sistema *Whistleblowing* della Regione Puglia, illustrato nei paragrafi precedenti del Documento.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio corruttivo come fin qui descritto deve affiancarsi poi ad un riesame periodico, effettuato con cadenza annuale, della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, allo scopo di considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione e indurre a modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati. Il riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Tale attività è coordinata dal RPCT con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi equivalenti), nonché delle strutture di vigilanza e *audit* interno regionale.

Parte IV

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ

4.1 - La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La stretta interrelazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende necessaria un'adeguata definizione di tale misura nel presente Documento di programmazione che – in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed agli atti di regolazione dell'ANAC – intende fornire indicazioni in materia affinché l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità sia realizzata in una logica non di mero adempimento, ma di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

La Regione Puglia ha già da tempo disciplinato, con **Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15** ("Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia") e conseguente **Regolamento attuativo regionale 29 settembre 2009, n. 20** ("Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"), i principi e le disposizioni operative volte ad "assicurare, nell'ambito della Regione Puglia, la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché ad incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate". Tale normativa fornisce una prima regolamentazione a livello regionale – da integrarsi con le sopravvenute disposizioni nazionali e gli atti di regolazione ANAC – dei principi e degli strumenti in materia di trasparenza amministrativa, di informazione e partecipazione pubblica, di accesso agli atti e alla documentazione, di trasparenza in settori particolarmente delicati (appalti pubblici; concorsi; conferimento incarichi professionali e di consulenza; concessione contributi e benefici economici, ecc.).

E' tuttora in corso, a livello nazionale, un dibattito ed un'ampia riflessione avviata già da parecchi anni in merito agli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. 33/2013 finalizzata al relativo snellimento, che non ha tuttavia ancora condotto ad una modifica della normativa di riferimento.

In tale contesto, attesa l'assoluta necessità di una semplificazione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione (rilevante sia sul fronte interno delle Pubbliche Amministrazioni titolari dell'obbligo, che dal punto di vista degli utenti esterni) volta a rendere più agevole ed uniforme la consultazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, è intervenuta l'Autorità Nazionale Anticorruzione che nel corso del 2025 ha portato a compimento la realizzazione della **Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT)**, concepita come unico punto di accesso a dati, informazioni e documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle Amministrazioni. La PUT, nell'impostazione di ANAC, si fonda su una strategia di integrazione e interoperabilità con le principali banche dati pubbliche che verrà attuata in maniera graduale, man mano che sarà possibile acquisire e integrare i dati provenienti dalle diverse Amministrazioni, con la finalità di ridurre progressivamente gli oneri a carico delle amministrazioni e garantendo, al contempo, maggiore coerenza e confrontabilità delle informazioni. Resta però fermo per le Amministrazioni l'obbligo di pubblicare i propri dati, con lo stesso formato, nella sezione "Amministrazione

Trasparente" dei rispettivi siti web istituzionali: la finalità della Piattaforma unica della trasparenza è creare un unico luogo virtuale dove rendere conoscibili ai cittadini i dati di tutte le amministrazioni.

Ai fini della realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza l'ANAC si avvarrà anche di una soluzione *open source*, cd. *TrasparenzaAI*, che attraverso un sistema di rilevazione automatica procederà alla verifica di conformità dell'alberatura delle sottosezioni di primo e secondo livello delle Sezioni di AT di ciascuna Amministrazione rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, valutando in maniera oggettiva e standardizzata la conformità dell'organizzazione delle informazioni rispetto ai requisiti normativi e, conseguentemente, individuando eventuali carenze o difformità.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di trasparenza si sta muovendo anche su di un altro piano. Con l'obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di trasparenza da parte di cittadini e istituzioni, ma anche all'esigenza di semplificazione delle procedure delle Amministrazioni, l'ANAC sta provvedendo ad una **progressiva 'standardizzazione' delle modalità di pubblicazione nelle Sezioni "Amministrazione Trasparente" dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, tramite predisposizione di appositi schemi standard di pubblicazione** (cfr. Sito web dell'Autorità <https://www.anticorruzione.it/schemi-di-pubblicazione-dei-dati>).

In particolare – previa acquisizione di parere formale dei soggetti istituzionali di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (GDPD, AGID e ISTAT) – l'ANAC ha approvato, con **Delibera n. 495 del 25 settembre 2024** (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-495-del-25-settembre-2024>) n. 3 specifici schemi standard di pubblicazione relativi, rispettivamente, all'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis D.Lgs. 33/2013), all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13) ed ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31), contenuti negli Allegati n. 1-2-3 alla citata Delibera n. 495/2024, in modo tale *"da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione"*. I predetti schemi standard sono stati accompagnati dalla pubblicazione di specifiche "Istruzioni operative" (Allegato n. 4 alla Delibera n. 495/2024, come aggiornato al 26.11.2024). Con riferimento ai suddetti tre schemi standard approvati, l'Autorità nella medesima Delibera precisa che *"le amministrazioni e gli enti, alla luce delle necessità manifestate per l'adeguamento dei propri sistemi, avranno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente"*.

Contestualmente, ANAC ha altresì deciso di rendere disponibili ulteriori n. 10 schemi standard *"non ancora definitivamente approvati, per una sperimentazione di un anno su base volontaria da parte di amministrazioni ed enti che intendano avviare una fase pilota"*: si tratta degli schemi riferiti agli artt. 12 *"Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale"*; 20 *"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale"*; 23 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"*; 26 *"Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"* e 27 *"Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"*; 29 *"Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi"* 32 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi*

erogati”; 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”; 36 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”; 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”; 42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente” (Cfr. Allegati dal n. 5 al n. 14 alla citata Delibera n. 495/2024) .

La Regione Puglia, accogliendo le raccomandazioni dell'ANAC, nel corso del 2025 ha proceduto all'adeguamento della sezione di “Amministrazione Trasparente” del Portale web regionale ai primi tre schemi approvati dall'Autorità con Delibera n. 495/2024, disponendo altresì la ridefinizione in adeguamento dell'applicativo informatico utilizzato; è stato viceversa rinviato ad una fase successiva l'adeguamento facoltativo agli ulteriori dieci schemi standard messi a disposizione con il medesimo provvedimento.

Il presente Documento di programmazione si configura dunque come atto fondamentale di definizione degli strumenti ed azioni messe in campo per realizzare una effettiva trasparenza e per organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui occorre garantire la pubblicità, nonché del sistema di monitoraggio sull'attuazione dei medesimi.

4.2 - Il bilanciamento fra trasparenza e tutela dei dati personali

Nella valutazione del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale ha riconosciuto - con sentenza n. 20/2019 - che entrambi i diritti sono *«contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato»*. La Corte ritiene infatti che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti trovando fondamento nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) e nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, si delineano con analoga rilevanza i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa detiene e controlla (art. 97 Cost.). Nello specifico, la Corte precisa che il bilanciamento fra trasparenza e privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità, che *«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»*.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come peraltro previsto anche dal Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, il quale espressamente prevede che *«il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD), cui ha fatto seguito l'entrata in vigore, nel settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alle disposizioni del predetto Regolamento (UE) 2016/679 e, da ultimo, del D.L. 139/2021 (cd. Decreto Capienze) convertito in L. 205 del 3 dicembre 2021 recante disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico, l'articolo 2-ter del Codice Privacy come novellato dalla L. n. 205/2021 dispone che la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. Il trattamento dei dati personali, tuttavia, risulta consentito – a partire dalla suddetta novella normativa – anche qualora necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, sempre nel rispetto dell'art. 6 del GDPR e quindi in modo da assicurare che non si arrechi pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La nuova disposizione legislativa ha anche riscritto i commi 2 e 3 dell'art. 2-ter, che disciplinano la comunicazione e diffusione di dati personali comuni, prevedendo che le stesse possano essere effettuate anche se ritenute necessarie dall'Amministrazione per l'esercizio dei pubblici poteri che le sono propri, ovvero rimettendo la valutazione circa la necessità della comunicazione all'Amministrazione medesima.

La Regione Puglia già nel 2021, con nota congiunta del Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) e del Segretario Generale della Presidenza prot. AOO_175/1249 del 15.04.2021 ad oggetto "Protezione dei dati personali all'interno degli atti amministrativi della Regione Puglia. Raccomandazioni ed indicazioni operative", aveva fornito alle Strutture regionali, in riferimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza degli atti e documenti amministrativi, alcune fondamentali indicazioni sia di natura giuridica che di natura operativa che devono informare l'operato regionale fin dalla predisposizione di ciascun atto amministrativo destinato alla pubblicazione al fine di assicurare la protezione dei dati personali ivi contenuti. Negli anni successivi – anche in relazione a questioni poste dalle stesse Strutture regionali a partire da casi concreti – sono state affrontate questioni specifiche, per le quali risulta indispensabile il bilanciamento fra trasparenza e privacy (accesso civico generalizzato cd. Foia; gestione strumenti di pubblicità legale regionale, come BURP ed Albo Pretorio; gestione atti concorsuali e graduatorie nell'ambito di procedure di reclutamento; erogazione servizi pubblici; accesso a dati sanitari e vaccinali; esercizio dei diritti degli interessati da trattamenti di dati personali, ed in particolare del diritto all'oblio ex art. 17 GDPR; gestione segnalazioni/esposti/denunce relative a presunti atti illeciti; ecc.), focalizzando i riferimenti normativi e gli orientamenti delle Autorità di vigilanza nazionale (GDPD) sulle singole questioni.

Il tema del bilanciamento fra trasparenza e privacy è stato poi posto al centro della Giornata della Trasparenza della Regione Puglia per l'anno 2024 ("Trasparenza amministrativa e *privacy*: la sfida del bilanciamento"), che ha affrontato – attraverso i contributi di illustri relatori – la questione del rapporto tra i due diritti nelle Pubbliche Amministrazioni in un'ottica dapprima più generale e poi settoriale (appalti e contratti, procedure di reclutamento, attività ispettiva, sistemi informativi e open data), illustrando limiti e prospettive di

interazione/intersezione degli stessi, nonché analizzando l'esercizio dei diritti e la tutela degli interessati in un'ottica di contemperamento tra accesso agli atti, accesso civico generalizzato e valutazione del pregiudizio alla protezione dei dati personali.

In sintesi, in punto di bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati personali, possiamo dire che in alcuni casi è lo stesso legislatore a stabilire la prevalenza dell'uno o dell'altro diritto, in altri casi il bilanciamento è rimesso all'operatore che deve contemperare le due esigenze, tenendo conto dei principi generali applicabili nei rispettivi ambiti nonché degli orientamenti giurisprudenziali e delle *Authorities* che vigilano sul rispetto delle regole inerenti le materie di interesse. In relazione alle cautele da adottare in materia di protezione dei dati personali nelle attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, ad ogni buon conto, si rinvia più in generale alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (GDPD)¹¹.

Stante l'importanza cruciale del suddetto bilanciamento fra esigenze di trasparenza e protezione dati personali nell'ambito dell'attività amministrativa ordinaria, il tema è altresì stato inserito fra quelli oggetto di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nei confronti dei dipendenti regionali per l'anno 2026 (cfr. precedente par. 3.2.4 – “La formazione” del presente Documento).

4.3 - Gli obblighi di pubblicazione

Con il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il legislatore nazionale ha introdotto la previsione di una specifica disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che – con propri atti di programmazione – definiscono poi i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione normativamente prescritti, nonché le misure atte a garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

L'Allegato A3.1 ("Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia") al presente Documento di programmazione declina nel dettaglio gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle singole Strutture regionali, definendo le modalità e i tempi di pubblicazione disaggregati per macro-famiglie e tipologie di dati, le Strutture regionali responsabili della elaborazione, trasmissione, validazione e pubblicazione dei dati, i termini temporali per pubblicazione ed aggiornamento, la procedura/Portale web/Sezione Portale per la pubblicazione, i soggetti e le forme del monitoraggio.

Sul fronte metodologico, come già illustrato nel precedente par. 4.1 cui si rinvia, l'**ANAC** ha recentemente approvato con **Delibera n. 495 del 25 settembre 2024** alcuni schemi standard di pubblicazione - ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 33/2013 - relativi agli obblighi di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato D.Lgs. 33/2013, che dovranno essere utilizzati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del Portale regionale.

¹¹ Cfr. FAQ su “Trasparenza online della P.A. e privacy” consultabili sul sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/temi/pubblica-amministrazione-e-trasparenza/trasparenza-amministrativa>).

Nel documento ***“Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013”*** (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/263294549/All.+4+Istruzioni+operative+-+26.11.2024.pdf/a750cfd0-6bad-cd8c-8640-17a149537966?t=1732718398797>), Allegato n. 4 alla suddetta

Delibera ANAC n. 495/2024, sono contenute *“alcune raccomandazioni nei confronti dei soggetti tenuti all’applicazione del d.lgs. 33/2013 per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente secondo le schede di pubblicazione predisposte da ANAC e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati”*. Tali Istruzioni operative sono finalizzate, fra l’altro, a definire: i requisiti di qualità delle informazioni diffuse; le procedure di validazione; i controlli anche sostitutivi; i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse; le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali.

Nello specifico, con riferimento ai requisiti di qualità del dato, l’Autorità ne individua n. 11 come di seguito riportati:

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.
2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell’Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.
4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. COMPRESIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione che lo detiene.
8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»
9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all’originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

Altro elemento rilevante all'interno delle summenzionate Istruzioni Operative è rappresentato dalle procedure di validazione quale presupposto necessario per la pubblicazione dei dati, il cui scopo principale è quello di *“assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare”*. Tale attività di validazione, da porre in capo ad un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze, deve svolgersi nel pieno rispetto dei requisiti di qualità del dato sopra riportati.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT, che ne terrà conto in fase di monitoraggio, che il dato:

a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;

b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Dunque, facendo proprie le raccomandazioni di ANAC fin qui richiamate, la Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare ed integrare il citato Allegato A3.1 attraverso l'adeguamento alle previsioni dei tre schemi standard di pubblicazione approvati da ANAC con la citata Delibera n. 495/2024 (artt. 4-bis, 13 e 31), con l'inserimento delle informazioni relative alle procedure di validazione in un'apposita nuova colonna denominata *“Struttura regionale responsabile della validazione e pubblicazione”* del suddetto Allegato, ed ha successivamente implementato il cd. ‘albero della trasparenza’ all'interno della Sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web regionale per le parti integrate relative alle sotto-sezioni *“Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti”* (co. 2, art. 4-bis), *“Organizzazione/Articolazione degli uffici”* (co. 1, art. 13), *“Controlli e rilievi sull'amministrazione”* sotto-sezioni di secondo livello *“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”*, *“Organi di revisione amministrativa e contabile”* e *“Corte dei Conti”* (co. 1, art. 31).

Rispetto agli schemi di pubblicazione riferiti agli obblighi di cui agli artt. 4-bis e 31 del d.lgs. n. 33/2013, tuttavia, fra settembre e ottobre 2025 sono stati operati a livello nazionale alcuni aggiornamenti:

- Con nota prot. 118917 del 3 settembre 2025, l'ANAC ha comunicato al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri la necessità di aggiornamento – con modifiche – degli schemi di pubblicazione riferiti agli obblighi di cui agli artt. 4-bis e 31 del d.lgs. n. 33/2013, approvati con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 e già oggetto del parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata in data 25 gennaio 2024, rep. 11/CU.
- Il Dirigente dell'Ufficio III del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR-0015376-P-05/09/2025, ha avviato il relativo iter istruttorio, ivi compresa la richiesta dei pareri di competenza da parte di Regioni e Province autonome, UPI e ANCI, al fine di formalizzare l'orientamento della Conferenza Unificata sul punto.
- La Conferenza Unificata, nella seduta del 23 ottobre 2025, ha approvato l'aggiornamento degli schemi di pubblicazione riferiti agli obblighi di cui agli artt. 4-bis e 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Si provvederà pertanto, nel corso del 2026, ad un ulteriore adeguamento della piattaforma web regionale “Amministrazione Trasparente” – ove necessario – al fine di garantire la piena coincidenza con gli schemi standard da ultimo aggiornati ed approvati in sede di Conferenza Unificata del 23 ottobre 2025.

4.4 – La trasparenza nei contratti pubblici

L’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo “*Codice dei contratti pubblici*”) ha modificato in modo sostanziale il quadro di riferimento anche rispetto alla relativa disciplina della trasparenza amministrativa, soprattutto in ragione delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti di cui agli artt. 23, co.5 e 28, co. 4. La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene dunque attualmente nel combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e negli articoli del Libro I, Parte II del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, rubricata “*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*” (artt.19-36).

Fulcro del nuovo regime introdotto in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni sui contratti pubblici consiste nella valorizzazione del principio dell’unicità dell’invio (cd. *once only*), realizzato con la trasmissione di ciascun dato una sola volta e ad un solo sistema informativo, rappresentato dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC. In particolare, come ben evidenziato nell’aggiornamento 2023 al PNA 2022, sulla trasparenza dei contratti pubblici, il nuovo Codice dei contratti ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- che, con riferimento al contenuto degli obblighi di pubblicazione: “1. *Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori*” (art. 224, co. 4 del Codice, che ha sostituito l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”);
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la previgente disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022), continuano ad applicarsi alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2023;

- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1 luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del succitato quadro normativo l'ANAC, con le deliberazioni n. 261/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-261-del-20-giugno-2023-provvedimento-art-23-bdnpc>) e n. 264/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-264-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-28-trasparenza>), ha fornito ulteriori precisazioni circa gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1 gennaio 2024. Nello specifico, la deliberazione n. 261, recante *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*, individua all'art. 10 i dati e le informazioni che costituiscono oggetto di trasmissione alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche, come di seguito elencati:

a) Programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti

d) Esecuzione

1. la stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

e) Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal Codice e da sue successive modifiche e integrazioni.

La deliberazione ANAC n. 264 e ss.mm.ii. recante *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla*

programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", successivamente modificata dalla Delibera ANAC n. 601/2023, individua poi gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice Contratti.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, la trasparenza dei contratti pubblici – come sottolinea l'ANAC nell'Aggiornamento 2023 al PNA – risulta dunque *"materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati"*, i quali possono essere così ripartiti:

- 1) **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023:** la pubblicazione dei dati avviene nella "Sezione Amministrazione Trasparente" del portale web regionale, sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All.9) al PNA 2022, recepite nell'All.1) al PTPC 2023-2025 (approvato con D.G.R. n. 85/2023) e successivamente confluito nel PIAO 2023-2025 (approvato con D.G.R. n. 414/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva per ogni procedura di gara dei dati di cui all'art. 1, co. 32, della L. 190/2012, con esclusione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto (xml) e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della relativa URL.
- 2) **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023:** gli obblighi di pubblicazione vengono assolti sulla base delle indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa col MIT, ha adottato con Delibera n. 582/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>), cui si rinvia per la parte relativa alla *"Pubblicazione dati ai fini di trasparenza"*, la quale dispone che l'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 (assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alle predette fasi. Come precisato nella citata Delibera ANAC n. 582/2023, peraltro, in tal caso :
 - Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso SIMOG, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva;
 - Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul Portale Dati Aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;

- La trasmissione dei dati attraverso SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.
- I dati che non vengono raccolti da SIMOG e che devono essere ancora pubblicati in AT, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023, sono i seguenti:

	Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con SIMOG	Elenco dei soggetti invitati. <i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</i> dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura. <i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i> - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/regol. esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione <i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house
In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	- Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione

Per le procedure in argomento (ossia quelle avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al decreto legislativo n. 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo n. 36/2023), occorre pubblicare in AT gli atti e i documenti individuati dall'allegato 1 alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

3. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024:** Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 19 e seg. del nuovo Codice contratti in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, dai regolamenti attuativi di ANAC (Delibera n.261/2023; n. 264/2023 come modificata dalla Delibera n. 601/2023 e relativo Allegato 1) e, sotto il profilo della trasparenza, dal nuovo art. 37 del D.lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 224, co. 4 del Codice.

In particolare si rileva che :

- gli obblighi di pubblicazione delle informazioni che l'art. 10 della Delibera ANAC n. 261/2023 individua come oggetto di tempestiva comunicazione alla BDNCP - ai sensi dell'art. 3 *“Obblighi e modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1/1/2024”* della Delibera n. 264 come modificata dalla Delibera 601/2023 - vengono assolti mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale regionale, secondo le modalità previste all'art. 23 del Codice recante *“Banca dati nazionale dei contratti pubblici”*. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC. Con riferimento alle suddette informazioni, nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* del Portale web regionale è stato inserito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP: tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare, riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente, ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio fino all'esecuzione.
- gli obblighi di pubblicazione di tutti gli altri atti, dati e informazioni che non devono essere obbligatoriamente comunicati ad ANAC – indicati in dettaglio nell'Allegato 1) alla Delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti – vengono assolti tramite la diretta pubblicazione nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Bandi di gara e contratti”*, del Portale web regionale secondo le indicazioni fornite nell'Allegato A3.1 al presente Documento di Programmazione.

La Regione Puglia, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei contratti pubblici, per tutte le procedure avviate a partire dal 1 gennaio 2024 utilizza esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale. E' stato realizzato in tal senso un complesso sistema denominato *“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”*, che si fonda sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) ed ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, la quale interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche-dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell'ecosistema.

Si evidenzia, a tal riguardo, che la piattaforma di *e-procurement* regionale EmPULIA ha ottenuto fin dal dicembre 2023 la dichiarazione di conformità da AGID per la fase di Aggiudicazione e Pubblicazione ed è stata inserita nel Registro Nazionale delle Piattaforme Certificate (RPC).

4.5 – Gestione dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare nella Sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito web istituzionale della Regione Puglia

Si definiscono di seguito le modalità di gestione dei flussi informativi volti alla raccolta ed aggiornamento periodico dei dati che - per effetto degli obblighi normativi contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e, con riferimento agli appalti e contratti, anche nel recente D.Lgs. 36/2023 - devono essere pubblicati nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale della Regione Puglia, nel rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività,

semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Preliminarmente si precisa che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs. 82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006, del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Nello specifico, le macro-tipologie di informazioni da pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- Atti amministrativi;
- Documenti;
- Elenchi di dati strutturati.

Il Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SITRA), all'interno del nuovo Portale web istituzionale della Regione Puglia, consente di:

- Raccogliere, organizzare e archiviare in una banca-dati logica i dati elaborati dalle strutture organizzative regionali responsabili della pubblicazione;
- Supportare il monitoraggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei dati, compatibilità e frequenza di aggiornamento degli stessi;
- Integrare il SITRA con gli altri Sistemi regionali che generano e detengono i dati, con l'obiettivo di facilitare i processi organizzativi connessi alla *governance* della trasparenza ed alle attività di aggiornamento e pubblicazione;
- Attivare processi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRA ed il Sistema informativo adottato dal Consiglio Regionale, con l'obiettivo di normalizzare tutti i flussi di dati rivenienti da tale sistema ed omogeneizzare le modalità di raccolta e pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" (SAT);
- Abilitare la pubblicazione di tutti i dati della SAT in formato aperto in conformità all'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 (Dati aperti e riutilizzo) nonché alle Linee guida degli Open Data della Regione Puglia.

Ciò premesso, come si è già detto nei paragrafi precedenti, la piattaforma web regionale "Amministrazione Trasparente" è stata adeguata alla nuova versione dell'Allegato A3.1 del presente Documento attraverso l'implementazione del cd. "albero della trasparenza" della Regione Puglia per le parti integrate relative alle sotto-sezioni "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti" (co. 2, art. 4-bis), "Organizzazione/Articolazione degli uffici" (co.1, art. 13), "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sotto-sezioni di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Organi di revisione amministrativa e contabile" e "Corte dei Conti" (co. 1, art. 31).

Pertanto, la rete dei Referenti per la Trasparenza delle singole Strutture regionali, introdotta con nota della Segreteria Generale della Presidenza prot. A00/175/000964 dell'1/4/2020, ha acquisito nel tempo una sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo di responsabilità e coordinamento nel caricamento dei dati, documenti ed informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente", rivelandosi sempre più strategica al fine di configurare - in una sorta di logica *hub and spoke* - elementi decentrati di presidio degli adempimenti in materia di trasparenza che possano rappresentare un utile interlocutore di

prima istanza in fase di monitoraggio da parte della struttura di supporto al RPCT. Le Strutture regionali provvedono pertanto a tenere sempre aggiornato - dandone comunicazione al RPCT - l'elenco dei propri Referenti per la Trasparenza.

Al fine di presidiare la corretta gestione delle informazioni diffuse nei confronti del personale a diverso titolo coinvolto nei processi di trasparenza, inoltre, l'ANAC ha suggerito in più occasioni di prevedere adeguati percorsi e iniziative formative. A tal fine il RPCT regionale, seguendo le raccomandazioni dell'Autorità, individua ordinariamente, in raccordo con il dirigente responsabile della Sezione Personale e con l'Organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi in materia e che gli incontri – da tenersi con una certa periodicità – prediligano un approccio meno teorico ma più pratico che tenga conto delle specificità di ogni amministrazione in termini di attività svolte. Rispetto a tali percorsi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza i Dirigenti delle varie Strutture organizzative regionali sono tenuti a garantire la massima partecipazione del personale.

Il processo di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" prevede attualmente, nel suo complesso, due diverse modalità operative a seconda della tipologia dell'obbligo:

- 1) I contenuti da pubblicare sono caricati autonomamente dalle Strutture regionali responsabili o da singoli soggetti – così come individuati nell'Allegato A3.1 al presente Documento di programmazione – che provvedono in tal modo direttamente alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" attraverso il Sistema SITRA;
- 2) I contenuti sono automaticamente acquisiti dal Sistema SITRA, tramite accesso diretto alle basi di dati derivanti da flussi esterni, quali SAP Fiori, SAP Contabilità, Sistema Puglia CIFRA 2, ecc.

E' attualmente in corso un'evoluzione degli applicativi informatici di gestione degli adempimenti di pubblicazione dei dati fin qui descritti, che consentirà nel tempo una sempre più evoluta alimentazione automatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso la "canalizzazione" dei vari flussi informativi ad essa collegati.

4.6 – L'accesso agli atti

Fra gli strumenti attuativi del principio di trasparenza un ruolo primario spetta al diritto di accesso agli atti, nelle sue tre tipologie: accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato (FOIA).

Fatta salva la disciplina già prevista dalla L. 241/1990 con riferimento all'accesso documentale, fondamentali risultano le disposizioni introdotte in materia dapprima con D.lgs. n. 33/2013 e poi con D.lgs. n. 97/2016 con riferimento all'accesso civico (semplice e generalizzato) che, a differenza dell'accesso documentale, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A norma dell'art. 5, co. 1, del D.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione: è questo l'accesso civico "semplice", il quale riguarda i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi. A tale tipologia di accesso si affianca il nuovo diritto di accesso civico "generalizzato" a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria - delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.lgs.

33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 - in base al quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.

L'effettività del diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni costituisce, sostanzialmente, l'effetto simmetrico del dovere dell'Amministrazione di render conto delle modalità di svolgimento delle funzioni pubbliche e dell'uso delle risorse pubbliche: tale processo dialogico consente pertanto una costante verifica dei risultati ottenuti dalle pubbliche amministrazioni in rapporto ai compiti istituzionali e alle risorse pubbliche impiegate.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC, chiamata dallo stesso D.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato specifiche Linee guida con Delibera n. 1309/2016 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013". Successivamente la medesima Autorità, con Delibera ANAC n. 1019/2018 recante "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.A.C. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990" ha stabilito - più in generale - i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni, definendo, in particolare, i criteri di formulazione dell'istanza di accesso, eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente, il destinatario dell'istanza ovvero il responsabile del procedimento, le modalità di svolgimento del procedimento, gli strumenti a disposizione nei casi di inerzia, mancata risposta o diniego.

Specifici poteri in materia di accesso civico spettano al RPCT, come ha ampiamente evidenziato l'ANAC sia nelle Delibere n. 1309/2016 e n. 1310/2016 che all'interno dei vari PNA. In particolare: il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013), finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati prevista normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala all'ufficio di disciplina, al vertice politico e all'OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013). Con riferimento all'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), il RPCT riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In applicazione della novella normativa di cui al D.lgs. n. 97/2016 ed in recepimento delle direttive e raccomandazioni del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e dell'ANAC fin qui richiamate, la Regione Puglia ha adottato apposite misure organizzative relative alla gestione delle diverse tipologie di accesso, dapprima con note della Segreteria Generale della Presidenza e della Sezione Affari

Istituzionali e giuridici AOO_175/1506 del 7/11/2017, prot. AOO_166/1538 del 14/5/2018 e prot. AOO_175/509 del 15/2/2019, poi con la D.G.R. n. 812/2021 e, da ultimo, con la D.G.R. n. 802 dell'11.06.2025. In particolare:

- Sono stati individuati i soggetti istituzionali competenti in materia di accesso agli atti, stabilendo nello specifico che la struttura organizzativa regionale cui vanno ordinariamente indirizzate le richieste di accesso e che risulta competente a decidere al riguardo è la struttura – Servizio, Sezione o Dipartimento – competente per l'istruttoria finalizzata all'atto conclusivo o che comunque detiene gli atti, le informazioni e i documenti richiesti;
- In coerenza con l'evoluzione normativa, gli orientamenti ministeriali e le direttive di ANAC, nonché in considerazione della progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con **D.G.R. n. 802 dell'11.06.2025**, recante “ *Aggiornamento della disciplina per l'accesso agli atti della Regione Puglia e predisposizione piattaforma web per accesso dematerializzato*” (https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2661940/DEL_802_2025.pdf/3123fd41-a3c4-9272-ec43-ce1d06d5e5a3?t=1751296953835), è stata aggiornata la disciplina in materia di accesso agli atti della Regione Puglia già contenuta nelle precedenti DD.GG.RR.n. 643/2006 e n. 812/2021, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze e all'introduzione di una piattaforma web per accesso dematerializzato. Tale piattaforma web, sviluppata da Innovapuglia, sarà disponibile nell'ambito della Sottosezione “Altri Contenuti”/“Accesso agli atti” della Sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale web regionale, nonché sul Portale Regionale nello specifico spazio dedicato a URP/“Accesso atti dematerializzato”;
- In applicazione del disposto della suddetta DGR n. 802/2025 la Regione Puglia si è dotata, quali strumenti utili all'esercizio del diritto di accesso, di nuovi moduli fac-simile di richiesta di accesso documentale, civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 s.m.i., adottati con **Atto dirigenziale n. 5 del 16/06/2025 della Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici** (https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/DD%20n.5%20del%2016.06.2025.pdf), resi disponibili all'interno della Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Altri Contenuti/Accesso civico” del Portale web regionale. Le istanze di accesso agli atti di cui ai Mod. A1) - A2) - A3) - A4), adottati con la predetta DD n. 5/2025, possono essere presentate dal cittadino-utente sia avvalendosi della predetta piattaforma per l'accesso agli atti dematerializzato, sia in modalità cartacea. Per tutte le altre fattispecie di richieste connesse all'accesso civico generalizzato, l'Amministrazione ha rinviato invece ai moduli forniti dal Centro nazionale di competenza FOIA, rinvenibili al link <https://foia.gov.it/strumenti/comunicare-con-richiedenti-e-controinteressati>, che seguiranno le medesime modalità di presentazione.
- E' istituito il Registro degli Accessi regionale, pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Altri contenuti/ “Accesso civico” del sito web istituzionale della Regione Puglia, contenente l'elenco delle richieste di accesso relative alle tre tipologie - accesso documentale, accesso civico semplice o accesso civico generalizzato (cd. FOIA) - pervenute alle Strutture amministrative regionali, distinte per annualità, con indicazione dell'oggetto, della data di ricezione, del relativo esito e della data di decisione, nonché, per gli accessi civici generalizzati, di una serie di dati ulteriori mutuati dai campi richiesti nel Registro

nazionale degli accessi FOIA, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tale riguardo, in considerazione della progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e degli atti dalla stessa prodotti, nonché della necessità di garantire un più efficace monitoraggio sugli accessi, emersa la necessità di implementare il Registro degli Accessi regionale, con **Atto dirigenziale n. 19 dell'8/11/2024 del**

Dirigente **Sezione** **Affari** **Istituzionali** **e** **Giuridici**

(https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/166_DIR_2024_00019_Determina_pdf.pdf) si è proceduto alla definizione di un nuovo sistema per la gestione informatizzata delle istanze di

accesso e alla contestuale implementazione del nuovo applicativo “Registro degli Accessi” (RA). Nel corso del 2025 il suddetto strumento operativo è stato reso disponibile per l'utilizzo da parte delle singole Strutture sulla piattaforma intranet della Regione Puglia NoiPA-PUGLIA secondo le modalità dettagliatamente descritte nella “Guida Operativa per l'utilizzo del “Registro degli Accessi” (RA) della Regione Puglia”, allegata al provvedimento dirigenziale n. 19/2024.

Tale Registro degli Accessi rappresenta un cruscotto ampio e completo di tutte le informazioni rilevanti in materia di accesso, che consentirà ai dirigenti/funzionari incaricati di conoscere e gestire l'intero processo connesso a ciascuna delle istanze di accesso pervenute alla propria Struttura nel corso dell'anno, disaggregato per trimestri. Una selezione sintetica delle informazioni contenute nel suddetto Registro – in base alla loro rilevanza pubblica, in un'ottica di legittimità, efficacia e minimizzazione dei dati oggetto di pubblicazione – diviene poi oggetto di pubblicazione trimestrale su Amministrazione Trasparente (<https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-contenuti/accesso-civico>), previa validazione da parte della struttura di supporto al RPCT.

Un'attenzione particolare va destinata, infine, alla gestione dei procedimenti di accesso agli atti in materia di contratti pubblici, attese le rilevanti novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs 36/2023, in particolare agli artt. 35 e 36. Rispetto alla previgente disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, sono state apportate infatti alcune modifiche volte a rendere direttamente consultabili agli operatori economici che partecipano alla gara una serie di informazioni, evitando in tal modo di dover effettuare istanza di accesso.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 35 del D.Lgs 36/2023 introduce due importanti novità: in un'ottica di allineamento delle procedure di accesso con l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement, “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”; inoltre, viene sancita la possibilità di effettuare non solo l'accesso documentale previsto dalla L. 241/90, ma anche l'accesso civico generalizzato previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Tale ultima previsione muove dal presupposto, espresso dal Consiglio di Stato con l'Adunanza plenaria n. 10/2020, secondo il quale l'accesso civico generalizzato si applica a tutte le fasi dei contratti pubblici essendo un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona. Il medesimo art. 35, al secondo comma, ricalca poi pedissequamente, alle lettere a) e b), le ipotesi di differimento del diritto di accesso già disposte dal vecchio Codice al co. 2 dell'art. 53 mentre, con la lettera c), aggiunge una nuova fattispecie di differimento “in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di

cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione". Il terzo comma dell'articolo 35 riprende il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 53, vietando "fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2" l'accessibilità e la conoscibilità di atti, dati e informazioni e disponendo poi, per i pubblici ufficiali e gli impiegati di pubblico servizio, l'applicazione della pena prevista dall'art. 326 del c.p. in casi di violazione di tale comma 3. Il quarto comma 4 del medesimo art. 35 introduce infine una distinzione tra le ipotesi "discrezionali", previste nella lettera a) del presente comma, e quelle "vincolate", previste dalla lettera b), di esclusione dal diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione salvo quanto disposto per le eccezioni previste nel successivo co. 5: in particolare, il co. 4, lett. a), prevede che il diritto di accesso può essere escluso "in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"; la lett. b) dello stesso co. 4, invece, stabilisce che il diritto di accesso deve essere escluso in relazione "1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale". Infine, il quinto ed ultimo comma dell'art. 35 amplia la portata applicativa dell'eccezione all'esclusione dal diritto di accesso rispetto a quanto disposto dal sesto comma del vecchio art. 53, rendendo applicabile la suddetta eccezione in caso di indispensabilità "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara".

Il successivo articolo 36 del d.lgs. 36/2023, cui si rinvia integralmente, introduce poi una serie di novità di natura processuale e procedurale in materia di accesso agli atti.

4.7 - Monitoraggio sugli obblighi di trasparenza e pubblicità

Il monitoraggio sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità è volto a verificare se l'Amministrazione abbia individuato misure organizzative idonee ad assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e se risultino adempiuti i relativi obblighi. Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità dell'Amministrazione di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del Registro degli accessi.

In considerazione del ruolo del RPCT, nella cui figura si concentrano anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, quest'ultimo svolge stabilmente un'attività di monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza ed in particolare sull'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la "qualità" dei dati. Ne consegue il potere del RPCT di segnalare le inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori che ne rallentano l'adempimento, all'OIV, all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o all'UPD, a norma dell'art. 43, co. 1 e 5, D.lgs. 33/2013.

L'OIV, nello svolgimento dell'attività di propria competenza relativa all'attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. 150/2009, dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 e, da

ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della L. 190/2012), non soltanto verifica, secondo le indicazioni date annualmente da ANAC, la mera presenza/assenza del dato o documento all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale regionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza (ovvero se sono riportate tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), l'aggiornamento e il formato aperto ed elaborabile del dato pubblicato.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e al relativo invio ad ANAC, assume le iniziative utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili, rafforzando le misure di trasparenza già adottate ovvero individuando misure ulteriori ove necessario.

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Regione Puglia è sottoposto a monitoraggio e verifica periodica sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A3.1 al presente Documento di programmazione, recante *"Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale istituzionale della Regione Puglia"*. Tale monitoraggio è effettuato dal RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e del relativo Servizio Trasparenza ed Anticorruzione, verificando la corrispondenza tra quanto pubblicato dalle Strutture competenti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale istituzionale della Regione Puglia e quanto previsto dal medesimo Allegato A3.1, secondo la periodicità di aggiornamento e i termini di pubblicazione ivi contenuti. Il monitoraggio in questione si articola in monitoraggi intermedi infra-annuali, con periodicità quadrimestrale, al fine di consentire un sistema di controllo e monitoraggio periodico e programmato in ordine all'assolvimento degli obblighi in questione da parte delle Strutture regionali. Le modalità di effettuazione del monitoraggio possono prevedere, a seconda della tipologia di dati oggetto di pubblicazione, la verifica dell'avvenuta pubblicazione in via diretta ed autonoma da parte della struttura del RPCT oppure un'attestazione da parte delle Strutture organizzative regionali – Servizi, Sezioni, Dipartimenti – responsabili *ratione materiae* dell'elaborazione e trasmissione dei dati, nonché della validazione e pubblicazione degli stessi per la pubblicazione, potendo in tali casi l'RPCT disporre eventuali controlli a campione o a seguito di segnalazione per omessa pubblicazione.

Il sistema di monitoraggio fin qui descritto richiede un'indispensabile evoluzione nell'ambito di apposito sistema informativo di supporto da predisporre ad hoc, che dovrà essere integrato nell'infrastruttura informativa regionale, acquisendo dati e informazioni anche da altri applicativi regionali, e consentire in tal modo un concreto avanzamento "qualitativo" anche sul versante di un monitoraggio di estrema complessità (per numero di obblighi e per modalità del relativo assolvimento) come quello in oggetto. Come già detto, il Piano triennale di riorganizzazione digitale 2024-2026 adottato con D.G.R. n. 1646/2024 (nonché l'aggiornamento di tale Piano per il triennio 2026-2028 in corso di adozione) ha già previsto e poi confermato, ma allo stato non ancora concluso, la Sub-azione 2 (Trasparenza) dell'OR_11 "Trasparenza, Privacy, Anticorruzione". Tale realizzazione di un sistema informativo di supporto al monitoraggio degli obblighi di trasparenza e pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" consentirà al RPCT ed alla relativa Struttura di supporto lo svolgimento di un monitoraggio in tempo reale dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione da parte delle Strutture regionali chiamate, *ratione materiae*, ad alimentare la Sezione

“Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale regionale, rendendo nel tempo sempre più rapida ed efficace la rilevazione e segnalazione di eventuali inadempienze.